



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 204

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di martedì 11 giugno 2019

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Comitato ristretto per la revisione dei verbali nella regione Campania (Riunione n. 7)</i>	Pag. 5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Commissioni riunite

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

<i>Plenaria</i>	Pag. 6
---------------------------	--------

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Sottocommissione per i pareri</i>	Pag. 21
<i>Plenaria</i>	» 24

2^a - Giustizia:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 71)</i>	» 29
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 72)</i>	» 29
<i>Plenaria</i>	» 30
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 35

4^a - Difesa:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 16)</i>	» 36
<i>Plenaria</i>	» 36

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria</i>	» 50
---------------------------	------

6^a - Finanze e tesoro:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 28)</i>	» 64
<i>Plenaria</i>	» 64

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 52)</i>	» 68
<i>Plenaria</i>	» 68
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 53)</i>	» 88

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	89
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 72)</i>	»	98
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 73)</i>	»	98
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 57)</i>	»	99
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	99
<i>Plenaria</i>	»	100
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 40)</i>	»	103
<i>Plenaria</i>	»	103
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 41)</i>	»	105
<i>Comitato ristretto (Riunione n. 7)</i>	»	106
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 92)</i>	»	107
<i>Plenaria</i>	»	107
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 93)</i>	»	183
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	184
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	185

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 6)</i>	<i>Pag.</i>	202
--------------------------------------------------------	-------------	-----

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	203
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	210
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	211

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Comitato VI infiltrazione delle associazioni criminali (Riunione n. 3)</i>	»	215
-----------------------------------------------------------------------------------------	---	-----

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

<i>Plenaria</i>	»	216
---------------------------	---	-----

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

Plenaria *Pag.* 221

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali *Pag.* 223

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Martedì 11 giugno 2019

**Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezionali
nella regione Campania**

Riunione n. 7

Relatore: MALAN (FI-BP)

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 17,20

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 11 giugno 2019

Plenaria

6^a Seduta

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
MORONESE

La seduta inizia alle ore 10,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente MORONESE (M5S) comunica che il senatore Taricco, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta odierna. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(63) *QUAGLIARIELLO. – Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*

(86) *Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*

(164) *Paola NUGNES e Elena FATTORI. – Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*

(438) *Maria Alessandra GALLONE ed altri. – Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*

(572) *NASTRI*. – *Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*

(609) *MOLLAME*. – *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*

(843) *TARICCO ed altri*. – *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*

(866) *NASTRI*. – *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*

(965) *Virginia LA MURA*. – *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*

(984) *Anna ROSSOMANDO ed altri*. – *Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo*

(1044) *BERUTTI ed altri*. – *Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate*

(1131) *FERRAZZI ed altri*. – *Misure per la rigenerazione urbana*

(1177) *BRIZIARELLI ed altri*. – *Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965 e 984, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1044 e 1177 e rinvio. Disgiunzione del disegno di legge n. 1131 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 6 marzo.

La presidente MORONESE ricorda che sono stati assegnati alle Commissioni riunite ulteriori disegni di legge sulla materia del consumo del suolo. Cede quindi la parola ai relatori per l'illustrazione.

La senatrice NUGNES (*M5S*), relatrice per la 13^a Commissione, illustra il disegno di legge n. 1044, recante disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate.

Il provvedimento fornisce una serie di criteri in materia di pianificazione territoriale, validi per tutto il territorio nazionale, funzionali ad incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistente – sia pubblico che privato – e, in tal modo, a contenere il fenomeno del consumo di suolo. Esso si compone di nove articoli, di cui l'ultimo riguarda la copertura finanziaria.

L'articolo 1, recante finalità, principi e ambito di applicazione, al comma 1 afferma la necessità di coniugare lo sviluppo economico e so-

ziale ed infrastrutturale con la tutela dei valori ambientali e paesaggistici nonché con la sicurezza dai rischi idrogeologici. Il comma 2 precisa che i principi fondamentali recati dal disegno di legge costituiscono determinazioni dei livelli essenziali di prestazioni che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, vanno garantiti in tutto il territorio nazionale. Il comma 3 indica nella pianificazione territoriale lo strumento principale per un uso razionale del suolo e delle risorse naturali. Il comma 4 promuove il riuso del patrimonio edilizio esistente e lo considera il modo migliore per arginare il consumo di suolo.

Si sofferma poi sull'articolo 2, contenente un elenco di definizioni di termini e locuzioni che ricorrono nel disegno di legge. Tra le dieci definizioni illustrate dal comma, in ragione delle finalità del provvedimento si segnalano quelle di «uso razionale del suolo», «consumo di suolo», «contenimento del consumo di suolo», «patrimonio edilizio e infrastrutturale», e «riuso».

Per «uso razionale di suolo» si intendono gli usi che consentono lo sviluppo di attività umane e, al tempo stesso, minimizzano la trasformazione di suolo naturale o seminaturale in suolo urbanizzato. Il concetto di «consumo di suolo» si riferisce a trasformazioni di superficie per effetto di interventi di impermeabilizzazione o di erosione, nonché a perdite di materia organica, di biodiversità e a contaminazioni. Le azioni volte al «contenimento del consumo di suolo» comprendono anche forme di bilanciamento tra nuovo consumo e restituzioni allo stato agricolo e naturale. Il «riuso» concerne le trasformazioni di immobili già esistenti e si richiama esplicitamente all'articolo 3 (Definizione degli interventi edilizi) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Richiama l'attenzione sul fatto che, ai sensi della lettera l), del comma 1, dell'articolo 2, rientrano tra gli «edifici preesistenti» pure quegli edifici che oggi non ci sono più ma la cui passata esistenza è documentabile per mezzo di atti o documenti catastali.

L'articolo 3, al comma 1, dispone che la pianificazione territoriale sia regolata dalla normativa regionale, nel rispetto degli indirizzi statali. Il comma 2 enuncia sette principi fondamentali del governo del territorio: rispetto delle indicazioni programmatiche dello Stato, elaborazione di piani per ogni livello di governo e gerarchie tra i livelli stessi, formazione dei piani territoriali libera, documentata, corretta e trasparente, diritto di cittadini e di associazioni ad intervenire nella pianificazione tramite proposte e osservazioni, verifiche tecniche e compartecipazione dei proponenti in sede di approvazione dei piani, applicazione della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), limitazione temporale dei vincoli ed equo indennizzo in caso di esproprio. Ai sensi del comma 3, il contenimento dell'uso del suolo deve essere perseguito mediante progettazione ottimale di infrastrutture e servizi, rapporto tra previsioni di insediamento e *trend* di crescita, rinunce ad ipotesi di crescita presenti in piani e programmi non più attuali. Il comma 4 prevede l'emanazione da parte del Governo di linee-guida fondamentali per la pianificazione territoriale,

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e di concerto con i Ministri dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. Il suddetto decreto sarà adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Ogni cinque anni le linee-guida saranno aggiornate.

La relatrice richiama quindi l'articolo 4, commi da 1 a 3, che ribadisce l'importanza del riuso urbanistico ed edilizio, imponendo che esso sia attuato nel rispetto di vincoli e prescrizioni a tutela del patrimonio naturale, storico e artistico e dispone che gli strumenti statali e regionali lo favoriscano. Il comma 4 contiene prescrizioni miranti a rendere il processo di recupero tecnicamente fattibile ed economicamente vantaggioso. Tra le varie prescrizioni suddette, in particolare, si rileva che la ricostruzione di edifici preesistenti attuabile mediante gli interventi edilizi di cui all'articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, potrà sempre avvenire senza il rispetto della sagoma preesistente ma con il recupero dell'originaria volumetria, maggiorata da eventuali ampliamenti consentiti dalle norme vigenti, e che i diritti edificatori previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale, anche derivanti da sostituzioni edilizie, siano trasferibili sul territorio e commercializzabili. Ricorda, al riguardo, la disposizione recata dall'articolo 5 del decreto-legge n. 32 del 2019, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, attualmente all'esame della Camera nel testo approvato dal Senato.

L'articolo 5 del disegno di legge in esame incentiva gli interventi di riuso per mezzo di misure urbanistiche ed edilizie. Allo scopo il comma 1, ferme restando le disposizioni del Codice civile riguardanti le distanze minime e i rapporti tra edifici, disapplica i limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici e di distanza dei fabbricati stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968, fatte salve diverse disposizioni regionali. Inoltre, il medesimo comma 1 disapplica ulteriori limitazioni di volumi e di altezze, recate dal comma 6 dell'articolo 41-*quinquies* della legge urbanistica n. 1150 del 1942. Il comma 2 interviene poi sugli oneri di urbanizzazione e sul contributo di costruzione, la cui corresponsione sarà dovuta solo se gli interventi di riuso determineranno maggiori carichi urbanistici e, in tal caso, si riferirà esclusivamente alla parte incrementale. La nuova regolazione dettata dal comma 2 varrà pure nei casi di mutamenti rilevanti della destinazione d'uso (così come definiti dall'articolo 23-*ter* del citato Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Per effetto del comma 3, gli interventi di riuso sarebbero esclusi dalle valutazioni e dall'attribuzione di maggiore valore disciplinati dalla lettera *d-ter*) del comma 4 dell'articolo 16 del Testo unico in materia edilizia. Gli interventi di riuso godrebbero della riduzione del contributo di costruzione, non inferiore al venti per cento, attualmente prevista dal comma 4-*bis* dell'articolo 17 del citato Testo unico. Qualora gli interventi di riuso soddisfacessero il 75 per cento o più di una previsione

di carico urbanistico complessivo, la procedura di VAS non si applicherebbe per gli strumenti urbanistici esecutivi, comunque denominati (comma 4). Il comma 5 consente ai soggetti aventi titolo di richiedere al comune l'annullamento di previsioni edilizie che implicino l'edificabilità di suolo naturale o seminaturale; il comune, a sua volta, acconsentirà ad eventuali richieste, tranne che in alcuni casi minutamente descritti dal comma stesso. Il comma 6 interviene sull'imposta di registro, catastale e ipotecaria dei trasferimenti immobiliari effettuati negli ambiti di rigenerazione urbana, estendendo ai piani di recupero ad iniziativa pubblica e privata le agevolazioni attualmente disposte dall'articolo 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168, recante Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa.

L'obiettivo del riuso edilizio, nell'articolo 6, viene perseguito attraverso la previsione di incentivi fiscali. Il comma 1 dell'articolo riconosce detrazioni fiscali a soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, che demoliscano o ricostruiscano propri fabbricati, favorendo in tal modo la riqualificazione del tessuto urbano nonché il contenimento del consumo di suolo. La detrazione interesserà l'imposta lorda sui redditi. Essa sarà del 50 per cento delle spese documentate di demolizione, di smaltimento dei materiali di risulta e di ricostruzione, e potrà salire fino al 60 per cento per la realizzazione di fabbricati destinati ad alloggio sociale, cioè unità immobiliari ad uso residenziale in locazione permanente che svolgono una funzione di interesse generale nella salvaguardia della coesione sociale, riducendo il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Il comma 2 include tra le spese detraibili anche quelle di prestazioni professionali connesse alla demolizione e all'esecuzione delle opere edilizie. Inoltre, il comma 3 stabilisce che detrazioni fiscali dello stesso tipo di quelle indicate ai commi 1 e 2 operino pure in favore degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati. Per tali istituti, le detrazioni saranno del 60 per cento. Il comma 4, peraltro, pone talune condizioni per il riconoscimento degli incentivi fiscali dei commi precedenti; si richiede infatti che i nuovi fabbricati realizzati siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti, alle norme antisismiche e siano dotati di efficienza energetica elevata, classificati come «edifici a energia quasi zero». Il comma 5 regola i tempi di ripartizione delle detrazioni, mentre il comma 6 chiarisce che gli incentivi di cui all'articolo in commento sono cumulabili con incentivi fiscali previsti da altre norme, ad eccezione degli incentivi per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici che sono già previsti dall'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi).

Con riferimento all'articolo 7, evidenzia che la norma introduce altri incentivi fiscali, stavolta finalizzati alla rinaturalizzazione di terreni già impermeabilizzati. Coloro i quali restituiranno un terreno all'attività agricola, o lo rinaturalizzeranno, a qualsivoglia scopo, reimpiantandovi specie arboree autoctone, si vedranno riconoscere una detrazione d'imposta ana-

loga a quella dell'articolo 6, comma 1, fissata nella misura del 50 per cento delle spese documentate di demolizione, asportazione e smaltimento dei manufatti o dei materiali impermeabilizzanti e di eventuale reimpianto di specie arboree. Anche per gli incentivi fiscali dell'articolo 7, le spese per prestazioni professionali concernenti le opere saranno detraibili (comma 2). La peculiarità della disciplina delle detrazioni delineata dall'articolo 7 è che il diritto alle detrazioni stesse sarà subordinato ad una certificazione di avvenuta restituzione del terreno all'attività agricola. Tale certificazione sarà rilasciata dalla competente Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).

L'articolo 8 delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della nuova legge, uno o più decreti legislativi volti a favorire il recupero delle aree urbane degradate, improntati ad alcuni principi e criteri direttivi. In primo luogo, i decreti suddetti dovranno semplificare ed incentivare con misure fiscali la rigenerazione di aree urbane degradate, migliorando le condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, paesaggistiche, ambientali culturali e di sicurezza. Inoltre i futuri decreti potranno predisporre deroghe al patto di stabilità interno, in favore dei comuni che individuano aree degradate da sottoporre a rigenerazione urbana. Saranno altresì previste forme di compensazione a favore dei comuni per i mancati introiti conseguenti alla riduzione di entrate derivanti dai permessi edilizi per gli interventi di riuso. I decreti in questione saranno adottati dal Governo su proposta del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del ministro delle infrastrutture e trasporti.

Fa infine presente che la copertura finanziaria delle norme illustrate è indicata nell'articolo 9 del disegno di legge n. 1044. L'onere è stimato nella misura di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nel programma «Fondi di riserva e speciali», missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Al riguardo, ricorda che la missione «Fondi da ripartire» – presente in tutti i Ministeri – raccoglie alcuni fondi di riserva e speciali, che non hanno una collocazione specifica in sede di predisposizione della legge di bilancio di previsione, la cui attribuzione è demandata ad atti e provvedimenti successivi adottati in corso di gestione.

La relatrice Nugnes dà conto poi del disegno di legge n. 1131, composto da 20 articoli suddivisi in 9 capi, recante misure per la rigenerazione urbana.

L'articolo 1, dopo aver definito i principi fondamentali del disegno di legge, individua le finalità della rigenerazione urbana (quali il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive, il sostegno della sostenibilità ecologica e della biodiversità in ambito urbano, il contenimento del consumo del suolo e la riduzione dei consumi idrici, la tutela dei centri

storici e dei centri urbani, il contrasto della desertificazione commerciale, il sostegno all'edilizia residenziale sociale nonché la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione ed alla gestione dei programmi di intervento).

L'articolo 2 reca la definizione degli «ambiti urbani» e della «rigenerazione urbana», nonché delle aree o complessi edilizi caratterizzati, rispettivamente, da «degrado urbanistico edilizio», «degrado socio-economico» e «degrado ambientale».

Si sofferma quindi sull'articolo 3, che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, a cui partecipano rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze, nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni. Tale organismo opera, tra l'altro, per favorire la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana, previsto dall'articolo 4, che comprendono, tra gli altri, la messa in sicurezza, la manutenzione e la rigenerazione del patrimonio edilizio, la riduzione del consumo del suolo, la rivitalizzazione degli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana e la salvaguardia dei centri storici, del verde urbano e dei servizi pubblici. Il Piano, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e quindi inserito in apposito allegato al Documento di economia e finanza, potrà poi essere aggiornato annualmente.

L'articolo 5 istituisce un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, le cui risorse, destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana, sono ripartite secondo le modalità individuate dal successivo articolo 6.

L'articolo 7 prevede che siano dichiarate aree di interesse pubblico le aree ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con i Bandi regionali di cui all'articolo 9. Tali Bandi definiscono i criteri e le modalità di partecipazione da parte degli enti locali interessati, i contenuti minimi dei Piani comunali, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale ai fini della formazione di una graduatoria di merito.

Mentre l'articolo 8 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottino disposizioni per il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale, l'articolo 10 è dedicato ai già citati Piani comunali di rigenerazione urbana.

In particolare evidenzia che spetta ai comuni individuare, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni interventi di rigenerazione urbana, a seguito di una attività di ricognizione del territorio a cui possono partecipare anche i proprietari e i soggetti aventi titolo che ne facciano richiesta; individuate tali aree, è possibile procedere alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana e alla definizione dei relativi obiettivi. La proposta di Piano, che può essere presentata anche da soggetti pubblici o privati aventi titolo, deve poi essere approvata dal consiglio comunale; tuttavia, se per la sua

realizzazione dovesse essere necessario l'intervento di più comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici aventi titolo, il Piano in tal caso va approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000. L'approvazione del Piano comunale costituisce presupposto per l'accesso al bando regionale e per l'assegnazione delle risorse del Fondo.

L'articolo 11, recante misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici, prevede che i Piani comunali di rigenerazione urbana siano approvati dal comune nel rispetto delle misure vigenti poste a tutela dei beni culturali e dei centri storici; con una novella all'articolo 53 del codice del turismo, introduce un coordinamento tra il rinvio ivi contenuto alla normativa del codice civile in materia di alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche e la legislazione regionale; prevede un adeguamento della legislazione sul turismo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte in cui classifica e disciplina le caratteristiche delle strutture alberghiere ed extra-alberghiere; stabilisce infine che i comuni censiscano annualmente gli immobili commerciali e artigianali, localizzati nei centri urbani e storici, al fine di prevedere un eventuale aumento dell'aliquota IMU per quegli immobili lasciati inutilizzati da più di un anno.

L'articolo 12 prevede che, ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, si applichino gli strumenti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, dal codice dei contratti pubblici e dalle leggi applicabili in materia di governo del territorio; viene stabilito che l'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del testo unico delle espropriazioni per pubblica utilità e che, negli ambiti ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, sono ammessi interventi diretti di ristrutturazione edilizia che comportino un miglioramento antisismico dell'edificio e interventi diretti di demolizione e ricostruzione dell'edificio nel rispetto di determinate condizioni.

L'articolo 13 disciplina il ricorso ad ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana (riparto dei fondi strutturali europei, sostegno della Cassa depositi e prestiti e dei fondi immobiliari privati, costituzione di fondi comuni di investimento, fondi pensione e casse professionali).

Illustra poi l'articolo 14, recante semplificazioni in materia urbanistica e amministrativa, che interviene su alcune disposizioni riguardanti i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e sulla dotazione obbligatoria di parcheggi a servizio delle unità abitative; con una novella al testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità si ribadisce espressamente l'inclusione dell'approvazione di un programma di rigenerazione urbana sostenibile fra le ipotesi in presenza delle quali si intende disposta, ai fini espropriativi, la dichiarazione di pubblica utilità; si stabilisce altresì che il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi edilizi ricompresi in programmi di rigenerazione urbana approvati.

L'articolo 15 prevede che alle procedure e ai contratti di cui alla legge in esame si applichino i controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione, mentre l'articolo 16 detta disposizioni in materia di qualità della progettazione, di concorsi di progettazione e di concorsi di idee. Si prevede in particolare che la progettazione degli interventi ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale, possa svolgersi mediante ricorso a procedure aperte e rispondenti ai principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità; i concorsi sono organizzati su due livelli, finalizzati ad acquisire rispettivamente un'idea progettuale ed un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il progetto vincitore viene quindi remunerato dalle stazioni appaltanti che ne acquisiscono la proprietà.

Si sofferma poi sull'articolo 17, che introduce diverse forme di incentivazione fiscale, a partire dall'esenzione da IMU, TASI e TARI per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana; si prevede altresì che, per gli interventi di rigenerazione urbana, i comuni possano ridurre i tributi dovuti per l'occupazione del suolo pubblico nonché il contributo per il rilascio del permesso di costruire; si prevede l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per i trasferimenti di immobili nella misura fissa di 200 euro nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana; ulteriori norme di incentivazione fiscale sono poi introdotte in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici; sono infine previste misure dirette a favorire gli interventi di *retrofit* energetico e di consolidamento antisismico degli edifici.

L'articolo 18, al fine di garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana, stabilisce che, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, il consiglio subentrante ha l'obbligo di dare continuità ai programmi per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile già avviati dall'amministrazione precedente.

L'articolo 19 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria legislazione ai contenuti introdotti dalla legge in esame, mentre l'articolo 20 disciplina la copertura finanziaria del provvedimento, i cui oneri sono quantificati in 1 miliardo di euro annui.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*), relatore per la 9^a Commissione, illustra il disegno di legge n. 1177, recante norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali. Il provvedimento si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito della legge, la quale, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione, con la Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree naturali e seminaturali,

al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile, in una strategia di sviluppo sostenibile di fondamentale importanza per l'equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico.

In coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, su tutto il territorio nazionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo.

Il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale, il consumo di suolo è consentito comunque nei casi in cui non esistono sul territorio comunale alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse, prescindendo dalla titolarità della medesima area. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità degli insediamenti produttivi e delle opere pubbliche e di pubblica utilità, diverse dalle infrastrutture stradali e ferroviarie e da altri interventi del settore dei trasporti e della logistica, l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che garantiscono un bilancio ecologico positivo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi.

La pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme contenute nel disegno di legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, ai fini del contenimento del consumo di suolo.

Passa quindi a illustrare l'articolo 2, contenente una serie di definizioni, tra cui in particolare richiama quella di «suolo», «consumo di suolo», «superficie agricola», «superficie naturale e seminaturale», «area urbanizzata e urbanizzabile», «area urbana degradata», «rigenerazione urbana» e «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio».

L'articolo 3 introduce misure di programmazione e di controllo sul contenimento del consumo del suolo, stabilendo che l'obiettivo del contenimento del consumo di suolo è perseguito da Stato, regioni, province e comuni nell'ambito delle attività di pianificazione e programmazione di loro competenza mediante le misure contemplate dalla presente legge. A tal fine, il consumo di suolo è gradualmente ridotto nel corso del tempo ed è soggetto a programmazione regionale e comunale allo scopo di raggiungere il traguardo di nuova occupazione netta di terreno pari a zero, a livello nazionale, entro il 2050.

Sulla base dei criteri stabiliti dal disegno di legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso il piano territoriale, entro dodici mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, determinano e quantificano, programmando nel tempo, gli indici di riduzione del consumo del suolo sul proprio territorio, disaggregano, sentite le province e le città metropolitane, il proprio territorio in ambiti omogenei, in dipendenza all'intensità del corrispondente processo urbanizzativo, e stabiliscono i conseguenti criteri, indirizzi e linee tecniche da applicarsi nei nuovi strumenti di governo del territorio, sia in termini di pianificazione sia in termini di disposizioni immediatamente operative, per contenere il consumo di suolo.

A tali fini, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati. Sono fatte salve le normative e gli strumenti di pianificazione regionali vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge, già in linea con gli obiettivi di progressiva riduzione del consumo di suolo della presente legge, e relativi obiettivi, indirizzi e prescrizioni finalizzati a ridurre il nuovo consumo di suolo, salvaguardando le risorse, quali componenti del patrimonio territoriale inteso come bene comune, e privilegiando il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, e che comunque devono recepire le definizioni e gli obiettivi di riduzione di cui alla presente legge.

Evidenzia che il monitoraggio del consumo del suolo è assicurato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio, tali soggetti hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, sul proprio sito istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. I comuni e le regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili sul sito istituzionale dell'ISPRA, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia entro quattro mesi dalla pubblicazione nel sito medesimo. Entro i successivi quattro mesi, l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati dopo la verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie

e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 stabilisce il limite al consumo di suolo, prevedendo che, sulla base dei dati del monitoraggio e dell'andamento degli indici di riduzione del consumo del suolo dei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita la riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi, del consumo di suolo a livello nazionale. Il decreto è sottoposto a verifica ogni cinque anni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, fermo restando l'obiettivo di riduzione progressiva del consumo di suolo.

Richiama indi l'articolo 5, riguardante la rigenerazione urbana, e che dispone che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, emanano disposizioni di incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana, sulla base di una serie di criteri direttivi: recupero dei volumi esistenti e riconoscimento di superfici e volumi aggiuntivi rispetto a quelli preesistenti; possibilità di modifica delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici per la specifica area; possibilità di diversa distribuzione volumetrica, anche con accorpamento dei volumi, modifiche della sagoma, delle altezze e dei prospetti degli edifici; possibilità di diverso posizionamento degli edifici sulle aree di sedime e possibilità di delocalizzazione in aree diverse; riconoscimento di un titolo preferenziale alla realizzazione, al recupero o alla assegnazione di immobili, messi a disposizione dai comuni o da altri soggetti pubblici, da utilizzare per esigenze temporanee di insediamento dei residenti prima dell'inizio dei lavori di rigenerazione urbana e per tutto il periodo dei lavori; obiettivi di efficienza energetica e di adeguamento sismico; possibilità di deroga ai limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici e di distanza tra i fabbricati previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nonché alle disposizioni regionali e comunali attuative, tenendo conto delle altezze e dei limiti delle distanze da pareti finestrate di edifici preesistenti limitrofi e fatte salve le norme in materia igienico-sanitaria e per il superamento delle barriere architettoniche; interventi di rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate e di opere di mitigazione e compensazione ambientale; riconoscimento di priorità per l'utilizzo di finanziamenti pubblici nazionali e dell'Unione europea.

L'articolo 6 introduce incentivi per la rigenerazione urbana, stabilendo che, per favorire gli investimenti negli ambiti di rigenerazione urbana, i comuni possono disporre, dal 1° gennaio 2020 e per un periodo massimo di dieci anni, un regime agevolato, consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per gli immobili

preesistenti oggetto di riqualificazione, dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per gli interventi da realizzare i comuni possono deliberare la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico.

I progetti di rigenerazione urbana possono comprendere, nel rispetto della legislazione e della pianificazione urbanistica vigenti, anche misure compensative di diritti edificatori. I comuni inoltre promuovono interventi di riqualificazione del patrimonio pubblico e delle infrastrutture di propria competenza, con particolare riferimento alla sicurezza sismica e statica e all'efficienza energetica.

Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Allo scopo di favorire l'accesso al credito dei proprietari di immobili ricompresi negli ambiti di rigenerazione urbana, oggetto di interventi di messa in sicurezza statica e antisismica e di risparmio energetico e idrico, è istituito uno strumento finanziario da parte della Cassa depositi e prestiti Spa che, utilizzando anche i risparmi prodotti dagli interventi edilizi sui costi energetici, determini condizioni finanziarie e tassi d'interesse vantaggiosi per l'investimento dei privati nella sicurezza e nella sostenibilità ambientale. Il finanziamento è commisurato agli obiettivi di miglioramento della sicurezza e delle prestazioni degli immobili, definiti con apposito provvedimento della Cassa depositi e prestiti Spa.

Evidenzia quindi che l'articolo 7 introduce alcuni incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato al di fuori dei centri abitati, istituendo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la rigenerazione del suolo edificato, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027, destinato al finanziamento di interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni, esclusi i beni culturali tutelati ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'articolo 8 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, al fine di contribuire all'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana, di cui all'articolo 2, promossi dagli enti locali, anche sulla base di proposte di privati, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e fino all'anno 2034.

Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome o dai comuni interessati.

L'articolo 9 dispone che gli incentivi fiscali e i contributi di cui agli articoli 5, 6 e 8 sono cumulabili con le detrazioni di imposta previste dalle leggi nazionali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e ricostruzione.

L'articolo 10 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti criteri e modalità ai fini dell'attribuzione del marchio di qualità dell'«agricoltore custode dell'ambiente e del territorio», ai sensi dell'articolo 2.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono la funzione sociale e pubblica degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tali soggetti, su richiesta degli stessi, dediti ad attivare la manutenzione del territorio, nell'ambito della propria azienda. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano nel proprio sito *web* i soggetti di cui sopra, attribuendo a loro il marchio di qualità dell'«agricoltore custode dell'ambiente e del territorio».

Per le finalità di cui al presente articolo, la giunta regionale o della provincia autonoma può prevedere il riconoscimento di specifici criteri di primarietà nei provvedimenti di attuazione degli interventi del Piano di sviluppo rurale (PSR).

Infine, illustra l'articolo 11, che introduce un incentivo fiscale per la realizzazione di interventi di riduzione di rischio sismico su interi edifici.

In particolare, spetta all'acquirente di ciascuna unità immobiliare una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 75 per cento per la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore e una detrazione dall'imposta nella misura dell'85 per cento per la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore da applicarsi sul prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Il beneficio è attribuito per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3, ai sensi dell'OPCM n. 3519 del 28 aprile 2006, per gli interventi per l'adozione di misure antisismiche – di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *i*), del TUIR – riferiti a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive e realizzati, anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, con procedure autorizzatorie iniziate dopo la data di entrata in vigore del disegno di legge, finalizzati alla riduzione del rischio sismico anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro ventiquattro mesi dalla data di conclusione dei lavori alla successiva alienazione delle unità immobiliari.

La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione. I soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

La presidente MORONESE, d'intesa con la Presidenza della 9^a Commissione, propone quindi la congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 1044 e 1177 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965 e 984. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1131, poiché il primo firmatario, senatore Ferrazzi, ha chiesto di non congiungere il provvedimento con gli altri, propone di disporre per il momento la disgiunzione dello stesso, rinviando ad una successiva seduta la decisione definitiva delle Commissioni riunite sulla questione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965, 984, 1044 e 1177 è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Sulla normativa sui nitrati di origine agricola, anche con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017 (n. 93)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

La presidente MORONESE chiede ai relatori di predisporre una proposta di risoluzione sull'affare assegnato in titolo, da sottoporre al vaglio delle Commissioni riunite in una successiva seduta.

La senatrice NUGNES (M5S), relatrice per la 13^a Commissione, si riserva di elaborare la suddetta proposta, previo confronto con il senatore Bergesio, relatore per la 9^a Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 11 giugno 2019

Sottocommissione per i pareri**39^a Seduta***Presidenza del Presidente della Commissione*
BORGHESI*La seduta inizia alle ore 15.*

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni sul testo e in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti.

Il senatore FARAONE (*PD*) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1139) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1140) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1142) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1226) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1100) PATUANELLI ed altri. – Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con condizioni e osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo a condizione che:

– all'articolo 1, comma 1, sia specificato a quale soggetto spetti la definizione del piano triennale di interventi 2019-2021 e con quale atto questo debba essere adottato e sia inoltre previsto il coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di adozione del piano.

Formula, inoltre, la seguente osservazione:

– all'articolo 1, comma 2, si invita a valutare l'opportunità di allineare i termini, oggetto di differimento, per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e per gli asili nido, che nel decreto-legge n. 244 del 2016 sono identici. Si invita, inoltre, la Commissione di merito a valutare la congruità del differimento del termine per gli asili nido al 31 dicembre 2019, considerato che il disegno di legge è oggi all'esame del Senato in prima lettura.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– 1.1, 1.2 e 1.3: parere non ostativo a condizione che sia specificato a quale soggetto spetti la definizione del piano triennale di interventi 2019-2021 e con quale atto questo debba essere adottato e sia inoltre previsto il coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di adozione del piano; quanto agli emendamenti 1.1 e 1.2, si richiama inoltre l'osservazione riferita al testo;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1146) Deputato GALLO ed altri. – Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1251) Deputato MARINO ed altri. – Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,10.

Plenaria**84^a Seduta***Presidenza del Presidente***BORGHESI**

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1144 E CONNESSI (DISTACCO-AGGREGAZIONE COMUNI DI MONTECOPIOLO E SASSOFELTRIO)

Il PRESIDENTE comunica che, in riferimento a quanto stabilito dall'ordine del giorno G/1144/1/1, presentato dal senatore Calderoli e approvato nella seduta plenaria del 28 maggio, il comune di Sassofeltrio ha trasmesso la delibera n. 1 approvata l'8 febbraio 2019, con la quale è stata respinta la proposta di deliberazione avente ad oggetto il «parere contrario al disegno di legge sul distacco del comune di Sassofeltrio dalla Regione Marche e sua aggregazione alla Regione Emilia-Romagna». Pertanto, con tale rigetto risulta chiaramente confermata la volontà dei cittadini già espressa con il *referendum* del 24 e 25 giugno 2007.

Comunica, altresì, che il comune di Montecopiolo ha provveduto a trasmettere la delibera n. 19 del 18 maggio 2019, con la quale è stata confermata la volontà di distaccarsi dalla Regione Marche, già validamente espressa con il referendum del 24 e 25 giugno 2007. Tuttavia, in seguito alle elezioni amministrative svoltesi il 26 maggio scorso è stato eletto un nuovo consiglio comunale, che entra nel pieno delle funzioni in data odierna. Pertanto, occorre attendere che tale organo si pronunci.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e sui relativi emendamenti.

Propone, quindi, di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo segnalando, all'articolo 11, comma 1, l'opportunità di specificare il tipo di provvedimento che dovrà stabilire la metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 12.33 parere contrario, in quanto la proposta, volta a disporre – per i residenti in Calabria e per coloro che si impegnano a prestare la propria attività professionale per dieci anni all'interno della regione Calabria – la sospensione dell'accesso programmato alla facoltà di medicina e chirurgia in tutte le università della Calabria nonché a rendere libero l'accesso alle scuole di specializzazione della medesima Regione, presenta profili di irragionevole discriminazione;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

Il senatore FARAONE (*PD*) rileva profili di illegittimità costituzionale, ai sensi degli articoli 3 e 97 della Costituzione, in particolare con riferimento all'articolo 12 del decreto-legge, con il quale si prevede l'assunzione con contratti a tempo parziale di medici in formazione specialistica, i quali risulteranno sostanzialmente equiparati a coloro che hanno già conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.

Il senatore GRASSI (*M5S*) sottolinea che il provvedimento è ancora oggetto di valutazione politica e tecnica per superare le criticità rilevate, tanto che ancora ieri si è svolto un incontro tra i Ministri dell'istruzione e della salute e i rappresentanti del Consiglio universitario nazionale, della Conferenza dei rettori delle università italiane, della Conferenza dei presidi di medicina e dell'Intercollegio dell'area medica.

In ogni caso, ritiene che le misure siano di particolare rilevanza perché volto a sopperire alla contingente carenza dei medici nel Servizio sanitario nazionale. A suo avviso, non si configurerebbe una disparità di trattamento a vantaggio dei medici in formazione specialistica, i quali infatti sarebbero assunti con contratti a tempo parziale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni sul testo e in parte contrario e in parte non ostativo sui relativi emendamenti, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1089) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Deputato D’UVA ed altri.* – *Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 maggio scorso.

Riprende la discussione generale.

Il senatore PARRINI (*PD*) si riserva di intervenire ulteriormente in sede di esame degli emendamenti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) osserva che dalle audizioni sono emersi significativi spunti di riflessione, da tenere presente in sede di predisposizione degli emendamenti, nonostante alcuni miglioramenti già apportati in prima lettura, in particolare con riferimento all’introduzione del *quorum* approvativo del 25 per cento per il referendum propositivo.

Restano tuttavia ulteriori questioni da affrontare, a partire dalla definizione dell’ambito di applicazione del controllo preventivo di legittimità costituzionale, che a suo avviso non dovrebbe essere esteso ai disegni di legge approvati dal Parlamento.

Inoltre, ritiene opportuno evitare contrapposizioni tra l’iniziativa legislativa popolare, rafforzata dalla consultazione referendaria, e le prerogative parlamentari, al fine di favorire la coesistenza degli strumenti di democrazia partecipativa con quelli della democrazia rappresentativa.

Occorre poi precisare le materie da sottrarre all’iniziativa legislativa popolare, quali le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione, e le leggi di amnistia e d’indulto, ai sensi dell’articolo 79 della Costituzione.

Infine, occorre definire nella legge costituzionale il numero massimo di proposte presentabili per anno o per legislatura, e distinguere in modo puntuale i confini tra il *referendum* abrogativo e quello propositivo, alla luce della casistica in materia di quesiti manipolativi quale la consultazione sulla disciplina elettorale del 1993.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore GRASSI (*M5S*), nel concordare sulla rilevanza e utilità dei contributi emersi dalle audizioni, esprime l’auspicio che sia possibile pervenire a un testo condiviso.

Considerata anche la cospicua documentazione lasciata agli atti dagli esperti di diritto costituzionale, chiede al Presidente di fissare un termine congruo per la presentazione delle proposte di modifica.

Il PRESIDENTE propone di fissare per martedì 18 giugno il termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nell'apprezzare la disponibilità del relatore al dialogo con le opposizioni, ritiene opportuno fissare un termine più ampio, in modo da favorire l'interlocuzione con i relatori e risolvere le questioni più critiche già in fase di predisposizione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE propone, quindi, di fissare per le ore 15 di venerdì 21 giugno il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1124) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI e PERILLI. – Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione, concernente il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 maggio scorso.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore PAGANO (*FI-BP*) sottolinea che sul tema dell'abolizione del CNEL si registra ormai da tempo un generale orientamento favorevole, come è emerso anche in occasione della proposta di riforma costituzionale del 2016.

Pur condividendo in linea di principio tale intervento, tuttavia, ritiene inopportuno riformare la Costituzione attraverso interventi puntuali, senza una visione organica complessiva. In tale ottica, esprime perciò un avviso contrario sul disegno di legge costituzionale all'esame.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di martedì 18 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1315
E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo segnalando, all'articolo 11, comma 1, l'opportunità di specificare il tipo di provvedimento che dovrà stabilire la metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 12.33 parere contrario, in quanto la proposta, volta a disporre – per i residenti in Calabria e per coloro che si impegnano a prestare la propria attività professionale per dieci anni all'interno della regione Calabria – la sospensione dell'accesso programmato alla facoltà di medicina e chirurgia in tutte le università della Calabria nonché a rendere libero l'accesso alle scuole di specializzazione della medesima regione, presenta profili di irragionevole discriminazione;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 11 giugno 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 71

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 13,15

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 1200, 174, 229, 335, 548 E 662 (TUTELA VITTIME VIOLENZA DI GENERE)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 72

Presidenza del Vice Presidente
CRUCIOLI

Orario: dalle ore 14 alle ore 16

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 1200, 174, 229, 335, 548 E 662 (TUTELA VITTIME VIOLENZA DI GENERE)*

Plenaria**94^a Seduta**

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 19,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il presidente OSTELLARI introduce l'interrogazione n. 3-00770 dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il rappresentante del GOVERNO segnala che con l'atto di sindacato ispettivo n. 3-00770 l'interrogante, nel richiamare l'articolo 7 comma 5 del decreto legge n. 148 del 2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017, norma fortemente voluta dal Ministro Orlando con cui si stabilisce la gratuità degli alloggi collettivi di servizio per gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria, ed il successivo intervento della Direzione Generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che, revocando le disposizioni già impartite sulla gratuità degli alloggi in linea con la summenzionata norma, ne ha riconosciuto l'onerosità disponendo il recupero delle somme arretrate, chiede di sapere che cosa intenda fare il Ministro della Giustizia per garantire il pieno rispetto della normativa vigente e mantenere la gratuità dell'alloggio per i poliziotti penitenziari.

Preliminarmente osserva che il pernottamento in caserma degli agenti del Corpo, dovuto alle turnazioni, è da sempre stato gratuito e resta tale.

La gratuità, tuttavia, si riferisce solo al tempo strettamente necessario all'espletamento dei compiti istituzionali, esauriti i quali, il posto letto dovrà essere lasciato libero da ogni effetto personale.

Resta dovuta, invece, la corresponsione dei soli oneri accessori (consumi di acqua, luce, riscaldamento) eccetto il canone, nei soli casi in cui l'utilizzo delle camere di pernottamento sia esclusivo e continuativo.

Evidenzia che il medesimo trattamento vige per gli appartenenti alle altre Forze Armate e alla Guardia di Finanza.

La lettera circolare 7 gennaio 2019, diramata dalla Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Peni-

tenziaria, ha avuto la funzione di porre fine ai dubbi interpretativi dovuti a un'erronea stima in cui il legislatore del 2017 era evidentemente incorso rispetto al numero degli alloggi interessati dal Decreto Legge 16 ottobre 2017 n. 148 (800, invece di oltre 4.400), pacificamente evincibile dall'assoluta inadeguatezza della copertura finanziaria prevista in ragione di soli € 345.600,00, a fronte della copertura totale che, se rapportata al numero effettivo di alloggi, avrebbe dovuto ammontare ad € 1.900.000,00.

Del resto, la correttezza tecnica di tale assunto trova conforto nel parere reso nell'aprile dello scorso anno dall'Ufficio Legislativo secondo cui: «il legislatore del 2017, nello specificare la gratuità di servizio di pernottamento in caserma di cui al più volte citato art. 8, comma 4, dell'ordinamento del Corpo di Polizia penitenziaria, ha altresì previsto una specifica copertura finanziaria (al comma 6 dell'art. 7 del D.L. n. 148/2017) per gli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti all'applicazione della norma che ha introdotto la gratuità».

Precisa che tali dubbi avevano cautelativamente indotto a sospendere la riscossione degli oneri accessori dovuti per l'uso degli alloggi collettivi di servizio a partire dal 16 ottobre 2017, ma non ad abolire tale pagamento.

Pertanto, il provvedimento citato, con decorrenza dal mese di febbraio 2019, non ha fatto altro che ripristinare la trattenuta mensile ordinaria per i suddetti oneri.

Inoltre, per recuperare le quote arretrate, che si aggirano, in media, sui 300-400 euro, è stata concessa al personale la possibilità, su richiesta, di una dilazione di pagamento fino a un massimo di 36 rate, mentre le trattenute mensili per l'utilizzo variano da circa 18 euro fino ad un massimo di 40 euro.

Da ultimo, evidenzia che, proprio allo scopo di corrispondere quanto più possibile alle esigenze della Polizia penitenziaria, con nota dello scorso 17 maggio, a far data dal mese di giugno, e per la durata di quattro mesi, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha disposto la sospensione della riscossione degli oneri accessori relativi al periodo ricompreso tra il 16.10.2017 ed il 31.12.2018, nell'ottica di reperire *medio tempore* i fondi necessari ad avviare al pagamento degli arretrati da parte dei concessionari.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) si dichiara insoddisfatta della risposta.

Il presidente OSTELLARI introduce l'interrogazione n. 3-00776 da egli stesso presentata dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il rappresentante del GOVERNO evidenzia che con l'atto di sindacato ispettivo in discussione, l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative intenda adottare il Ministro di Giustizia per consentire un funzionamento ottimale ed efficiente della Corte d'Appello di Venezia e del si-

stema giudiziario veneto attraverso il potenziamento degli organici a garanzia dello stato di diritto e della sicurezza dei cittadini.

Preliminarmente segnala l'impegno profuso dall'Amministrazione per compensare il progressivo depauperamento del personale determinatosi a seguito della interruzione dei concorsi per quasi un ventennio: le linee d'azione intraprese sul punto dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero di Giustizia, sono state indirizzate a migliorare la funzionalità degli uffici giudiziari mediante il ricorso, in forza delle normative intervenute, a tutte le soluzioni disponibili per incrementare le risorse umane, e ricorda che la Corte d'Appello di Venezia si è giovata di nuove assunzioni, attuate sia con le procedure di mobilità, obbligatoria o volontaria, che si sono succedute negli ultimi anni, sia mediante concorso pubblico.

A seguito del decreto ministeriale del 14 febbraio 2018, la dotazione organica delle cancellerie e segreterie giudiziarie degli uffici del distretto di Venezia, è stata incrementata di 110 posti di assistente giudiziario, che è dunque passata da 342 unità a 452.

Purtuttavia essendo convinzione del Ministro che necessiti assicurare a tutti gli uffici giudiziari risorse di personale adeguate a fronteggiare gli onerosi carichi di lavoro, anche sotto il profilo della suddivisione delle qualifiche rivestite, comunica che con la legge 30 dicembre 2018 n.145 il Ministero è stato autorizzato, in aggiunta alle capacità assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere con contratto a tempo indeterminato personale amministrativo non dirigenziale, nell'arco del triennio 2019 – 2021, per un contingente di circa 3.000 unità.

Assicura che nell'ambito di tali misure saranno tenute in debita considerazione le esigenze degli uffici del distretto della Corte d'appello di Venezia.

Inoltre con specifico riguardo al personale di magistratura sottolinea che l'aumento della dotazione organica della magistratura si pone come momento essenziale nel perseguimento dell'obiettivo politico-istituzionale di questo Ministero per rendere più efficiente ed efficace il servizio di giustizia.

La convinzione che tale obiettivo non possa trovare compiuta attuazione senza adeguate risorse umane comporta come conseguenza la necessità di dotare l'ordine giudiziario di ulteriori consistenti professionalità che, distribuite tra merito e legittimità, garantiscano un'azione più efficace e confacente alle esigenze di sviluppo del Paese.

Rappresenta che l'articolo 1, comma 379 ,della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. legge di bilancio per l'anno 2019) ha previsto l'aumento del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria di 600 unità, disponendo che la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991 n. 71 – da ultimo modificata dall'articolo 6 del decreto legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197 – è sostituita dalla tabella 2 allegata alla citata legge.

Il medesimo articolo ha stabilito, inoltre, che con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari.

Orbene trasmesso nel mese di febbraio lo schema di decreto ministeriale per la rideterminazione della pianta organica degli uffici di legittimità al Consiglio Superiore della Magistratura per il dovuto parere, è stato istituito il 27 febbraio 2019 un tavolo tecnico per la rideterminazione delle piante organiche degli uffici di merito, il cui lavoro sta procedendo spedatamente.

Pertanto v'è l'impegno, nell'ambito della già avviata procedura di revisione delle piante organiche dei magistrati a dare giusto riconoscimento alle esigenze rappresentate da tutti gli uffici giudiziari, non ultimi quelli del distretto giudiziario di Venezia.

Il presidente OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di presentatore dell'interrogazione, si dichiara soddisfatto della risposta.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il sottosegretario Ferraresi per la sua presenza, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati

(174) Nadia GINETTI ed altri. – *Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati*

(229) Nadia GINETTI ed altri. – *Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-septies e dall'articolo 612-bis del codice penale*

(295) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – *Modifica dell'articolo 609-septies del codice penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater del medesimo codice*

(335) BERTACCO ed altri. – *Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti*

(548) Valeria FEDELI ed altri. – *Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne*

(662) Stefania PUCCIARELLI ed altri. – *Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta pomeridiana del 7 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che si è concluso nella giornata di oggi il ciclo di audizioni.

Dopo un breve dibattito, propone di individuare il disegno di legge n. 1200 come testo base e di fissare il termine per gli emendamenti e gli ordini del giorno per martedì 18 giugno, alle ore 15.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE comunica infine che nel corso delle audizioni svoltesi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice VALENTE (*PD*) chiede chiarimenti in merito al disegno di legge sulla magistratura onoraria preannunciato dal Governo.

Il sottosegretario FERRARESI assicura che sarà presentato a breve alle Camere il disegno di legge governativo relativo alla materia in questione.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) chiede che venga calendarizzata al più presto la sua proposta di legge sulla disciplina dei rapporti tra magistratura e politica.

Il PRESIDENTE informa che la questione sarà posta all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza di giovedì 13 giugno.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente OSTELLARI comunica che nel corso delle audizioni svoltesi il 9 maggio, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 812 e 835 in materia di lite temeraria, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 19,45.

Sottocommissione per i pareri

18^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

CRUCIOLI

Orario: dalle ore 19,45 alle ore 19,50

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 7^a Commissione:

(1146) Deputati GALLO ed altri. – Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo sul testo e sui relativi emendamenti.

DIFESA (4^a)

Martedì 11 giugno 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 16

Presidenza della Presidente
TESEI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,55

AUDIZIONE INFORMALE DEI VERTICI DI IVECO DEFENCE VEHICLES IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 56 (PROSPETTIVE DELL'EXPORT ITALIANO DI MATERIALI PER LA DIFESA E LA SICUREZZA)

Plenaria

29^a Seduta

Presidenza della Presidente
TESEI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Tofalo.

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE REDIGENTE

(1178) Deputati PEREGO DI CREMNAGO ed altri. – Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Introduce l'esame il relatore MININNO (M5S), rilevando che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare istituisce un progetto sperimentale

finalizzato a valutare la possibilità di svolgere percorsi formativi volontari in ambito militare rivolti a cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 22 anni. L'iniziativa, come precisato nella relazione illustrativa allegata al testo presentato alla Camera dei deputati, si propone di offrire alle giovani generazioni l'opportunità di conoscere direttamente, attraverso un periodo di permanenza di almeno sei mesi nelle Forze armate, i valori, la disciplina e la specificità dell'ordinamento militare, non solo ai fini di un arricchimento personale ma anche in vista del conseguimento di particolari benefici che la medesima proposta di legge collega allo svolgimento, con esito positivo, del percorso formativo.

Ricorda quindi che l'esame presso la Camera era iniziato – in Commissione Difesa – il 17 ottobre 2018, per concludersi, con l'approvazione a larghissima maggioranza, in Assemblea del testo attualmente all'esame, lo scorso 27 marzo. Durante l'esame presso la Commissione difesa della Camera si erano inoltre svolte diverse audizioni informali (tra cui il Presidente del Centro Alti Studi per la Difesa, rappresentanti del MIUR, il Comandante della Formazione dell'Esercito, il Comandante delle Scuole della Marina, il Comandante delle Scuole dell'Aeronautica e il Capo del Reparto-Personale del Comando della Guardia di finanza)

Procede quindi alla disamina dell'articolato, osservando innanzitutto che l'articolo 1, definisce le finalità del provvedimento, mentre il successivo articolo 2, individua le caratteristiche del progetto sperimentale. In particolare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'articolato, il Presidente del Centro Alti studi per la Difesa, sentiti i direttori del Centro militare di studi strategici, delle scuole e delle accademie militari, del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna, presenta al Capo di stato maggiore della difesa uno studio concernente la possibilità di avviare un progetto sperimentale di formazione.

Il predetto progetto di formazione, sempre ai sensi dell'articolo 2, ha durata semestrale, non prevede retribuzioni (ma solo i benefici di cui si dirà più avanti) ed è rivolto a cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 22 anni. La formazione è divisa tra corsi in modalità telematica, permanenza presso le strutture formative e addestrative delle Forze armate e dei Carabinieri e periodi di apprendimento pratico. Il progetto dovrà inoltre favorire, nei partecipanti, la comprensione del valore civico della difesa della patria (sancito dall'articolo 52 della Costituzione), e l'approfondimento dei principi fondamentali che regolano l'ordinamento militare e la specificità della condizione militare. I corsi hanno come obiettivo la conoscenza delle principali minacce alla sicurezza interna e internazionale e lo studio dell'organizzazione istituzionale preposta alla protezione cibernetica nazionale, con particolare riferimento ai ruoli e alle competenze dei soggetti incaricati di garantire l'autenticità, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati e dei servizi gestiti nello spazio cibernetico.

Con riferimento, poi, all'approfondimento delle tematiche relative alla sicurezza cibernetica, l'articolato 2 prevede anche la possibilità di partecipare a corsi svolti presso la Scuola delle telecomunicazioni delle Forze

armate di Chiavari (ossia dell'istituzione responsabile della formazione specialistica, dell'aggiornamento ed dell'addestramento del personale civile e militare del Ministero della difesa in questi ambiti), nonché, in qualità di osservatori e sotto la direzione e il coordinamento del Comando interforze per le operazioni cibernetiche, ad esercitazioni relative alla sicurezza cibernetica; di acquisire di conoscenze in tema di cooperazione strutturata permanente nell'ambito della difesa europea (PESCO), e di effettuare incontri con le diverse realtà economico-sociali del Paese utili ai fini della conoscenza delle diverse articolazioni del sistema produttivo nazionale e dell'eccellenza del comparto industriale connesso ai settori della difesa e della sicurezza.

L'articolo 3 definisce le modalità di esecuzione del progetto. In particolare, il Capo di Stato maggiore della Difesa, esaminato lo studio presentato dal Presidente del CASD, sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dei carabinieri, dovrà individuare le strutture operative, formative e addestrative (comprese le scuole e le accademie militari), distribuite sull'intero territorio nazionale, da utilizzare per la realizzazione del progetto sperimentale. Il progetto formativo deve essere svolto nel corso del 2020, con un *budget* di un milione di euro per il medesimo anno. Al termine di questo primo progetto formativo, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è prevista la possibilità di definire un secondo ciclo (sempre semestrale), di sperimentazione da svolgere nell'anno successivo, rivolto ad un numero di candidati individuati nell'ambito di quelli risultati idonei ai fini della partecipazione al primo progetto formativo, con conseguente autorizzazione di spesa di 500.000 euro per l'anno 2021.

L'articolo 4 individua quindi i requisiti per la partecipazione ai progetti sperimentali di formazione, mentre il successivo articolo 5 prevede che, al termine del progetto di formazione la Difesa rilasci un attestato che certifichi l'esito positivo del percorso svolto. Tale attestato potrà essere utilizzato, all'atto della collocazione sul mercato del lavoro, quale titolo attestante le specifiche esperienze maturate, consentirà, ai sensi della normativa vigente, l'acquisizione di crediti formativi universitari (in misura non superiore a dodici), e costituirà, altresì, titolo valutabile ai fini della nomina ad ufficiale di complemento.

L'articolo 6 prevede che, al termine del progetto, il Governo presenti una relazione alle Camere dando conto degli esiti conseguiti e della eventuale possibilità di svolgere, in via permanente, percorsi formativi con le stesse finalità.

L'articolo 7, da ultimo, reca la copertura finanziaria del provvedimento

Si apre la discussione generale.

Il senatore ROMANO (*M5S*) osserva problematicamente che lo *status* dei frequentatori dei corsi non appare sufficientemente definito dall'articolo.

Il sottosegretario TOFALO precisa innanzitutto che il Governo, in linea con l'orientamento assunto in sede di esame in prima lettura, si rimetterà – in linea di principio – alle determinazioni del Parlamento, mantenendo un atteggiamento improntato al confronto e al dialogo.

Osserva inoltre che, sempre nel corso dell'esame in prima lettura, sono state apportate importanti modifiche al testo originario, che hanno opportunamente previsto la natura sperimentale dei corsi e l'introduzione di limiti di spesa.

Restano tuttavia alcuni profili problematici su cui il Senato potrebbe positivamente intervenire, relativi al collocamento dei corsi all'interno del percorso formativo già definito all'interno delle Forze armate e a una più efficace disciplina dei crediti formativi.

La presidente TESEI osserva incidentalmente che le problematiche poc'anzi evidenziate potrebbero essere approfondite in un ciclo di audizioni.

Sull'opportunità di effettuare un ciclo di audizioni concorda il relatore MININNO (M5S), osservando che, ancorché la *ratio* sottesa all'articolo sia pienamente condivisibile, appare necessario effettuare degli approfondimenti su alcuni profili, come innanzitutto lo *status* posseduto dai frequentatori del corso (che nel caso fosse quello militare comporterebbe l'assoggettamento alle norme contenute nel Codice dell'ordinamento militare, con rilevanti conseguenze dal punto di vista giuridico).

Inoltre, i benefici previsti in favore dei frequentatori non sembrano rendere i corsi particolarmente appetibili ed anche la previsione che l'attestato rilasciato alla fine del corso costituisca titolo valutabile ai fini della nomina ad ufficiale di complemento suscita perplessità.

Da ultimo, si potrebbe valutare di ampliare ulteriormente il requisito di cui alla lettera i) dell'articolo 4.

La presidente TESEI invita quindi i Gruppi a far pervenire alla Presidenza eventuali proposte di audizione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 aprile.

La presidente TESEI, dopo aver brevemente riepilogato l'*iter* del provvedimento e dato conto dell'audizione, effettuata lo scorso 9 maggio, del sottocapo di Stato maggiore della Difesa, rileva che non sono pervenute alla Presidenza ulteriori proposte di audizione da parte dei Gruppi. Nell'invitare nuovamente i Gruppi a valutare l'opportunità di presentare

ulteriori proposte di audizione, osserva che, in caso non vi fossero ulteriori richieste, si potrebbe concludere la discussione generale e fissare, di conseguenza, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Interviene la senatrice GARAVINI (PD), osservando che, stante l'ampiezza e l'eccessiva genericità della delega, sarebbe opportuno udire sul punto anche il Capo di Stato maggiore della Difesa, nonché lo stesso Ministro della difesa.

La presidente TESEI si riserva di valutare la disponibilità dei soggetti da udire.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare «Prospettive dell'export italiano di materiali per la difesa e la sicurezza» (n. 56)
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

La presidente TESEI ricorda che è stato effettuato un ampio ciclo di audizioni, che ha interessato, nel dettaglio, il Segretario generale dell'AIAD, il prof. Nones, consigliere dello IAI, il direttore dell'UAMA, l'amministratore delegato di Fincantieri, i vertici di *Umbria Aerospace cluster*, il Segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti, i vertici del Distretto Aerospaziale della Campania e dell'ANPAM, nonché l'amministratore delegato di Leonardo S.p.A. e, nell'Ufficio di Presidenza che ha preceduto l'odierna seduta, i vertici di Iveco *Defence Vehicles*.

Si riserva quindi di delegare il senatore Candura a riferire sull'Affare in titolo.

La Commissione prende atto.

La senatrice GARAVINI (PD) presenta quindi una proposta di risoluzione, sottoscritta da lei e da tutti gli altri componenti del Gruppo del Partito Democratico (pubblicata in allegato).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1079) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice DONNO (M5S) osserva che il testo dell'Accordo è formato da un breve preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 12 articoli.

Nel dettaglio l'articolo 1 disciplina le finalità dell'accordo bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di tale atto, che mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, va intesa come azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di buona valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni internazionali assunti dall'Italia in quella regione. In particolare, la finalizzazione dell'Accordo contribuirà al rafforzamento delle relazioni già esistenti tra i due Paesi, anche in ambito culturale e, specialmente, economico e tecnico, atteso che l'Italia è uno dei principali *partner* economici della Mongolia, la cui economia si basa principalmente sullo sfruttamento di ingenti risorse naturali e minerarie.

La cooperazione tra i due Paesi potrà svilupparsi in: la politica di sicurezza e difesa; ricerca e sviluppo; supporto ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; operazioni di mantenimento della pace; organizzazione e impiego delle Forze armate; ambiente; formazione e addestramento; sanità, storia e sport militare. Sono definite altresì le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata.

Nell'articolo 6 si dispone poi che la cooperazione nel settore dei materiali per la difesa possa avvenire solo in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali e limitatamente ad alcune seguenti categorie di armamenti (tra cui navi, aeromobili, elicotteri, carri, razzi, missili, macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni, sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e materiali blindati, nonché materiali specifici per l'addestramento militare. Il reciproco approvvigionamento dei materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente e, in ogni caso, in accordo ai principi di cui alla legge n. 185 del 1990.

Ci sono poi disposizioni sulla protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, sul trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, e sulle controversie interpretative.

Per quanto attiene al disegno di legge di ratifica, d'iniziativa governativa, esso si compone di 5 articoli: autorizzazione alla ratifica (articolo 1), ordine di esecuzione (articolo 2), copertura finanziaria (articolo 3) clausola di invarianza finanziaria (articolo 4) ed entrata in vigore immediata (articolo 5).

Il disegno di legge è altresì corredato da una relazione tecnica, dall'analisi tecnico-normativa e dalla dichiarazione di esclusione dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) in quanto disegno di legge di ratifica di un trattato internazionale.

Gli oneri, individuati dall'articolo 3 del disegno di legge, discendono dall'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d*) dell'Accordo, che dà

alle Parti la facoltà di organizzare eventuali consultazioni per elaborare e definire le misure di attuazione del documento. La relazione tecnica specifica che le spese da sostenere per l'invio di due rappresentanti nazionali a Ulan Bator per tre giorni ammonterebbero a 5.358 euro annui ad anni alterni (coprendo solo le missioni all'estero). Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l'anno 2019, a tal scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI. Si precisa, tra l'altro, che dagli ulteriori impegni derivanti dalle attività di cui all'articolo 2 (escluse le suddette) e dall'articolo 3 non discenderanno nuovi oneri. Dalle attività derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera *b*); articolo 3, paragrafo 2 e dall'articolo 5 possono discendere oneri eventuali, pertanto non quantificabili anticipatamente, per i quali si potrà provvedere con apposito provvedimento *ad hoc*.

Le prescrizioni dell'articolo 6 dell'Accordo sulla cooperazione nel campo dei materiali d'armamento, costituendo «meri elementi di definizione della cornice giuridica» di regolamentazione del futuro *procurement* militare, non comportano oneri.

Qualora venissero stipulati protocolli aggiuntivi o approvati emendamenti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 e qualora da essi dovessero discendere nuovi oneri, sarà necessario provvedere all'autorizzazione di maggiore spesa tramite un nuovo provvedimento legislativo.

Secondo quanto riportato dall'analisi tecnico-normativa, il provvedimento risponde all'impegno assunto dal Governo italiano con quello della Mongolia ed è compatibile con l'ordinamento italiano, europeo ed internazionale.

Infine, nella misura in cui l'articolo 4 dell'accordo attribuisce giurisdizione allo Stato inviante su alcuni reati commessi nello Stato ospitante, l'intervento normativo integra l'ordinamento penale italiano.

Conclude proponendo alla Commissione una bozza di parere favorevole.

Poiché non vi sono iscritti a parlare, la proposta di parere favorevole della relatrice, previa verifica del numero legale, viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(1225) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'Accordo in titolo, osservando preliminarmente che il disegno di legge di ratifica è già stato licenziato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Osserva inoltre che l'Accordo riveste particolare importanza per l'Italia. In particolare, il Niger, dopo un periodo di forte instabilità politica, si è incamminato verso un delicato processo di stabilizzazione e democratizzazione a partire dalle elezioni presidenziali del 2011. Allo stesso tempo, il territorio di quel Paese è diventato un punto nevralgico per la gestione dei flussi migratori e per il contrasto al traffico di esseri umani. L'Italia, come abbiamo appena visto nel corso dell'esame della proroga della partecipazione alle missioni internazionali, impegna in Niger un contingente composto da un numero massimo di 290 unità di personale e 160 mezzi terrestri, nell'ambito di un accordo bilaterale volto a rafforzare il controllo delle autorità locali sul territorio.

Con riferimento al contenuto, osserva che l'articolo 1 contiene i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, che ha come obiettivo quello di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità, eguaglianza e interesse reciproco.

I successivi articoli attribuiscono ai rispettivi Ministeri della difesa la responsabilità dell'elaborazione dei piani e dell'organizzazione delle attività di cooperazione. Vengono, inoltre, enunciati i campi e le modalità della cooperazione che sono quelli tradizionalmente previsti da questo tipo di accordi, e sono regolati gli aspetti finanziari, le questioni attinenti alla giurisdizione (particolarmente delicate in questo caso, vista la vigenza della pena capitale o di altre pene contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano) e il risarcimento dei danni.

L'Accordo enumera altresì le categorie di armamenti previsti nella cooperazione nel campo dei prodotti della difesa e stabilisce che il reciproco approvvigionamento dei prodotti indicati potrà realizzarsi e mediante operazioni dirette tra i due Stati, o tra società private autorizzate dai rispettivi Governi, che si impegnano a non riesportare quanto acquisito a paesi terzi, senza il preventivo assenso della Parte cedente. Anche in questo caso l'approvvigionamento e la riesportazione dovranno essere effettuati in accordo con i principi stabiliti dalla legge n. 185 del 1990.

Dopo aver segnalato che nel corso dell'esame in prima lettura l'omologa Commissione difesa della Camera si è pronunciata favorevolmente sul testo dell'Accordo, senza formulare osservazioni, propone alla Commissione una bozza di parere favorevole.

Poiché non vi sono iscritti a parlare, la proposta di parere favorevole del relatore viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(1263) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice DONNO (*M5S*) osserva che il disegno di legge in titolo autorizza alla ratifica di un accordo di cooperazione nel settore della di-

foesa fra Italia e Serbia, stipulato per sostituire il precedente Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa del 19 novembre 2003, ratificato con legge 9 dicembre 2005, n. 276 ed entrato in vigore nel 2006.

L'Accordo intende incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, in particolare per quanto riguarda il campo addestrativo, tecnologico ed industriale, in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici nonché con gli obblighi assunti a livello internazionale.

Rammenta quindi le evoluzioni storiche degli accordi sottoscritti dall'Italia nella regione. Il quadro normativo tra Italia e Serbia risulta infatti tuttora delineato da un Accordo sottoscritto a Roma il 19 novembre 2003, ratificato ai sensi della legge n. 276 del 2005, ed entrato in vigore il 3 maggio 2006. Tale accordo ricomprendeva anche il Montenegro, all'epoca facente parte della federazione serba. Successivamente, però, come noto, a seguito del *referendum* del 2006, il Montenegro ha dichiarato la propria indipendenza dalla Serbia e ha successivamente sottoscritto un nuovo Accordo, firmato il 14 settembre 2011, ratificato con la legge n. 213 del 2015 ed entrato in vigore dal 5 febbraio 2016. Con l'entrata in vigore del presente Accordo cesserà pertanto la vigenza del precedente, stipulato anche con il Montenegro.

Osserva quindi che l'accordo si compone di un preambolo e di 13 articoli.

In particolare, l'articolo 1 contiene le definizioni dei termini adottati nel testo.

L'articolo 2 indica quindi i principi e gli scopi, sintetizzabili in reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse, in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti dalle Parti nonché, per la Parte italiana, all'ordinamento europeo. L'oratrice ricorda, sul punto, che la Serbia ha presentato domanda di adesione all'Unione europea nel dicembre 2009 e che, nel marzo 2012, quando Belgrado e Pristina hanno raggiunto un accordo sulla rappresentazione regionale del Kosovo, alla Serbia è stato riconosciuto lo *status* di paese candidato.

L'articolo 3, disciplina quindi gli aspetti generali della cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Paesi. In particolare, i rappresentanti dei due Ministeri si potranno riunire con cadenza annuale, alternativamente in Italia e in Serbia, al fine di elaborare e di approvare accordi specifici nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze armate dei due Paesi.

L'articolo 4 individua le aree di cooperazione: politica di difesa e sicurezza; ricerca e sviluppo di armi ed equipaggiamenti militari; approvvigionamento di prodotti e servizi della difesa; supporto logistico; esperienze acquisite in operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; industria della difesa, scambio e transito di materiali ed equipaggiamenti militari; organizzazione delle Forze armate, amministrazione e gestione

delle risorse umane; protezione ambientale; formazione e addestramento in campo militare; polizia e sanità militare.

L'articolo 5 individua le modalità di cooperazione che includono, ma non si limitano a: incontri tra Ministri della difesa, Capi di Stato Maggiore, loro vice e altri rappresentanti autorizzati; scambi di esperienze fra esperti delle Parti; dibattiti, consultazioni, convegni, seminari, corsi ed esercitazioni militari; partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace

L'articolo 6 riveste particolare importanza per la competenza della Commissione, regolando la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa. Si stabilisce, nel dettaglio, che il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate sarà attuato con operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società private autorizzate dalle Parti. Inoltre i due Paesi si impegnano a non riesportare a terzi il materiale acquisito senza il consenso scritto della Parte cedente. Restano sempre salvi, come peraltro precisato dalla relazione illustrativa che accompagnava il testo presentato in prima lettura, i divieti imposti dalla legge n. 185 del 1990, nelle more della prossima adesione della Serbia all'Unione europea, che la faranno accedere al sistema di scambi previsto all'interno dell'Unione Europea.

Gli articoli da 7 a 13 regolano, come di consueto, gli aspetti finanziari, il risarcimento di eventuali danni, la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti, la risoluzione delle controversie, l'entrata in vigore dell'Accordo e le modalità di adozione di emendamenti al testo nonché, da ultimo, la durata (prevista a tempo indeterminato, fino a quando una delle Parti non decida di denunciarlo).

L'oratrice rileva, altresì, che il testo dell'Accordo non reca disposizioni sulla giurisdizione da applicare al personale. Ciò in considerazione dell'adesione, avvenuta il 3 ottobre 2015, della Serbia all'Accordo NATO denominato «*Partenariato per la Pace*», che già garantisce, in materia di giurisdizione penale, il personale ospitato impiegato nel territorio di un altro Stato. Inoltre a differenza di molti altri accordi simili, il presente non contiene articoli né clausole sui diritti di giurisdizione sul personale né sulla segretezza dell'informazione.

Con riferimento al testo del disegno di legge di ratifica, rileva quindi che si compone di 5 articoli: autorizzazione alla ratifica (articolo 1), ordine di esecuzione (articolo 2), copertura finanziaria (articolo 3) clausola d'invarianza finanziaria (articolo 4) ed entrata in vigore immediata (articolo 5). Il testo risulta corredato, altresì da una relazione tecnica, dall'analisi tecnico-normativa e dichiarazione di esclusione dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Gli oneri, individuati dall'articolo 3 del disegno di legge, discendono dall'attuazione dell'articolo 3, comma 4 dell'Accordo, ovvero dall'organizzazione di eventuali consultazioni per l'elaborazione ed approvazione di accordi specifici ad integrazione e completamento dell'Accordo o programmi di cooperazione fra le Forze armate dei due Paesi. La relazione tecnica specifica che le spese da sostenere per l'invio di due rappresentanti

nazionali a Belgrado per tre giorni ammonterebbero a 1.979 € annuali ad anni alterni. Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l'anno 2019, a tal scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI. Si precisa, tra l'altro, che dagli impegni discendenti dalle attività di cui all'articolo 5 e 7 (modalità di cooperazione e suddivisione delle spese) non discenderanno nuovi oneri. Per quanto riguarda, invece, le attività di cui agli articoli 7, comma 1, numero 2 e l'articolo 8, essendo oneri eventuali, si precisa che non è possibile la quantificazione anticipata.

Le prescrizioni dell'articolo 6 sulla cooperazione nel campo dei materiali d'armamento, essendo «mero elemento di definizione della cornice giuridica» di regolamentazione del futuro *procurement* militare, non comportano oneri.

Qualora vengano stipulati nuovi accordi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e qualora da essi dovessero discendere nuovi oneri, sarà necessario provvedere all'autorizzazione di maggiore spesa tramite un nuovo provvedimento legislativo.

Nel sottolineare l'avviso positivo della propria parte politica sul testo dell'Accordo, propone alla commissione una bozza di parere favorevole.

Poiché non vi sono iscritti a parlare, la proposta di parere favorevole della relatrice viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 17,30.

**PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEI SENATORI
GARAVINI, MARCUCCI, ROJC E VATTUONE
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 56**

La Commissione difesa,

ai sensi dell’articolo 50, comma 2 del Regolamento, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sulle prospettive dell’export italiano di materiali per la difesa e la sicurezza.

premessi che:

gli accordi *Government to Government* (G2G) nel campo del *procurement* relativo ai materiali per la difesa e la sicurezza, rappresentano a livello mondiale uno strumento strategico di politica industriale e di sviluppo economico e tecnologico, nonché un fattore rilevante per la costruzione di una sicurezza internazionale inclusiva ed efficace;

dal 2013 è stata introdotta nel nostro ordinamento l’attività G2G svolta dallo Stato nei confronti di altri paesi in materia di cooperazione nel settore degli equipaggiamenti militari prodotti dall’industria nazionale; tale normativa, che pure ha posto un effettivo collegamento tra la nostra politica di difesa e sicurezza con quella estera e industriale, ha evidenziato alcuni limiti e criticità che appare opportuno superare;

all’esito della presente procedura di Affare assegnato ai sensi dell’articolo 50, comma 2 del Regolamento, si è evidenziato come le esigenze di aggiornamento e adeguamento della normativa relativa all’export italiano di materiali per la difesa e la sicurezza, debbano tenere conto dei seguenti punti di valutazione:

con la legge 9 luglio 1990, n. 185 e successive modifiche, si è inteso istituire un sistema di controllo trasparente ed efficace sui trasferimenti dei materiali per la difesa e la sicurezza, in ragione del loro impatto sulla sicurezza, sulla stabilità e sul rispetto dei diritti umani nel mondo, assegnando al Parlamento un decisivo ruolo di controllo sulle attività svolte e, di fatto, subordinando tali attività alla politica estera e di sicurezza dello Stato, alla Costituzione e ad alcuni principi cardine del diritto internazionale;

l’importanza strutturale del settore dell’alta tecnologia nell’economia mondiale è un dato in costante e ininterrotta crescita: il settore dell’alta tecnologia e dell’aero-spazio rappresenta oggi il principale motore di sviluppo del mercato internazionale e una chiave strategica che orienta sia le politiche dei mercati e dei diversi Paesi, sia i processi di integrazione e interdipendenza. Non a caso, tutti i maggiori Paesi industrializzati

del mondo hanno posto tale settore al centro delle proprie priorità e hanno, nel tempo, adottato un approccio integrato tra politica estera, assetti industriali e impulso a grandi progetti nazionali e internazionali;

l'industria italiana della difesa, aeronautica, navale e dello spazio, rappresenta la frontiera più avanzata dell'alta tecnologia del nostro apparato industriale; è un settore dalle enormi ricadute applicative, oltre che occupazionali, che realizza la migliore sintesi delle tecnologie duali (civili-militari) oggi disponibili e contribuisce in maniera significativa ad elevare il livello tecnologico medio del nostro apparato produttivo complessivo;

il settore della difesa è divenuto un punto focale delle politiche della stessa Unione europea, in quanto fattore decisivo e presupposto essenziale per realizzare le ambizioni dell'Unione di agire come attore globale per la pace nello scenario geopolitico internazionale; in merito si sottolinea come nel documento sulla Strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'UE, presentato nel giugno 2016 dall'Alto Rappresentante, Federica Mogherini, si stabilisce, tra l'altro:

che un'industria europea della difesa sostenibile, innovativa e competitiva è essenziale per l'autonomia strategica dell'Europa e per la credibilità della PSDC;

che una solida base industriale e tecnologica è essenziale per garantire la difesa e la sicurezza degli Stati membri dell'Unione, contribuendo nel contempo all'attuazione della PESC;

un ampliamento del ruolo dello Stato nell'ambito delle intese intergovernative relative alle operazioni di export dei materiali per la sicurezza e difesa, in particolare con i Paesi extra Unione europea e Nato, avrebbe l'effetto di:

determinare l'avvio di nuove e progressive cooperazioni internazionali, creando anche capacità operative comuni;

consentire un maggior controllo sull'utilizzo e sulla destinazione dei materiali;

aumentare la competitività delle nostre imprese, offrendo maggiori garanzie ai paesi terzi di una collaborazione stabile nel tempo e circa il supporto logistico e l'eventuale aggiornamento del prodotto,

tutto ciò premesso, impegna il Governo a:

integrare il processo normativo avviato nel 2013, in linea con il parere espresso dalla IV Commissione difesa e nel quadro dei limiti stabiliti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, introducendo, anche per i paesi terzi extra Ue e Nato e nell'ambito degli accordi da Governo a Governo di cui all'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, lo strumento autorizzativo della licenza globale di progetto e superando il concerto con il Ministero delle finanze di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185;

a integrare la normativa vigente in materia di accordi Governo/Governo – fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale (e sue diramazioni) e del Ministero della difesa (e sue diramazioni), nel pieno rispetto della legge n. 185 del 1990 – affinché si possa garantire l'attività di rappresentanza del Governo nell'ambito delle intese intergovernative relative alle operazioni di export dei materiali per la sicurezza e difesa, in particolare con i Paesi extra Unione europea e Nato.

BILANCIO (5^a)

Martedì 11 giugno 2019

Plenaria

168^a Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1016) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MANCA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo agli oneri derivanti dal Trattato di assistenza giudiziaria, che occorre acquisire conferma della congruità della quantificazione delle spese per la videoconferenza, di cui agli articoli 14 e 25, anche in relazione alle dotazioni tecnologiche delle Amministrazioni interessate. Per il resto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota di chiarimenti in risposta ai rilievi del relatore.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1017) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice LEONE (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, con riguardo al Trattato di estradizione, che in relazione ai criteri di determinazione dell'onere annuo per il trasferimento dei detenuti, di cui agli articoli 14 e 18, occorre chiedere conferma che l'ipotesi di 5 estradandi in Italia all'anno non sia sopravvalutata rispetto alla media dei detenuti italiani custoditi in Costa Rica, anche in confronto a situazioni comparabili. Con riguardo agli oneri derivanti dal Trattato di assistenza giudiziaria, occorre acquisire conferma della congruità della quantificazione delle spese per la videoconferenza, di cui agli articoli 14 e 25, anche in relazione alle dotazioni tecnologiche delle Amministrazioni interessate. Per il resto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1226) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore ZULIANI (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che, presso l'altro ramo del Parlamento, il rappresentante del Governo ha chiarito che le voci di spesa già individuate ai fini della determinazione degli oneri recati dal provvedimento non sono oggetto di aggiornamento e le attività previste dall'Accordo in esame sono svolte nei limiti degli stanziamenti già autorizzati e preordinati alle medesime attività. Preso atto di tali chiarimenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1251) Deputato MARINO ed altri. – Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice ACCOTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

La RELATRICE propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

(1276) Deputato RACHELLA ed altri. – Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto «Ponte Vecchio di Bassano», approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(299) Paola BOLDRINI ed altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia

(Parere alla 12^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica sul testo)

La relatrice PIRRO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, in relazione al testo, che il provvedimento inserisce la fibromialgia tra le malattie invalidanti (articolo 2), prevedendo il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie (articolo 3); altresì, viene disposta l'individuazione di centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia (articolo 4) e l'istituzione, presso il Ministero della salute, del registro nazionale della fibromialgia, con un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (articolo 5). Inoltre, l'articolo 6 dispone l'in-

serimento di idonei corsi di formazione relativi alla diagnosi ed ai protocolli terapeutici per la fibromialgia nel programma nazionale per la formazione continua in medicina, con una conseguente autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. L'articolo 7 stabilisce che il Ministero della salute promuova, d'intesa con le Regioni, studi e ricerche sulla fibromialgia. L'articolo 8 prevede che il Ministero del lavoro e quello della salute stipolino accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso al telelavoro delle persone affette da fibromialgia. L'articolo 9 conferisce al Ministero della salute il compito di promuovere periodiche campagne di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche relative alla fibromialgia. L'articolo 10 quantifica, infine, in 10 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020 l'onere complessivo del provvedimento, con copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa del fondo speciale del Ministero dell'economia e delle finanze (senza specificare se venga ridotta la parte corrente o quella in conto capitale). Per quanto di competenza, ferma restando la necessità di modificare il suddetto articolo 10, nonché le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6, aggiornando la decorrenza dell'onere al 2019, risulta comunque necessario chiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, al fine di acquisire elementi istruttori volti ad appurare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della relativa copertura.

In merito alle proposte emendative, occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo del disegno di legge, gli emendamenti 3.2, limitatamente alle lettere *b*) e *c*), 4.1, 6.2, 8.2 e 9.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI concorda con la necessità di acquisire la relazione tecnica sul testo del disegno di legge.

La Commissione conviene quindi di richiedere la relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'art. 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, chiedendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, elementi integrativi sulla composizione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, istituito dall'articolo 1, nonché sulla struttura amministrativa di supporto, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministra-

tiva recata dall'articolo 3. Con riferimento alle funzioni dell'Osservatorio, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), che fa riferimento alla promozione di studi e analisi finalizzati a formulare proposte e misure idonee alla riduzione del rischio negli ambienti più esposti. In merito all'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione della sicurezza sui luoghi di lavoro, chiede conferma che essa si limiterà ad uno scrutinio dei dati materialmente forniti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Chiede poi conferma che Agenas possa svolgere i compiti previsti dall'articolo 1, comma 2, ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 1.12, 1.13, 1.15 e 1.16 che prevedono ulteriori funzioni in capo all'Osservatorio. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.17 che, tra l'altro, conferisce all'Osservatorio il compito di pianificare l'installazione di sistemi di videosorveglianza presso tutte le strutture e i presidi sanitari. Occorre valutare gli analoghi emendamenti 1.24 e 1.26 che obbligano le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate a costituirsi parte civile nei processi per fatti di aggressione verso gli esercenti le professioni sanitarie. Occorre valutare la congruità della copertura della proposta 1.0.1 sulla costituzione di commissioni paritetiche. Occorre valutare, altresì, l'analogo emendamento 1.0.7 (privo di copertura). Occorre valutare l'emendamento 1.0.2 che rimette ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità con cui i presidi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto. Comporta maggiori oneri la proposta 1.0.3 che dispone l'istituzione di un presidio fisso di polizia presso le strutture ospedaliere. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 1.0.5 che prevede la promozione di campagne di sensibilizzazione e informative da parte del Ministero della salute. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 1.0.8 che attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale ai medici nell'esercizio delle loro funzioni. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 1.0.9 che dispone, da parte delle Regioni, l'organizzazione annuale di corsi di formazione per gli esercenti le professioni sanitarie. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di acquisire gli approfondimenti istruttori richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che appare opportuno richiedere la relazione tecnica aggiornata, prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, al fine di acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b*) e *c*), che prevedono, rispettivamente, la riduzione del fondo di parte corrente derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e la riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano nazionale di formazione. Occorre valutare, altresì, l'aggiornamento al triennio 2019-2021 della modulazione temporale della copertura di cui alla lettera *a*), posta a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. Andrebbe inoltre chiarita la portata finanziaria della relazione tecnica presentata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, laddove fa riferimento all'utilizzo delle disponibilità residue delle risorse utilizzate a copertura per coprire le spese di funzionamento derivanti dal maggior tempo scuola: al riguardo, si chiedono chiarimenti in termini di quantificazione delle disponibilità residue e di adeguatezza a fare fronte alle suddette spese di funzionamento.

In merito agli emendamenti, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.6 che sostituisce il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), sulla definizione dello stato giuridico ed economico degli insegnanti di educazione motoria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1100) PATUANELLI ed altri. – Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico

(Parere alla 7^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica sul testo)

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre verificare, con riguardo al comma 1, la disponibilità delle risorse nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, che risulta essere già stato oggetto di riparto con decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2018. Ravvisa inoltre l'esigenza, in caso di eventuale capienza del fondo, di quantificare lo stanziamento destinato a finanziare il piano triennale di interventi. Alla luce di tali rilievi, occorre valutare l'esigenza di richiedere sul testo la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

In merito agli emendamenti, occorre verificare, anche in relazione al testo, i profili finanziari delle analoghe proposte 1.1 e 1.2, integralmente sostitutive del provvedimento, nonché dell'emendamento 1.3, sostitutivo del comma 1, i quali dispongono, per la realizzazione degli interventi del piano straordinario, uno stanziamento a favore degli enti locali di 50 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021, a valere sulla quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio per il 2019, assegnata al MIUR. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.4, che incrementa le risorse del piano triennale fino ad un miliardo di euro mediante innalzamento delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto. Occorre valutare in relazione al testo la proposta 1.5, che riserva alla progettazione e agli studi di fattibilità una quota, da definire in sede attuativa, delle risorse stanziata per il piano triennale. Con riguardo all'emendamento 1.0.1, che estende temporaneamente l'ambito di applicazione della procedura negoziata per gli interventi di edilizia scolastica, chiede conferma dell'assenza di oneri, in relazione ai profili di compatibilità con la disciplina europea.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

La Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'art. 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. – Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all'articolo 2 del provvedimento, che appare necessario avere chiarimenti sulle modalità di copertura degli oneri derivanti dalla nomina del Commissario. Nel rilevare infatti che, in linea di principio, sarebbe più in linea con le regole di contabilità individuare direttamente nel provvedimento il soggetto destinato ad assumersi i costi della gestione commissariale, osserva che il testo in esame si discosta anche dal precedente più rilevante, rappresentato dalla legge 3 agosto 2009, n. 117, sul distacco di altri sette comuni dalle Marche a favore dell'Emi-

lia-Romagna: in tal caso, infatti, era stato previsto che il Commissario fosse nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione chiamata, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, a sostenere gli oneri connessi all'attività del Commissario. La previa intesa era stata posta dalla Commissione bilancio come condizione al parere favorevole, al fine di dare certezza alla previsione di invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Nel testo in esame, invece, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, non è prevista l'intesa, atteso che la nomina del Commissario è effettuata dal Ministro dell'interno sentite le regioni Emilia-Romagna e Marche nonché la provincia di Rimini. Tale procedura potrebbe non assicurare che gli oneri per il funzionamento del Commissario siano posti a carico di una amministrazione dotata nel proprio bilancio dell'effettiva disponibilità delle risorse occorrenti a sostenere le spese. In relazione a tale profilo è opportuno acquisire elementi informativi ulteriori. Infine, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 8, dell'articolo 2.

In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire gli approfondimenti istruttori richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, al fine di chiarire, in particolare, i profili di cui si dà analiticamente conto. Nel dettaglio, in relazione all'articolo 3 relativo ai commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale, rileva che, al comma 5, pur essendo stato eliminato, nel corso dell'esame in prima lettura, il diritto al riconoscimento del rimborso delle spese documentate per i commissari non residenti, non sembra essere stata modificata la relativa autorizzazione di spesa, con possibile eccesso di copertura. Sempre con riguardo al medesimo articolo 3, comma 5, laddove reca la ripartizione della spesa sui due esercizi finanziari (2019 e 2020), per una quota pari a nove mesi per esercizio, rileva tuttavia che, essendo il decreto entrato in vigore il 3 maggio scorso, l'importo per l'esercizio corrente potrà al massimo essere di 8 mesi, mentre quello per il 2020 sarà invece pari a 10 mesi, considerato che l'articolo 15, comma 1, prevede l'applicazione delle disposizioni del Capo I (incluso l'articolo 3), per diciotto mesi dalla

data di entrata in vigore del decreto. Per quanto riguarda l'articolo 5, comma 3, chiede conferma della sostenibilità del compenso per il commissario straordinario di liquidazione con onere a carico della massa passiva degli enti per i quali sarà disposta la gestione straordinaria. Relativamente all'articolo 6, comma 3, chiede una rassicurazione sul fatto che la revoca delle misure già adottate in contrasto con la nuova programmazione di edilizia sanitaria non determini oneri conseguenti all'avvio di contenziosi giudiziari. Con riguardo all'articolo 6, comma 5, che autorizza, in favore della Regione Calabria, per l'anno 2019, una spesa di circa 82,1 milioni di euro per l'ammodernamento tecnologico, a valere sulle risorse dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 in tema di interventi di ristrutturazione edilizia ospedaliera, di ammodernamento tecnologico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, chiede rassicurazioni volte ad escludere che dalla spesa ivi autorizzata derivi un pregiudizio per interventi già programmati o avviati da altre regioni. In merito all'articolo 8 sul supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), occorre acquisire conferma dell'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione di Agenas utilizzato a copertura dal comma 4. Per quanto concerne poi l'utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente per la copertura degli effetti sul fabbisogno e l'indebitamento netto nel 2019 e 2020, rappresenta la possibile dequalificazione della spesa derivante dal ricorso a risorse in conto capitale per fare fronte ad oneri di natura corrente. Chiede poi un chiarimento sugli effetti finanziari dei commi da 1 a 3 dell'articolo 11, al fine di appurare che le previsioni ivi recate in materia di spesa per il personale degli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sia compatibile con il rispetto del limite delle risorse già stanziato e coerente con i piani triennali dei fabbisogni del personale, in modo peraltro da garantire la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14, comma 3. In merito al comma 4-ter del medesimo articolo 11, andrebbe confermato che la misura ivi prevista dello sblocco del *turn over* in favore delle regioni soggette a piano di rientro e/o commissariate espliciti i suoi effetti nei rigorosi limiti delle risorse già previste a legislazione vigente. Con riguardo all'articolo 12, comma 2, che consente alle aziende e agli enti del servizio sanitario nazionale di assumere a tempo determinato e parziale i medici e i veterinari in formazione specialistica utilmente collocati in graduatoria, chiede conferma della compatibilità di tale previsione con il rispetto delle disponibilità di bilancio e dei limiti di spesa previsti dalla disciplina vigente. Analoga richiesta attiene al comma 3 del medesimo articolo 12, ai fini dell'accesso dei laureati in medicina al corso di formazione specifica di medicina generale. Per quanto concerne l'articolo 12, comma 6, lettera a), chiede un chiarimento circa la compatibilità con l'assenza di oneri per la finanza pubblica della previsione sulla presenza di psicologi nell'ambito delle strutture dei medici di medicina generale. Altresì, andrebbe chiarita la portata finanziaria della lettera b), laddove prevede modalità e forme di incentivo per i medici in modo da garantire il servizio nelle zone

carenti di personale medico, nonché specifiche misure alternative volte a compensare l'eventuale rinuncia agli incarichi assegnati. Chiede poi conferma, in merito all'articolo 13, comma 1-*bis*, dell'effettiva presenza nell'organico dell'Agenzia italiana del farmaco di un numero adeguato di posti dirigenziali di livello non generale, tale che la soppressione di quelli necessari per la copertura dei nuovi posti di livello dirigenziale generale non comprometta la funzionalità dell'Agenzia. Inoltre, andrebbe assicurata la piena realizzabilità della soppressione dei posti dirigenziali senza che si determinino contenziosi. In relazione all'articolo 14, comma 1, chiede una rassicurazione sul fatto che l'ammontare delle risorse del fondo *pay-back* vincolato alla copertura del piano di rientro aziendale non sia già destinato a misure di altra natura. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 74/2019 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che si stanno effettuando i dovuti approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione

(Parere all'11^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che si è in attesa di acquisire le risposte della Ragioneria generale sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare

(Parere alla 4^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione dei senatori una nota del Ministero della difesa sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 marzo.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i dovuti approfondimenti sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. – Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. – *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. – *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(Parere alla 1^a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica richiesta sul testo base del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. – *Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare*

(Parere alla 12^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(594) GIROTTO ed altri. – *Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale*

(Parere alla 10^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(658) Nunzia CATALFO ed altri. – *Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario*

(Parere all'11^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il presidente PESCO sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. – Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(Parere alla 7^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(770) PATUANELLI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

(Parere alla 12^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(728) VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9^a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 10 aprile scorso era rimasto in sospeso l'esame di alcune proposte emendative.

Il sottosegretario BITONCI, nel mettere a disposizione una nota di approfondimento, formula una valutazione non ostativa sulle proposte 3.2, 3.2 (testo 2), 4.3 e 4.3 (testo 2), condizionata alla modifica dell'articolo 10 nel senso indicato dall'emendamento 10.1 (testo 2).

Esprime poi un avviso non ostativo sulle proposte 3.2 (testo 2)/1 e 7.0.1 (testo 2)

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), alla luce dell'avviso espresso dal Governo, propone quindi l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emenda-

menti precedentemente accantonati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 3.2 (testo 2)/1 e 7.0.1 (testo 2). Con riguardo agli emendamenti 3.2, 3.2 (testo 2), 4.3 e 4.3 (testo 2), il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modifica dell'articolo 10 nel senso indicato dalla proposta 10.1 (testo 2).».

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 12 giugno 2019, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo. Comunica che la seduta pomeridiana resta confermata per le ore 15, fermo restando che, in caso di prolungamento oltre tale orario dei lavori dell'Assemblea, la Commissione si riunirà dieci minuti dopo la fine dell'Aula.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 11 giugno 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 28

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 14,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

111^a Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Villarosa.*

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Anto-
nino Maggiore, direttore dell'Agenzia delle entrate, accompagnato dal
dottor Paolo Valerio Barbantini, dal dottor Paolo Savini, dal dottor Luigi
Favé e dal dottor Sergio Mazzei.*

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BAGNAI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di semplificazione del sistema tributario e del rapporto tra contribuenti e fisco: audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 9 maggio.

Il presidente BAGNAI introduce l'audizione.

Ha la parola il dottor MAGGIORE, il quale svolge una relazione.

Intervengono successivamente per porre quesiti i senatori D'ALFONSO (PD), SAVIANE (L-SP-PSd'Az), TURCO (M5S), FENU (M5S), LANNUTTI (M5S) e Donatella CONZATTI (FI-BP) .

Intervengono in risposta il dottor MAGGIORE e il dottor SAVINI.

Il presidente BAGNAI conclude la procedura informativa in titolo e comunica che la documentazione acquisita sarà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 16,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2019 (n. 84)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722. Esame. Parere favorevole)

Il relatore SAVIANE (L-SP-PSd'Az) dà conto dell'andamento negli anni scorsi delle lotterie nazionali, specificando che da questo deriva la scelta di abbinamento alla sola Lotteria Italia di cui allo schema di decreto ministeriale in esame.

Il sottosegretario VILLAROSA rimarca la generale diminuzione di interesse nei confronti delle lotterie a estrazione differita, che ha cagionato la mancanza di richieste di abbinamento.

Il senatore LANNUTTI (M5S) sostiene l'urgenza di iniziative pubbliche mirate a contrastare la tendenza alla ludopatia.

Il sottosegretario VILLAROSA fa presente l'elevato aumento degli introiti a favore dello Stato nell'ultimo decennio relativi al settore dei giochi e conviene sulla necessità di porre la dovuta attenzione alla diffusione di comportamenti patologici.

Il senatore DI PIAZZA (M5S) sollecita l'impegno della Commissione rispetto alla questione richiamata.

Il relatore SAVIANE (L-SP-PSd'Az) propone l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è quindi posta in votazione, risultando approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TURCO (M5S) rileva che l'articolo 9 del decreto-legge n. 35 prevede lo svolgimento di un'attività di collaborazione da parte del Corpo della Guardia di finanza in favore del commissario *ad acta* della Regione Calabria, nonché degli eventuali commissari straordinari e commissari straordinari di liquidazione nominati ai sensi dei precedenti articoli. I commissari summenzionati possono avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per lo svolgimento di attività dirette al contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari connessi all'attuazione nella Regione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario.

La definizione delle modalità operative della collaborazione e delle procedure di ristoro degli oneri sostenuti dal Corpo è demandata ad un'apposita convenzione tra il Ministero della salute ed il Corpo della Guardia

di finanza. Riguardo a questi ultimi, viene prevista un'autorizzazione di spesa, pari a 160.000 euro per il 2019 e a 320.000 euro per il 2020. Sussiste inoltre, ai sensi del codice dell'ordinamento militare, la possibilità di stipulazione, tra il Corpo della Guardia di finanza e soggetti pubblici e privati, di permute di materiali o prestazioni.

Le disposizioni in esame, ai sensi del successivo articolo 15, comma 1, si applicano per diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.30.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 11 giugno 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 52

Presidenza della Vice Presidente
MONTEVECCHI

Orario: dalle ore 10,50 alle ore 11,40

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR ENRICO MEZZETTI, PROFESSORE DI DIRITTO PENALE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 641 (FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE, AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA)

Plenaria

80^a Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Manfred Spitzer.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107» (n. 86)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 182 e 184, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esame e rinvio)

La relatrice GRANATO (*M5S*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, che introduce disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 66 del 2017, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione della legge cosiddetta «Buona scuola», n. 107 del 2015.

Come riferisce la relazione governativa, con lo schema di decreto legislativo si intende «rimediare ad alcune difficoltà insorte nella prima applicazione» del decreto legislativo n. 66 del 2017, nonché «assicurare una maggiore partecipazione dei portatori di interessi nelle decisioni concernenti le misure educative a favore degli alunni con disabilità» e garantire supporto alle scuole nella realizzazione dell'inclusione. Dopo aver ricordato le criticità riscontrate e gli obiettivi specifici dell'intervento correttivo, illustra i contenuti dello schema in titolo soffermandosi sull'introduzione del principio «dell'accomodamento ragionevole», sulle modifiche concernenti il profilo professionale dei collaboratori scolastici, nonché sulle modifiche alla disciplina relativa all'accertamento della condizione di disabilità delle persone in età evolutiva e al profilo di funzionamento. Riferisce quindi in merito alle modifiche della procedura di definizione del Progetto individuale, a quelle concernenti il Piano educativo individualizzato (PEI), che si prevede venga elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, istituito presso ciascuna scuola e a quelle che riguardano il Piano per l'inclusione.

Lo schema di decreto legislativo disciplina i Gruppi per l'inclusione scolastica: le modifiche riguardano i Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT), costituiti per ciascun ambito territoriale provinciale o a livello delle città metropolitane maggiori, e i Gruppi di lavoro per l'inclusione (GLI). Presso ogni scuola sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione, al fine di definire il PEI e di verificare il processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno. Viene inoltre modificata la procedura per la richiesta complessiva di posti di sostegno e si dispone in merito alla formazione dei docenti per il sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Per favorire la continuità del progetto didattico, si stabilisce che, per i posti di sostegno, possono essere proposti ai docenti con contratto a tempo determinato e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico (requisito non presente a legislazione vigente) ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo.

Richiama infine le norme sull'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sull'istruzione domiciliare, nonché quelle in tema di decorrenze e le norme transitorie.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Spazio europeo della ricerca: far progredire insieme l'Europa della ricerca e dell'innovazione (COM(2019) 83 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 15)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il relatore MARILOTTI (*M5S*) presenta e illustra una proposta di risoluzione favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario GIULIANO esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire e previo accertamento della presenza del prescritto numero legale, la proposta di risoluzione del relatore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ROMEO ed altri. – Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù

(625) Donatella CONZATTI ed altri. – Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici

(646) CASTALDI ed altri. – Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. – Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 7 emendamenti al disegno di legge n. 992, assunto a base dell'esame congiunto, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. – *Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti*

(753) PITTONI ed altri. – *Modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abolizione della chiamata diretta dei docenti*

(880) Loredana DE PETRIS. – *Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abrogazione delle disposizioni in materia di chiamata diretta dei docenti*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, da ultimo rinviata nella seduta pomeridiana del 30 gennaio.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di differire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 763, assunto a base della discussione congiunta, che era stato riaperto nella seduta del 6 giugno, alle ore 14 di mercoledì 19 giugno.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1146) Deputati GALLO ed altri. – *Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica*, approvato dalla Camera dei deputati

(647) Michela MONTEVECCHI ed altri. – *Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 9 emendamenti al disegno di legge n. 1146, assunto a base della discussione congiunta, pubblicati in allegato al resoconto.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(233) *Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in materia di insegnamento di «Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea»*

(303) *Paola BOLDRINI e Assuntela MESSINA. – Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria*

(610) *Barbara FLORIDIA ed altri. – Disposizioni in materia di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta*

(796) *ROMEO ed altri. – Introduzione dell'insegnamento curricolare di educazione civica nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione del voto in condotta*

(863) *Simona Flavia MALPEZZI ed altri. – Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di «Cittadinanza e Costituzione»*

(1264) *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare

- e della petizione n. 238 ad essi attinente

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) illustra i disegni di legge in titolo. Ricorda preliminarmente l'attuale disciplina che, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ha previsto iniziative di sensibilizzazione e di formazione del personale al fine di favorire l'acquisizione, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, delle conoscenze e delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione, nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse.

Si sofferma quindi, in primo luogo, sul disegno di legge n. 1264, approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato risultante dall'abbinamento di numerose proposte legislative, che prevede l'introduzione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione e l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile nella scuola dell'infanzia. Tale insegnamento, attivato a decorrere dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, è oggetto di valutazione periodica e finale, espressa in decimi; per tale insegnamento l'orario non può essere inferiore a 33 ore annue – prevedendosi un'ora a settimana – nel monte ore obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. A un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è affidata la definizione di linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, sono promosse

l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva ed è inclusa l'educazione alla cittadinanza digitale.

Dopo aver riferito sulle restanti disposizioni, passa a illustrare gli altri disegni di legge, sottoscritti dalle diverse forze politiche.

Illustra il disegno di legge n. 233, che inserisce una nuova materia di insegnamento, denominata «Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea», esclusivamente nel secondo ciclo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della legge; il disegno di legge n. 303, che inserisce l'insegnamento obbligatorio dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nelle scuole primarie e secondarie; il disegno di legge n. 610, che introduce l'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta nell'ambito delle discipline curriculari obbligatorie delle scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado, con un monte ore mensile non inferiore a quattro – prevedendo un'ora a settimana – indipendente e autonomo; il disegno di legge n. 796, che prevede l'introduzione dell'educazione civica come disciplina curriculare nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado con un monte ore annuale di 33 ore, la partecipazione degli studenti negli organi collegiali e la valutazione del comportamento; il disegno di legge n. 863 il quale mira al potenziamento dell'insegnamento già esistente di Cittadinanza e Costituzione, che diventa oggetto di autonoma valutazione in sede di scrutinio.

Riferisce infine sulla petizione in titolo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore *MARILOTTI (M5S)*, nel manifestare apprezzamento per le iniziative in titolo, ricorda come nelle ore dedicate all'educazione civica, affidate a docenti di storia, abbia trovato spazio lo studio delle storie locali, che risponde a un'esigenza assai sentita sul territorio nazionale; manifesta la preoccupazione che tale opportunità possa venire meno, in mancanza di un esplicito richiamo nel testo normativo, che egli quindi auspica.

Il senatore *CANGINI (FI-BP)* si unisce alle considerazioni svolte dal senatore Marilotti; manifesta poi le proprie perplessità per il riferimento, a suo giudizio troppo insistito, all'educazione alla cittadinanza europea, paventando il rischio che l'accento su tale ambito di insegnamento finisca paradossalmente per allontanare gli studenti dai temi concernenti l'Unione europea.

Ha quindi la parola la senatrice *MALPEZZI (PD)*, la quale auspica si possano correggere, nel corso della seconda lettura, le criticità a suo avviso presenti del testo approvato dalla Camera dei deputati; si riferisce, in particolare al superamento della previsione originaria di un'ora aggiun-

tiva per lo studio della materia e alla mancanza di indicazioni circa gli strumenti considerati utili a diffondere non solo la conoscenza delle norme bensì l'esercizio delle competenze, segnalando l'opportunità di valorizzare le migliori esperienze già in essere.

Il senatore RAMPI (*PD*) ritiene che vi sia una generale condivisione sull'opportunità di introdurre l'insegnamento dell'educazione civica, ma che vi siano proposte diverse circa le modalità con le quali realizzare tale obiettivo; egli teme si possa incorrere in un eccesso valutativo, che dovrebbe invece essere evitato: l'educazione alla cittadinanza non dovrebbe infatti essere orientata al mero conseguimento di una votazione, in un'ottica ormai superata e riduttiva.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1100) PATUANELLI ed altri. – Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 6 emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per l'indagine conoscitiva che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento: audizione del professor Manfred Spitzer, neuropsichiatra

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo.

Ha quindi la parola il professor SPITZER, che svolge il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti i senatori CANGINI (*FI-BP*), RAMPI (*PD*), Michela MONTEVECCHI (*M5S*), MARILOTTI (*M5S*) e Orietta VANIN (*M5S*).

Risponde il professor SPITZER.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Spitzer e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO DELL'UNIONE EUROPEA
N. COM(2019) 83 DEFINITIVO
(Doc. XVIII, n. 15)**

La 7^a Commissione,

esaminata la relazione biennale sui progressi compiuti nel Sistema europeo della ricerca (SER) con riferimento al periodo 2016-2018, basata su alcuni indicatori che «misurano» lo stato di attuazione delle seguenti sei priorità del SER:

1. maggiore efficacia nei sistemi nazionali di ricerca;
2. cooperazione e concorrenza transnazionali;
3. mercato del lavoro aperto per i ricercatori;
4. parità di genere e integrazione di genere nella ricerca;
5. circolazione, accesso e trasferimento delle conoscenze scientifiche, compreso l'accesso aperto;
6. cooperazione internazionale;

considerato che il ritmo di crescita degli indicatori ha registrato un rallentamento e che persistono ampie disparità tra i Paesi a livello sia di prestazione sia di tassi di crescita, come risulta dalla tabella 1 allegata alla relazione;

tenuto conto che gli Stati membri hanno elaborato piani di azione nazionale relativi al SER, che dovrebbero essere maggiormente coordinati e monitorati, e che la Commissione europea propone dunque un maggiore impegno per intensificare gli sforzi congiunti a tutti i livelli, una riforma dei sistemi nazionali di ricerca e innovazione, un miglior funzionamento del SER;

apprezzata la predisposizione di una serie di programmi per il prossimo periodo di finanziamento 2021-2027, di uno strumento europeo per la realizzazione delle riforme e di un pilastro dedicato al SER nell'ambito del prossimo programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte Europa»;

con riferimento alla priorità n. 1, rilevati:

- un aumento del tasso di crescita annuo dell'eccellenza della ricerca, pari ad una media europea del 3,2 per cento, tuttavia in diminuzione rispetto al periodo 2010-2013, con un tasso di crescita dell'eccellenza della ricerca pari al 3,6 per cento in Italia;
- la necessità, secondo la Commissione, di un coordinamento più efficace tra le strategie nazionali di ricerca e innovazione, di un equilibrio

più soddisfacente tra i finanziamenti stanziati su base competitiva e quelli «istituzionali» e di maggiori investimenti in ricerca e sviluppo;

sulla priorità n. 2, registrato un calo degli stanziamenti pubblici in ricerca e sviluppo in rapporto al PIL in quasi tutti i Paesi, benché vi sia un tasso di crescita annuo del 3,9 per cento, tale per cui risulta necessario un aumento della partecipazione attiva ai partenariati pubblico-pubblico, con conseguente monitoraggio e valutazione, migliorando anche le *governance* nazionali;

in ordine alla priorità n. 3, riscontrati:

– una diminuzione delle offerte di lavoro pubblicate sul portale europeo EURAXESS, dedicato alla mobilità dei ricercatori, anche forse per l'uso di portali alternativi nazionali;

– una crescita media annua della percentuale di dottorandi che possiedono la cittadinanza di un altro Stato membro nonché della percentuale di ricercatori soddisfatti per il processo di selezione nel proprio istituto di ricerca;

– un ampio divario tra i Paesi UE in termini di apertura del mercato del lavoro e di opportunità di sviluppo della carriera per i ricercatori;

quanto alla priorità n. 4, evidenziato un aumento, pari all'1 per cento all'anno, della percentuale di donne che occupano posti di ricerca di altissimo livello, sebbene con profonde differenze tra i Paesi e nonostante il persistere di una disparità di genere anche in termini di divari retributivi e opportunità di carriera;

riguardo alla priorità n. 5, rilevati la disomogeneità nelle politiche a sostegno della circolazione delle conoscenze e un calo nei finanziamenti privati a favore di università e istituti pubblici di ricerca;

relativamente alla priorità n. 6, considerati l'aumento delle copublicazioni con Paesi non appartenenti al SER e la diversificazione degli strumenti di cooperazione internazionale – dagli accordi bilaterali, all'istituzione di centri di ricerca, alle strategie per l'internazionalizzazione della scienza e della tecnologia – sebbene permanga una criticità nell'insufficienza di risorse umane e finanziarie da dedicare all'istituzione e alla gestione di partenariati internazionali;

formula una risoluzione favorevole, segnalando che sull'accesso aperto all'informazione scientifica, date le molteplici soluzioni adottate dai diversi Paesi e gli ostacoli correlati fra l'altro al diritto d'autore, ai costi e alla riservatezza, l'Italia sta definendo una nuova disciplina con i disegni di legge AS nn. 1146 e 647, finalizzati ad allineare la normativa italiana alle previsioni e alle tempistiche della raccomandazione della Commissione europea del 2012.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1146

Art. 1.

1.1

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, alinea, dopo le parole: «di cui al primo periodo», inserire le seguenti: «, corredate di licenza d'uso aperta, che ne autorizzi la copia, la modifica e la condivisione.».

1.2

PITTONI

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera b) e al comma 2, capoverso «Art. 42-bis», sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi» e le parole: «dodici mesi» e «un anno» con le seguenti: «diciotto mesi».

1.3

RAMPI

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi» e le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

1.4

PITTONI

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente

disposizione, e per i contratti già in essere, alla conclusione dei termini contrattuali previsti dalla normativa vigente al momento della stipula del contratto.»

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sostituire l'alinea con il seguente: «il comma 2 è sostituito dai seguenti:».

1.5

PITTONI

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sostituire l'alinea con il seguente: «il comma 2 è sostituito dai seguenti:».

1.6

PITTONI

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, alinea, prima delle parole: «Al fine di ottimizzare» premettere i seguenti periodi: «È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Tavolo tecnico per l'Open Access. Il Tavolo è costituito dalle associazioni di categoria rappresentative della comunità editoriale e scientifica, dall'Agenzia per l'Italia Digitale e dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni. Il Tavolo tecnico provvede, in particolare, all'emanazione del parere di cui al presente comma. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso 3, nell'alinea, dopo le parole: «e le attività culturali» aggiungere le seguenti: «acquisito il parere del Tavolo di cui al periodo precedente».

1.7

PITTONI

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, alinea, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «della ricerca,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni di categoria rappresentative della comunità editoriale e scientifica,»;*

b) *dopo le parole: «attività culturali,» inserire le seguenti: «, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze».*

1.8

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per promuovere la diffusione dell'informazione scientifica e culturale in modo da favorire l'integrazione delle iniziative attuate da pubbliche amministrazioni con le iniziative a favore della scienza aperta promosse e attuate in ambito nazionale, europeo e internazionale;».

1.9

RAMPI

Sopprimere il comma 2.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1100**

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)* – 1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95.

3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2021" e all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019"».

1.2

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico*) – 1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95.

3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021" e all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019"».

1.3

IANNONE

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

1-bis. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. E' corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95.».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

1.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quota parte dei maggiori risparmi, fino a un limite massimo di 1.000 milioni di euro, derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies»;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sono soppresse le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli e 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici).

1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

1-quater. Le disposizioni dei commi 1-bis e 1-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge. 1-quinquies. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 1-bis a 1-ter».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole. «a carico della finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «salvo quanto previsto dai commi 1 e 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies».

1.5

LONARDO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle modalità di finanziamento degli interventi di cui al comma 1 sono garantite le risorse necessarie alla progettazione e agli studi di fattibilità degli stessi.».

1.0.1

IANNONE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di agevolare gli enti locali nell'affidamento degli interventi di edilizia scolastica e al fine garantire la sicurezza degli edifici adibiti ad uso scolastico, gli enti locali beneficiari di finanziamenti statali possono affidare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e limitatamente al triennio 2019-2021, i lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Gli edifici scolastici pubblici oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere sui finanziamenti e contributi statali mantengono la destinazione ad uso scolastico almeno per 5 anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 992

Art. 1.

1.1

IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo le parole: «strumento di apprendimento cognitivo,» inserire le seguenti: «di socializzazione, rispetto delle regole, rispetto di sé e degli altri, coesione e integrazione sociale e tutela dell'infanzia,».

1.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riservare l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria ai soggetti in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria, conseguita ai sensi della normativa vigente, unitamente a uno dei seguenti titoli:

1) laurea magistrale nella classe LM-67 "Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative" o nella classe LM-68 "Scienze e tecniche dello sport" oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233;

2) laurea nella classe L-22 "Scienze delle attività motorie e sportive", oppure diploma conseguito presso gli ex Istituti superiori di educazione fisica, oppure titolo di studio equiparato alle predette ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2012, n. 44;».

1.3

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «a soggetti» inserire le seguenti: «che svolgano e che abbiano svolto attività di formazione in servizio e aggiornamento degli insegnanti, con specifico riferimento al valore educativo dell'attività motoria e che siano».

1.4

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole: «laurea nella classe L-22 "Scienze delle attività motorie e sportive"» con le seguenti: «conseguimento di 60 CFU erogati presso i corsi di laurea nella classe LM-67 "Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport"».

1.5

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) abilitazione all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialista, con una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».

1.6

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) definire lo stato giuridico ed economico dell'insegnante di educazione motoria nella scuola primaria con apposita sequenza contrattuale da attivarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge;».

1.7

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis*) prevedere che il 5 per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sia destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 53

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 16,30 alle ore 17,20

*AUDIZIONI INFORMALI IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 244 (ESAMI DI
STATO CONCLUSIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE)*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 11 giugno 2019

Plenaria

77^a Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Galli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.

Se non ci sono osservazioni sarà dunque attivata la trasmissione della seduta tramite il circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il decreto-legge in esame, al quale sono state apportate modifiche e integrazioni nel corso dell'esame svolto presso la Camera dei deputati e che reca nel Capo I un complesso di norme emergenziali per il Servizio sanitario della Re-

gione Calabria, nel Capo II norme urgenti concernenti il settore sanitario, con particolare riferimento al personale, alla formazione e alla carenza di farmaci e nel Capo III disposizioni finanziarie, transitorie e finali.

Le disposizioni di interesse per l'8ª Commissione sono contenute nell'articolo 6 e riguardano gli appalti, servizi e forniture degli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria.

In particolare, l'articolo prevede che tali enti si avvalgano esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da Consip S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, che siano superiori alle soglie di rilevanza comunitaria. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria.

Nell'illustrare tale previsione, che non è stata oggetto di modifiche nel corso dell'esame presso la Camera, la relazione di accompagnamento del provvedimento ha sottolineato come essa renda obbligatorio il ricorso, già possibile a legislazione vigente, alla Consip S.p.A. o alle centrali di committenza di altre regioni al fine di superare una situazione estremamente critica, che ha generato gravi disfunzioni.

Nel caso in cui gli appalti di lavori, servizi e forniture da affidare siano inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, l'articolo dispone che il Commissario *ad acta* stipuli con l'Autorità nazionale anticorruzione un protocollo d'intesa al quale gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria sono tenuti ad adeguarsi. Una disposizione introdotta dalla Camera specifica che fino alla stipulazione di tale protocollo restano in vigore le norme e le procedure vigenti.

Al fine di assicurare la coerenza e la fattibilità degli interventi individuati dagli atti di programmazione contemplati dalla legislazione vigente e nell'ambito delle risorse assegnate, si prevede poi l'adozione di un Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione Calabria. Con l'approvazione del Piano, predisposto dal Commissario *ad acta* ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con vari Ministri tra i quali quello delle infrastrutture e dei trasporti, sono revocate le misure già adottate in contrasto con la nuova programmazione.

È inoltre stabilito che per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, da finanziare tramite le risorse e le procedure stabilite dalla legislazione vigente e per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non sia stato ancora definito il livello di progettazione richiesto per l'attivazione dei programmi di investimento e appalto dei lavori, gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria possano avvalersi, previa convenzione, di Invitalia S.p.A. quale centrale di committenza, nonché delle altre strutture

previste all'uopo da disposizioni di legge. Una disposizione introdotta dalla Camera specifica che tale convenzione può essere stipulata anche per l'attuazione degli interventi già inseriti negli accordi di programma stipulati in materia tra le amministrazioni centrali, le regioni e gli altri soggetti pubblici interessati.

Specifiche risorse finanziarie, già stanziata a legislazione vigente, vengono infine destinate, per il 2019, all'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico nella Regione Calabria, con particolare riferimento alla sostituzione e al potenziamento delle tecnologie rientranti nella rilevazione del fabbisogno 2018-2020 del Ministero della salute, al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie.

Il presidente COLTORTI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*) illustra i contenuti della questione pregiudiziale che il Gruppo di Forza Italia si appresta a presentare in Aula, lamentando che il provvedimento in esame consentirà al Governo di gestire interamente la sanità calabrese, per il tramite di un sistema commissariale che viene irrigidito e ampliato, nonostante che esso non abbia finora prodotto alcun risultato positivo.

In conclusione, esprime un parere fortemente negativo sia nel merito che nel metodo.

Il relatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), ricordato che la Commissione è chiamata ad esprimersi esclusivamente sui profili di sua competenza, dà lettura di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente COLTORTI, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole del Relatore, che risulta approvato.

IN SEDE REDIGENTE

(1105) COLTORTI ed altri. – Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile
(Discussione e rinvio)

Il presidente COLTORTI informa che, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Regolamento, della procedura verrà redatto resoconto stenografico.

Il relatore DESSÌ (*M5S*) illustra il provvedimento in esame, che introduce disposizioni per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile.

La relazione che accompagna il disegno di legge evidenzia come le offerte nel mercato delle telecomunicazioni spesso non contengano le in-

formazioni basilari necessarie a fornire all'utente la possibilità di scegliere la tariffa più conveniente in funzione dei servizi offerti. L'obiettivo è quindi quello di rendere maggiormente trasparenti e comprensibili le proposte tariffarie dei vari operatori, in modo che gli utenti siano messi nelle condizioni di compiere le loro scelte in maniera più consapevole e conveniente.

Il testo si compone di un solo articolo, che integra l'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, con il quale sono stati disciplinati la ricarica nei servizi di telefonia mobile e la trasparenza e la libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi *internet*.

In particolare, le nuove disposizioni specificano che gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto di fornitura, in ogni caso senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del consumatore (comma 1, lettera *a*)).

È poi attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'ulteriore compito di garantire che gli operatori dei servizi di telefonia mobile assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari, utilizzando una comunicazione semplice, che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati (comma 1, lettera *b*)).

La previsione, già presente nella legislazione vigente, che l'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori di telefonia debba evidenziare tutte le voci che la compongono è quindi integrata con il divieto, per gli operatori, di proporre offerte e messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi che contengano l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari (lettera *c*)).

Viene introdotta la definizione dei servizi ancillari di telefonia mobile, chiarendo che si tratta dei costi di attivazione del servizio, di attivazione o fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di *software* e applicazioni, e di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile, la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

Si stabilisce infine che il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto di attivazione della scheda SIM, inclusi i servizi ancillari, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario (lettera *d*)).

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*) ritiene il provvedimento condivisibile in linea di principio, ma chiede che sia data la possibilità ai componenti della Commissione di approfondirne il contenuto per verificare se sia possibile fornire qualche contributo.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) condivide la richiesta del senatore Mallegni e propone di fissare un termine entro il quale i Gruppi possano indicare i nominativi dei soggetti da audire.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) chiede quali siano gli intendimenti in merito alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di estendere i principi di trasparenza che animano il provvedimento in questione anche ad altri settori, quali quelli del gas e dell'energia elettrica.

Il PRESIDENTE propone di fissare a giovedì 13 giugno il termine entro il quale i Gruppi dovranno indicare i nominativi dei soggetti da audire. Il termine per la presentazione degli emendamenti verrà fissato successivamente.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento. Contributo della Commissione europea per la riunione dei leader del 19-20 settembre 2018 a Salisburgo (COM(2018) 630 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 ottobre 2018.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Non essendoci richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento al disegno di legge n. 787 (mezzi elettrici negli *hub* aeroportuali), il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 2.3 e 2.6. Sono stati inoltre presentati gli emendamenti 2.1 (testo 3), 2.5 (testo 2) e 3.100 (pubblicati in allegato), che sono stati trasmessi alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per i prescritti pareri. Per tale motivo, l'esame del provvedimento avrà luogo in altra seduta.

Il PRESIDENTE ricorda inoltre che il calendario della settimana corrente prevede un'ulteriore seduta giovedì 13 alle ore 12 per il seguito degli argomenti non conclusi e, in particolare, laddove pervengano i prescritti pareri, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1251 sulle ferrovie turistiche.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*) chiede se sia possibile anticipare la seduta di giovedì a mercoledì sera, al termine dei lavori dell'Aula.

Il presidente COLTORTI propone dunque di fissare una nuova seduta per domani, mercoledì 12 giugno, alle ore 18 o al termine dei lavori dell'Aula, se successivo, confermando la seduta di giovedì mattina alle 12 laddove per mercoledì non giungessero i prescritti pareri.

La Commissione conviene.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Presidente di valutare la possibilità di inserire nel calendario dei lavori della settimana l'audizione di Coopservice.

Il presidente COLTORTI si riserva di valutare la proposta del senatore Campari.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è convocata una nuova seduta domani, mercoledì 12 giugno, alle ore 18, ovvero al termine dei lavori dell'Aula, se successivo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1315**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premesse che:

- l'articolo 6 detta specifiche disposizioni in tema di appalti, servizi e forniture per gli enti del servizio sanitario della Regione Calabria;
- in particolare, il comma 1 prevede che, per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, tali enti debbano avvalersi esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip ovvero di centrali di committenza di altre regioni, mentre, ai sensi del comma 2, per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, il Commissario *ad acta* stipula un protocollo d'intesa con ANAC a cui gli enti suddetti si devono adeguare;
- i commi 3 e 4 prevedono interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario della Regione Calabria e il comma 5 destina a tale ammodernamento tecnologico specifiche risorse finanziarie già previste a legislazione vigente,

esprime parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 787

Art. 2.

2.1 (testo 3)

PERGREFFI, CAMPARI, FAGGI, PEPE

Al comma 1, sostituire le parole: «a trazione elettrica» con le seguenti: «ad alimentazione elettrica, ibrida, di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, o ad idrogeno, compresi i veicoli che utilizzano celle a combustibile, purché esistenti sul mercato».

Conseguentemente:

- alla rubrica, sostituire le parole: «a trazione elettrica» con le seguenti: «ad alimentazione elettrica, ibrida o ad idrogeno»;

- al titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «a trazione elettrica» con le seguenti: «ad alimentazione elettrica, ibrida o ad idrogeno».

2.5 (testo 2)

COLTORTI, DESSÌ, SANTILLO, LUPO, PATUANELLI, RICCIARDI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli automezzi e alle attrezzature azionati da motori endotermici il cui utilizzo, preventivamente autorizzato dall'ENAC, può rendersi necessario per garantire l'esecuzione di lavori finalizzati alla manutenzione e allo sviluppo dell'infrastruttura aeroportuale. Sono, in ogni caso, esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli automezzi e le attrezzature azionati da motori endotermici il cui utilizzo è necessario in caso di eventi straordinari o di tipo emergenziale».

Art. 3.

3.100

LA RELATRICE

Al comma 2, sostituire le parole: «decreto del Ministero» con le seguenti: «decreto del Ministro».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 11 giugno 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 72

Presidenza del Presidente
VALLARDI

indi del Vice Presidente
SERAFINI

Orario: dalle ore 11,45 alle ore 12,45

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE E DEGLI ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 988 (AGRICOLTURA CON METODO BIOLOGICO)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 73

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,45

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI ANBI DELLE REGIONI VALLE D'AOSTA, TRENTO ALTO-ADIGE, MARCHE, ABRUZZO, PUGLIA E CALABRIA IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 178 (PROBLEMATICHE CONCERNENTI I CONSORZI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 11 giugno 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 57

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Sottocommissione per i pareri

24^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 8^a Commissione:

(1251) Deputato MARINO ed altri. – Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere.

Plenaria**56^a Seduta***Presidenza del Presidente***GIROTTO**

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Cioffi.

La seduta inizia alle ore 16.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario CIOFFI risponde all'interrogazione 3-00839 del senatore D'Arienzo sulla situazione di crisi degli stabilimenti Elcograf, evidenziando che il Ministero dello sviluppo economico di recente ha riferito sulla crisi dell'azienda Elcograf *ex* Mondadori Printing, dal 2008 di proprietà del Gruppo Pozzoni SpA. Tale vicenda ha determinato l'incertezza sul futuro occupazionale dei lavoratori che, solo nello stabilimento di Verona, sono 440 e di quelli operativi negli altri siti produttivi Elcograf SpA.. Per l'unità produttiva in Borgaro Torinese, è stata chiesta la cassa integrazione straordinaria (CIGS) per crisi aziendale – settore editoria, per il periodo dal 30 gennaio 2019 al 29 gennaio 2021. Il trattamento di CIGS è stato autorizzato con decreto direttoriale n. 102914 del 28 marzo 2019, in favore di un numero massimo di 174 lavoratori poligrafici occupati presso la sede aziendale citata. Per la sede di Cinisello Balsamo (MI), è in corso un contratto di solidarietà per il periodo dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2020. Il trattamento di integrazione salariale è stato autorizzato con decreto direttoriale n. 102303 del 6 novembre 2018 e prevede l'integrazione salariale in favore di un numero massimo di 38 dipendenti, coinvolti dalle riduzioni orarie pattuite nel contratto di solidarietà stipulato il 25 settembre 2018. Con riferimento alle unità produttive di Melzo, Madone, Verona e Cinisello Balsamo, la società ha ottenuto altresì l'approvazione di programma di CIGS per crisi aziendale per il personale poligrafico, a copertura del periodo dal 29 febbraio 2016 al 28 febbraio 2018, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416. Sull'apertura di un tavolo specifico presso la «Struttura per la crisi di impresa» del Ministero dello sviluppo economico, fa presente che non è giunta alcuna richiesta dalle parti interessate, ma ribadisce la disponibilità del Ministero ad avviare un tavolo di confronto per la salvaguardia dei livelli produttivi e occupa-

zionali nel comparto delle stamperie. Sono inoltre in corso incontri con tutte le categorie e gli attori della filiera, allo scopo di arrivare, nel prossimo autunno, alla redazione di proposte di legge di riforma del settore. In conclusione, ribadisce l'interesse del Governo alla risoluzione della crisi del settore dell'editoria, ricordando che il 25 marzo 2019 si è svolta la cerimonia di avvio degli Stati Generali dell'Informazione e dell'Editoria, alla quale è intervenuto anche il Presidente del Consiglio. Nell'ambito del percorso di consultazione degli Stati Generali, nella sessione di giovedì 13 giugno presso la Presidenza del Consiglio si terrà un tavolo dedicato alle sfide e prospettive dei lavoratori poligrafici, con un dibattito pubblico tra i rappresentanti sindacali della categoria.

Interviene in replica il senatore D'ARIENZO (PD), che si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita, auspicando che il tavolo di lavoro avviato nell'ambito degli Stati generali dell'informazione e dell'editoria possa conseguire i risultati attesi in termini di salvaguardia dei livelli produttivi e occupazionali.

Il presidente GIROTTO ringrazia il sottosegretario Cioffi e dichiara conclusa la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIROTTO riferisce sulle deliberazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di oggi, nell'ambito del quale è stata sottolineata la necessità di concludere celermente l'affare assegnato sulle aree di crisi industriale complessa (Atto n. 161), eventualmente accorpando la trattazione di aree di crisi presenti nella stessa regione. Si è altresì convenuto sull'esigenza di svolgere un ciclo di audizioni per l'istruttoria del disegno di legge sulla obsolescenza programmata dei beni di consumo (A.S. 615).

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Con riferimento all'esame dell'atto dell'Unione europea n. COM(2019) 176 definitivo (Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investimenti relativa all'attuazione del piano d'azione strategico sulle batterie: creare una catena del valore strategica delle batterie in Europa), sul quale la Commissione ha già deliberato di svolgere un breve ciclo di audizioni, il presidente GIROTTO comunica di aver richiesto, ai soggetti interessati e maggiormente coinvolti dal provvedimento, contributi scritti per le finalità

istruttorie. Comunica quindi che tale documentazione sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11^a)**

Martedì 11 giugno 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 40

Presidenza della Presidente
CATALFO

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

113^a Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 12^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 giugno.

Si apre la discussione generale.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) stigmatizza la scelta di affrontare le emergenze sanitarie con l'individuazione di molteplici figure commissariali. A suo parere, infatti, la misura, oltre a non stanziare le risorse necessarie, fa emergere possibili profili di incostituzionalità per violazione delle competenze regionali in materia. Lo stesso sblocco del *turnover* rappresenta una decisione tardiva rispetto alle esigenze manifestate da tutte le Regioni – aggravate, peraltro, dai pensionamenti conseguenti a «Quota 100» –, che si trovano costrette a richiamare medici in pensione o a ricorrere a medici militari per sopperire alle carenze di personale.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) segnala la profonda disparità tra gli obiettivi indicati dal provvedimento, che giudica ampiamente condivisibili, e il testo in esame. A fronte di attese molto alte evidenzia infatti che poco o niente è stato previsto, per esempio, in tema di Patto per la salute, LEA, mobilità sanitaria, precarizzazione, pensionamenti per «Quota 100», qualità dell'offerta, fuga dei cervelli e risorse economiche, testimoniando così la mancanza di una vera e propria azione di riforma della sanità. Inoltre, la scelta commissariale, che ha già dimostrato nell'ultimo decennio di non essere in grado di garantire i risultati sperati, a suo parere non è condivisibile, a maggior ragione nei tempi concessi e alle condizioni date.

Manifesta poi perplessità per la decisione di prendere in considerazione esclusivamente professionalità esterne alla regione Calabria, che considera quasi offensiva per quella realtà territoriale, e si dichiara pessimista sulla possibilità che il commissario, in assenza di leva fiscale, possa risanare i conti e far fronte ai pagamenti dei fornitori. Contesta quindi la scelta di posticipare al 2021 l'entrata in vigore del nuovo esame di abilitazione per l'esercizio della professione medica e chiede chiarimenti al relatore sugli ospedali di formazione.

Evidenzia che la sanità non può essere vista solo in una prospettiva finanziaria e che la limitazione dello sblocco del *turnover* alle Regioni virtuose potrebbe danneggiare ulteriormente quelle che già non hanno potuto procedere ad assunzioni in questi anni, che sono in piano di rientro, che hanno difficoltà finanziarie, con il rischio che i loro i loro cittadini continuino a recarsi altrove per curarsi.

Infine, invita il relatore a valutare la possibilità di inserire nel parere una specifica raccomandazione che contempra una forma di collaborazione tra i commissari straordinari, le Regioni e i sindaci.

Il senatore BERTACCO (*FdI*) riconosce al Governo la capacità di individuare le urgenze e le emergenze, ma ne lamenta l'incapacità nell'individuare le opportune soluzioni, a maggior ragione in un momento in cui le aspettative sono molto alte e sarebbero necessarie misure di grande respiro a favore della sanità. A fronte della gravità della situazione, considera insufficiente il tempo dato per il risanamento finanziario

ai commissari, che a suo giudizio si troveranno in difficoltà per il pagamento dei fornitori.

In materia di *turnover*, sottolinea la difficile situazione di carenza di personale, che riguarda diverse strutture sanitarie nazionali. La misura prevista in proposito dal decreto, pur apprezzabile, risulta tuttavia contraddittoria con quanto previsto dalla ultima legge di bilancio.

Giudica infine positiva la norma prevista dall'articolo 13, in materia di carenza di medicinali, che dovrebbe far fronte alle distorsioni di mercato generate dal fenomeno del cosiddetto *parallel trade*, che ha ultimamente riguardato un farmaco per la cura del *Parkinson*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 41

Presidenza della Presidente
CATALFO

indi del Vice Presidente
DE VECCHIS

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,05

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1122 (DELEGHE MIGLIORAMENTO PA)

**Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge
nn. 55 e connessi**

Riunione n. 7

Relatrice: GUIDOLIN (M5S)

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 17,20

(55) PATRIARCA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare

(281) Vanna IORI e Assuntela MESSINA. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza

(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(698) FARAONE ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza

(853) DE VECCHIS ed altri. – Norme in materia di caregiver familiare

(868) LAUS. – Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti

(890) Roberta TOFFANIN ed altri. – Disposizioni in materia di caregiver familiare

(Seguito dell'esame e rinvio)

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 11 giugno 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 92

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 12,15 alle ore 13,05

*AUDIZIONI INFORMALI IN RELAZIONE ALL'AFFARE CONCERNENTE L'USO DEL
MEDICINALE TRIPTORELINA (ATTO N. 207)*

Plenaria

82^a Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la discussione generale ed è stata svolta la replica della relatrice Castellone.

Informa che sono stati presentati 152 emendamenti e 15 ordini del giorno (pubblicati in allegato) e che sono pervenuti i pareri, sul testo, della 2^a Commissione (non ostativo) e della 7^a Commissione (favorevole con osservazioni).

Ciò posto, propone di rinviare a domani lo svolgimento della fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti, per dare modo a coloro che sono interessati a intervenire di consultare il fascicolo testé posto in distribuzione.

Conviene la Commissione.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, domanda se la maggioranza e il Governo siano disponibili a valutare possibili emendamenti migliorativi ovvero abbiano già deciso di approvare senza modifiche il testo licenziato dalla Camera. Saggiunge che, qualora l'atteggiamento fosse di chiusura, il suo Gruppo farebbe valere i propri argomenti intervenendo sugli emendamenti e non mancherebbe di stigmatizzare il monocameralismo di fatto instaurato in questa legislatura.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo a sua volta sull'ordine dei lavori, ritiene opportuno consentire un adeguato approfondimento delle implicazioni sistemiche del provvedimento in esame, che indipendentemente dalle eventuali modificazioni al testo licenziato dalla Camera potrà tornare utile in sede di discussione di altri provvedimenti di competenza della Commissione, di cui è già stato prefigurato l'avvio dell'esame (disegni di legge concernenti la dirigenza sanitaria, il *teaching hospital* e la salute mentale, in particolare).

Il senatore SICLARI (*FI-BP*) auspica una risposta del Presidente alle questioni poste dalla senatrice Binetti.

Il PRESIDENTE, in replica ai senatori Binetti e Siclari, osserva che la sede rituale per la manifestazione dell'orientamento del relatore e del

Governo è costituita dall'espressione dei pareri su ordini del giorno ed emendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(888) SILERI ed altri. – Disposizioni per la diagnosi e la cura dell'endometriosi

(Discussione e rinvio)

Il relatore MAUTONE (*M5S*), dopo aver inquadrato i problemi legati all'endometriosi, illustra il disegno di legge in titolo.

Al termine dell'esposizione, propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni informative.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE comunica che le proposte di audizione dovranno pervenire entro le ore 15 del prossimo giovedì 20 giugno.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(299) Paola BOLDRINI ed altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia

(485) Isabella RAUTI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(672) VESCOVI. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(899) Felicia GAUDIANO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che sono state svolte le fasi di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Informa che è giunto il parere della 1^a Commissione (non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo; non ostativo sugli emendamenti) e che il relatore ha presentato l'emendamento 6.100 (pubblicato in allegato) volto a recepire condizioni poste dalla predetta Commissione. Attesa la finalità dell'emendamento, reputa che non vi siano i presupposti per aprire una fase sub emendativa.

Prende atto la Commissione.

Quindi, considerato che mancano ancora i pareri obbligatori della 5^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, il PRESIDENTE dispone il rinvio del seguito della discussione congiunta.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. – Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(903) Caterina BINI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che sono state svolte le fasi di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Comunica che sono stati presentati i testi 2 (pubblicati in allegato) degli emendamenti 1.0 (Fregolent e Castellone) e Tit. 1 (Cantù e Fregolent).

Quindi, considerato che mancano ancora i prescritti pareri della 5^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, avverte che occorre rinviare il seguito della discussione congiunta. Si riserva di rappresentare alle competenti Commissioni l'auspicio di una sollecita espressione dei pareri obbligatori mancanti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(716) ERRANI ed altri. – Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(116) DE POLI. – Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia

(1219) Paola BINETTI ed altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da epilessia

(Seguito della discussione congiunta, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1219 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 10 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che è stata dichiarata aperta la discussione generale e fa presente che non risultano iscritti a parlare.

Avverte che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 1^a, 5^a, 14^a e per le Questioni regionali.

Comunica, inoltre, che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 1219, a prima firma della senatrice Binetti, che trattando la materia dell'epilessia sarà, in assenza di obiezioni, dato per illustrato e discusso congiuntamente ai disegni di legge 716 e connesso, fermo restando il testo base già adottato.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(1201) Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che è stata svolta la relazione illustrativa e che si è successivamente convenuto, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di rinunciare allo svolgimento di audizioni informative, tenuto conto dell'eshaustività dell'istruttoria compiuta dalla Camera.

Dichiara pertanto aperta la discussione generale.

Quindi, non essendovi richieste di intervento, il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE, accedendo a una richiesta avanzata per le vie brevi dal relatore Rufa, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(300) Paola BOLDRINI ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti incontinenti e stomizzati

(1040) Paola BINETTI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione e integrazione sociale dei pazienti stomizzati e incontinenti

(Discussione congiunta e rinvio)

Il PRESIDENTE, relatore, illustra i disegni di legge in titolo.

Al termine dell'esposizione, propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni informative.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che le proposte di audizione dovranno pervenire entro le ore 15 del prossimo giovedì 20 giugno.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che al termine della seduta si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1315
(al testo del decreto-legge)**

G/1315/1/12

BOLDRINI, BINI, COLLINA, STEFANO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (A.S. 1315)»;

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge in esame recita: «A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del SSN di ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito di livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.»;

l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, recita: «Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle ri-

sorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.»;

il rinnovo dei contratti di lavoro del pubblico impiego non può prescindere dal ripristino delle risorse previste dai vigenti contratti di lavoro per la remunerazione dell'incremento della produttività e dell'efficienza nonché per la valorizzazione del merito e del disagio lavorativo; diversamente non potrebbe avere luogo di fatto un'efficace contrattazione decentrata sui luoghi di lavoro;

l'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 impedisce di fatto il recupero di risorse determinate dai pensionamenti per riutilizzarle al fine di incrementare l'efficienza lavorativa, premiare le migliori professionalità e compensare i lavori più disagiati;

occorre superare il tetto fissato dall'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, altrimenti tali risorse andranno disperse, allo scopo di ricollocare, senza incremento di spesa pubblica, nei fondi contrattuali le risorse liberate dai dirigenti sanitari che vanno in pensione (la cui entità è attualmente già finanziata dal FSN);

considerato che:

l'articolo 23 è tra l'altro inserito nelle disposizioni transitorie e finali del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed il blocco è previsto «nelle more» di attuazione di un meccanismo contrattuale di cui al comma 1, ed ha pertanto un carattere temporaneo;

la dinamica contrattuale, peraltro, utilizza risorse che sono già negli stipendi, e quindi nel FSN;

l'articolo 23, comma 2, prevede altresì che il tetto vige fino all'avvenuta armonizzazione contrattuale dei fondi accessori, con il rischio che, in presenza di un blocco contrattuale, la vigenza della disposizione possa trasformarsi in un taglio radicale senza una previsione del riutilizzo delle risorse;

la norma in questione sta già determinando notevole contenziosi con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica;

la Sezione Autonomie Corte dei Conti si è già pronunciata enunciando il seguente principio di diritto: «Gli incrementi del Fondo risorse decentrate derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, (come è l'utilizzo della retribuzione individuale di anzianità, RIA, di chi va in pensione) non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti normativi, volti a garantire l'incremento del fondo legato alla Ria dei cessati, in quanto onere già coperto dalla finanza pubblica.

G/1315/2/12

BOLDRINI, BINI, COLLINA, STEFANO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 recante misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (S1315)»;

premesso che:

l'articolo 11 del presente decreto-legge opera una revisione della disciplina sui limiti di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale;

l'articolo 1, comma 687 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) recita «La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Per il triennio 2019-2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

la norma eccede la propria competenza in quanto interviene nella materia della definizione delle Aree e dei Comparti di contrattazione che la legge (articolo 40 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) riserva - e continua a riservare anche alla luce del nuovo comma - alla contrattazione tra Aran e Confederazioni sindacali;

tale tavolo di contrattazione, all'unanimità e con piena legittimazione, si era espresso nel CCNQ sottoscritto il 13 luglio 2016 che ha accertato la rappresentatività per il triennio 2016-2018 ed ha costituito le 4 nuove Aree contrattuali della Dirigenza, tra cui l'Area Funzioni Locali composta dalla Dirigenza delle Regioni, degli Enti Locali, dei ruoli PTA del SSN e i segretari comunali e provinciali, a nulla rilevando la mancata attuazione della delega *ex lege* n. 124 del 2015, che istituiva i

ruoli della dirigenza della Nazione (suddivisi in Stato, Regioni ed Enti Locali), a prescindere dalla collocazione contrattuale degli stessi;

l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 riserva un'area contrattuale (o una specifica sezione dell'area) alla sola dirigenza del ruolo sanitario sicché la dirigenza dei ruoli amministrativo/tecnico/professionale non potrebbero trovare collocazione nell'Area Sanità istituita dal CCNQ 13/7/2016 e dunque correttamente tale CCNQ ne ha previsto la collocazione nell'Area Funzioni Locali insieme alla omologa dirigenza gestionale di Regioni e Comuni;

si confonde l'appartenenza al ruolo del SSN di cui fanno parte da sempre i dirigenti PTA e che nulla a che fare con la collocazione contrattuale che deve tener conto delle differenze giuridiche della dirigenza sanitaria normata specificamente dalla legge n. 229 del 1999;

considerato che:

la disposizione espropria prerogative esclusive della contrattazione;

la disposizione lede il diritto di un'intera categoria (quella della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa del SSN collocata dal DPR 761/79 in distinti ad autonomi ruoli professionali rispetto alla dirigenza del ruolo sanitario) ad avere una propria rappresentanza di categoria ed un proprio contratto di lavoro che tenga nel debito conto le specificità proprie della dirigenza sanitaria rispetto a quella professionale, tecnico e amministrativo del SSN;

la ricollocazione della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa (in sigla PTA) del SSN nell'Area Sanità non ha impatto finanziario o al limite potrebbe addirittura comportare oneri aggiuntivi, nel caso in cui - come prevedibile - condividendo la stessa Area e lo stesso CCNL, venissero estesi anche alla dirigenza dei ruoli PTA del SSN, i benefici contrattuali oggi riservati specificamente ed esclusivamente alla dirigenza del ruolo sanitario;

dalle motivazioni suesposte si evince la necessità di garantire una rappresentanza contrattuale di categoria alla dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN, che diversamente, pur comprendendo quasi 5000 unità impegnate in funzioni strategiche (avvocati, ingegneri tecnici/gestionali/ambientali/clinici, statistici, sociologi, analisti, provveditori, capi del personale, contabili, ecc.), a causa della confluenza nell'Area Sanità - che conta 130.000 dirigenti del ruolo sanitario - per una mera questione matematica (numeri assoluti e 5 per cento di rappresentatività), non potrebbe sedere al tavolo negoziale con proprie Organizzazioni rappresentative;

pertanto il comma 687 è da intendersi quale conferma della competenza in capo all'apposito accordo ARAN - Confederazioni Sindacali in materia di definizione delle Aree e dei Comparti di contrattazione;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti normativi, volti ad abrogare il comma 687 del-

l'articolo 1 legge della 145 del 30 dicembre 2018 od in alternativa ad apportare modifiche al dettato normativo dell'articolo 40, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo che tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, siano definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza e che una apposita area dirigenziale riguardi la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e un'area dirigenziale riguarda la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo del Servizio sanitario nazionale per gli effetti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

G/1315/3/12

ZAFFINI, RAUTI

Il Senato,

premessi che:

con il decreto-legge in esame, il Governo ha adottato misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;

il comma 2 dell'articolo 12 del citato decreto impatta sul corretto funzionamento delle Scuole di Specializzazione di area medica, con rischio di perdita della validità del titolo rilasciato dalle Università per mancato rispetto delle direttive europee in materia di standard formativi degli specializzandi;

la norma così formulata provoca danni difficilmente riparabili alla formazione degli Specialisti del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale;

impegna il Governo:

- a valutare l'opportunità che l'assunzione del personale di cui al secondo comma dell'articolo 12 sia effettuata da aziende ed enti del Servizio Sanitario regionale ricomprese nella rete formativa di qualità, da concordarsi tra le università e le Regioni/Province autonome interessate;

- ad assicurare che il progetto formativo sia deliberato dal Consiglio della Scuola, di cui fanno parte i responsabili delle UOC ospedaliere del SSR coinvolti nella rete formativa, unico garante del percorso complessivo dello specializzando in coerenza con quanto previsto dagli ordinamenti e dalle Tabelle formative delle Scuole;

- a garantire che il periodo di un anno di contratto sia computato all'interno del periodo complessivo massimo di 18 mesi da svolgersi in strutture esterne alla Scuola.

G/1315/4/12

ZAFFINI, RAUTI

Il Senato,

premessò che:

con il decreto-legge in esame, il Governo ha adottato misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria individuando tra i requisiti di straordinarietà e urgenza, che «il punteggio complessivo per il 2017 della cosiddetta griglia LEA si attesta per la Regione Calabria su un punteggio pari a 136 che, secondo i parametri di riferimento fissati dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (Comitato LEA) (*range* 25-225; positivo a 160), risulta sotto la soglia di adempienza e in preoccupante flessione rispetto alla precedente annualità. A tale specifico riguardo, non può non darsi rilievo alle recentissime valutazioni effettuate in occasione della periodica riunione congiunta di verifica del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e del Comitato LEA per il monitoraggio dello stato di attuazione del Piano di rientro della regione Calabria, che ha avuto luogo il 4 aprile 2019, che, dunque, recano la più attendibile ed aggiornata rappresentazione dello stato della sanità calabrese»;

con una lettera indirizzata ai parlamentari calabresi, l'ex Commissario *ad acta* per il rientro dal debito sanitario della Regione Calabria, Massimo Scura, ha rappresentato le proprie perplessità circa le motivazioni del decreto-legge, contestandone integralmente i contenuti fino a ritenerlo ingiustificato in quanto: «I Lea 2018 hanno superato il valore 161. Come ha confermato il dirigente generale del dipartimento, Antonio Belcastro, durante un convegno a Catanzaro, non erano stati inviati i flussi a Roma da parte delle aziende sanitarie. Mancano ancora i dati della prevenzione che valgono altri 6-10 punti. Pertanto il valore 2018 va da 167 a 177» e ancora che: «Lo stesso disastro, provocato dal mancato inoltro dei dati, si era verificato nel 2016 e nel 2017.» e quindi che: «...il livello dei Lea effettivo era di 153,5 nel 2016 e di 161 nel 2017»;

l'ex Commissario Scura contesta, altresì, la correttezza dei dati inerenti la mobilità extraregionale e la vera entità del disavanzo finanziario;

le accuse dell'Ing. Scura, nominato nel 2015 dal Consiglio dei ministri Commissario *ad acta* per il rientro dal debito sanitario della Regione Calabria, non possono essere sottovalutate considerato il ruolo ricoperto dal medesimo per molti anni;

impegna il Governo:

a verificare la reale erogazione dei LEA raggiunti dalla Regione Calabria negli anni 2016, 2017, 2018.

G/1315/5/12

ZAFFINI, RAUTI

Il Senato,

premessi che:

con il decreto-legge in esame, il Governo ha adottato misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;

l'articolo 3 prevede che: «2. Il Commissario straordinario è scelto ... fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, ... anche in quiescenza»,

impegna il Governo:

a voler vigilare a che il Commissario *ad acta*, che procede alla nomina del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del presente decreto, lo scelga prioritariamente tra i soggetti non in quiescenza iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e che in ogni caso, qualora intenda optare per la nomina di soggetti in quiescenza, si assicuri che l'incarico sia svolto a titolo gratuito, come espressamente previsto dall'articolo 5, comma 9 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012.

G/1315/6/12

ZAFFINI, RAUTI

Il Senato,

premessi che:

con il decreto-legge in esame, il Governo ha adottato misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;

l'articolo 2 del citato provvedimento prevede che: «Il Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario ... è tenuto ad effettuare una verifica straordinaria sull'attività dei direttori generali delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie ... Il Commissario *ad acta*, nel caso di valutazione negativa del direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede motivatamente, entro quindici giorni dalla formulazione della predetta contestazione e senza i pareri di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 171 del 2016, a dichiararne l'immediata decadenza dall'incarico, nonché a risolvere il relativo contratto;

la norma non prevede alcuna forma di pubblicità circa gli esiti delle valutazioni;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di garantire adeguate forme di pubblicità, prevedendo, in capo al Commissario *ad acta*, l'obbligo di comunicare gli esiti della verifica straordinaria sui direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 135 del 2019 al Ministro della salute, alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Regione Calabria e di pubblicare gli stessi esiti sul proprio sito *web* istituzionale.

G/1315/7/12

ZAFFINI, RAUTI

Il Senato,

premesso che:

con il decreto-legge in esame, il Governo ha adottato misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;

l'articolo 6 prevede che «Gli enti del Servizio sanitario della Regione si avvalgono esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria;

tale norma rischia di penalizzare le imprese calabresi del settore sanitario in quanto costrette a qualificarsi su piattaforme elettroniche per le quali non sono, attualmente, accreditate;

in tal modo si determina un danno economico a carico delle imprese che non potranno partecipare alle gare indette da CONSIP e dalle altre centrali di committenza sino al completamento del loro *iter* di qualificazione;

impegna il Governo:

a garantire che le imprese che attualmente sono qualificate a partecipare alle gare indette dalla SUA calabrese possano partecipare, senza nessuna ulteriore procedura di qualificazione, alle gare indette da CONSIP e dalle altre Centrali di Committenza per conto degli enti del servizio sanitario calabrese.

G/1315/8/12

ZAFFINI, RAUTI

Il Senato,

premessi che:

con il decreto-legge in esame, il Governo ha adottato misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;

l'articolo 6 prevede che «Gli enti del Servizio sanitario della Regione si avvalgono esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria;

la norma non contempla il ricorso alla Stazione Unica calabrese che, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ha garantito l'espletamento delle procedure di gara per conto degli enti del servizio sanitario calabrese;

la decisione del Governo svisceri le competenze della SUA calabrese allorché tanto il MEF quanto l'Autorità nazionale anticorruzione hanno avuto modo di apprezzare, nel corso delle rispettive verifiche, la correttezza delle procedure adottate;

impegna il Governo:

a favorire la continuità delle attività della Stazione Unica Appaltante calabrese a favore degli enti del servizio sanitario regionale della Calabria.

G/1315/9/12

SILERI, CASTELLONE, MARINELLO, MAUTONE, DI MARZIO, Giuseppe PISANI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 recante misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (S1315)»;

premessi che:

l'articolo 11 del disegno di legge in epigrafe recita «A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del SSN di ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito di livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n.191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.»;

l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 recita «Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.»;

il rinnovo dei contratti di lavoro del pubblico impiego non può prescindere dal ripristino delle risorse previste dai vigenti contratti di lavoro per la remunerazione dell'incremento della produttività e dell'efficienza nonché per la valorizzazione del merito e del disagio lavorativo; diversamente non potrebbe avere luogo di fatto un'efficace contrattazione decentrata sui luoghi di lavoro;

l'articolo 23 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 impedisce di fatto il recupero di risorse determinate dai pensionamenti per riutilizzarle al fine di incrementare l'efficienza lavorativa, premiare le migliori professionalità e compensare i lavori più disagiati;

occorre superare il tetto fissato dall'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, altrimenti tali risorse andranno disperse, allo scopo di ricollocare, senza in-

cremento di spesa pubblica, nei fondi contrattuali le risorse liberate dai dirigenti sanitari che vanno in pensione (la cui entità è attualmente già finanziata dal FSN),

considerato che:

il d.lgs. 75/2017 non è una legge di bilancio, non prevede coperture o risparmi collegati;

l'articolo 23 è tra l'altro inserito nelle disposizioni transitorie e finali del D.lgs. 75/2017 ed il blocco è previsto «nelle more» di attuazione di un meccanismo contrattuale di cui al comma 1, ed ha pertanto un carattere temporaneo;

la dinamica contrattuale, peraltro, utilizza risorse che sono già negli stipendi, e quindi nel FSN;

l'articolo 23, comma 2 prevede altresì che il tetto vige fino all'avvenuta armonizzazione contrattuale dei fondi accessori, con il rischio che, in presenza di un blocco contrattuale, la vigenza della disposizione possa trasformarsi in un taglio radicale senza una previsione del riutilizzo delle risorse;

La norma in questione sta già determinando notevole contenziosi con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica;

la Sezione Autonomie Corte dei Conti si è già pronunciata enunciando il seguente principio di diritto: «*Gli incrementi del Fondo risorse decentrate derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, (come è l'utilizzo della retribuzione individuale di anzianità, RIA, di chi va in pensione) non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.*».

impegna il Governo a:

valutare con le regioni l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti normativi, volti a garantire la RIA dei cessati, in quanto onere già coperto dalla finanza pubblica.

G/1315/10/12

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, DE FALCO

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame, tra gli articoli del Capo II (11 - 13), recanti disposizioni urgenti in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale, di formazione sanitaria, di carenza di farmaci e di riparto del fondo sanitario nazionale, l'articolo 11, nei commi da

1 a 4, opera una revisione della disciplina sui limiti di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale;

il comma 1 stabilisce che, a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del SSN non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti, o, se superiore, il corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento (limite di spesa previsto dall'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009);

tali valori possono essere incrementati annualmente a livello regionale di un importo pari al 5 per cento dell'incremento, rispetto all'esercizio precedente, del Fondo sanitario regionale e, dal 2021 tale incremento è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del SSN;

tenuto conto che:

la misura risolutiva da adottare sarebbe quella di abolire la previsione di riduzione dell'1,4 per cento del livello di spesa per il personale sanitario rispetto al dato del 2004, introdotta nell'ordinamento come contenimento della spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva;

i vincoli di spesa del personale sanitario previsti con il tetto dell'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento - limite poi portato all'1,3 per cento, sempre della spesa 2004, con la legge di bilancio per il 2018 come misura di flessibilità - hanno indebolito la sanità pubblica e aggravato una condizione di emergenza, consentendo solo assunzioni temporanee senza una seria programmazione, con conseguenti disagi organizzativo-gestionali per l'offerta sanitaria e una cronica carenza di personale del SSN;

la previsione normativa definita all'articolo 11, pur presentando alcuni aspetti positivi, appare non essere risolutiva, non riducendo le disparità per il complesso della spesa del personale sanitario tra le Regioni non in Piano di Rientro e quelle in Piano. Del resto, rileva la Corte dei Conti nel Rapporto 2019 sul coordinamento della finanza pubblica, che «in base alla modifica concordata (e inserita nel DL 35/2019 - Decreto Calabria) non si prevede la corresponsione di risorse aggiuntive ma, prendendo a riferimento la spesa del 2018, è stabilita una nuova misura per il vincolo di spesa (fino a che il meccanismo dei tetti non sarà sostituito da uno fondato su nuovi standard per il fabbisogno per il personale), che risulta naturalmente più favorevole per quelle Regioni che hanno mantenuto un livello superiore al complesso della spesa (quindi le Regioni non in Piano) rispetto a quelle che invece hanno dovuto mantenere un profilo più stringente»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rimuovere il limite imposto nel 2014, ridotto dell' 1,4 per cento, quale tetto di spesa per il personale sanitario, avendo cura nello specifico di risolvere problemi di equità con tutte le Re-

gioni, per ridurre il divario in particolare con quelle più in difficoltà come nel Sud.

G/1315/11/12

BINETTI, SICLARI, RIZZOTTI, MANGIALAVORI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n.35,

premesso che:

in sede di esame del decreto legge n. 35 del 2019, nella seduta del 30 maggio 2019, la Camera dei Deputati, ha approvato modifiche all'articolo 12 del testo che permettono di assumere medici specializzandi, con una serie di condizioni che possono essere così sintetizzate:

1. fino al 31 dicembre 2021 ed entro i limiti delle proprie disponibilità di bilancio...le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere all'assunzione di medici specializzandi con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale in ragione delle loro esigenze formative...Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, ...e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione medica specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi;

2. i medici e i medici veterinari specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;

3. gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale.... Con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. La formazione teorica compete alle Università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati;

4. in questo periodo gli specializzandi non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica ... Ma il trattamento economico a esclusivo carico dell'azienda non può essere inferiore a quello previsto dal contratto di formazione specialistica;

5. a decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548»;

in questo modo però si crea una doppia evidente disparità di trattamento: tra gli stessi medici specializzandi, a seconda del luogo in cui si svolgono le attività di pratica 46 specialistica e tra gli specializzandi e i medici già in possesso del titolo di specializzazione. Questi ultimi, infatti, pur avendo già conseguito il titolo di specializzazione, si vedono equiparati a coloro i quali non sono ancora in possesso del suddetto titolo;

inoltre, il conferimento di incarichi dirigenziali a medici non ancora in possesso della relativa specializzazione può compromettere la qualità delle prestazioni sanitarie erogate e quindi può incidere sui LEA che devono essere garantiti in maniera uniforme sul territorio. Un conto infatti è svolgere attività medica all'interno di una rete formativa, che non mira alla sostituzione del personale di ruolo, altra cosa è chiamare uno specializzando a sopperire alle carenze del sistema sanitario, imponendogli di farsi carico di responsabilità che non è in grado di gestire;

a tutto ciò si aggiunge il rischio di dequalificare la formazione specialistica medica e le stesse strutture pubbliche sanitarie, che diventerebbero analoghi ai SUBURBAN HOSPITALS Statunitensi, luoghi di cura ove avviene l'apprendistato più che la formazione dei giovani laureati;

in realtà il vero problema non è la carenza di Medici, ma quella di Specialisti e le carenze di Organico delle Strutture Sanitarie possono essere affrontate attraverso altre strade:

a) rispetto e qualificazione delle rete formativa, con invio degli specializzandi dell'ultimo anno, quindi già quasi formati, presso le Strutture Sanitarie con carenze di organico, con percorso formativo concordato tra i Direttori delle Scuole e Tutor qualificati presso le strutture di destinazione;

b) prevedere contratti di collaborazione a medici neolaureati;

c) aumentare il numero delle borse, investendo sulle specialità a maggiore criticità di organico. Certamente la strada maestra non è quella di dequalificare la specializzazione in apprendistato;

impegna il Governo:

a) valutare nuove possibili soluzioni finalizzate a prevedere: a) l'aumento del numero delle borse delle Scuole di specializzazione nelle aree in cui è maggiore il fabbisogno, secondo le segnalazioni della Direzione programmazione; b) una migliore modulazione della rete formativa prevista per gli specializzandi con più lunghi periodi di pratica in grandi ospe-

dali, per stimolarne lo spirito di iniziativa; c) la riduzione drastica dei tempi di attesa in cui il giovane specialista, dopo oltre 10 anni di formazione intensa, resta in attesa di un contratto di lavoro vero e proprio.

G/1315/12/12

BINETTI, SICLARI, RIZZOTTI, MANGIALAVORI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n.35,

premessi che:

come è facile comprendere, non si possono assicurare i Livelli essenziali di Assistenza (LEA) senza un'adeguata e qualificata presenza del personale sanitario stabilmente inserito delle strutture ospedaliere e nei servizi territoriali;

a legislazione vigente il vincolo alla spesa del personale è ancorato alla spesa storica dell'anno 2004, ridotta dell'1,4 per cento, e questo vincolo ha creato condizioni oggettivamente difficili per l'organizzazione dei servizi nell'intero SSN, determinando nel corso degli anni il blocco del *turn over* e di conseguenza la carenza diffusa di personale sanitario;

occorre tenere conto che proprio nel blocco delle assunzioni legato a valutazioni di ordine economico, risiede la ragione principale per cui oggi lamentiamo una scarsità di medici, e di medici specialistici, nelle diverse strutture del SSN;

bisogna considerare, inoltre, che l'applicazione del decreto «Quota 100» può favorire, peraltro come previsto dallo spirito stesso della norma, il pensionamento anticipato di medici e altro personale sanitario, visibilmente stressato da condizioni di lavoro tutt'altro che ottimali, con l'aggravamento della situazione personale e lavorativa da parte di chi continuerà a lavorare nei diversi servizi ospedalieri e territoriali;

a tutto ciò si aggiunge anche, in alcuni casi, la carenza specifica di medicinali, che crea difficoltà oggettive per i malati, e nel caso dei cosiddetti farmaci orfani genera situazioni non solo drammatiche per i singoli pazienti che ne hanno bisogno, ma anche una oggettiva situazione di disparità anti-costituzionale tra i pazienti;

esistono alcune regioni che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del SSN senza alcun apporto a carico del bilancio dello stato, per cui il blocco del *turn over* stabilito dalla legge n. 311 del 2004 non si applicherà a loro; regioni in cui i medicinali non mancano, dove la qualità dei servizi è realmente di buon livello;

occorre valutare tutto ciò come una condizione reale di un regionalismo differenziato già in atto; con i suoi aspetti positivi e con le sue ombre, per cui a fronte della competenza dei rispettivi amministratori re-

gionali, esistono altre regioni in cui i servizi sanitari sono assai meno soddisfacenti; il personale è insufficiente, con il rischio aggiuntivo medici ed infermieri, o altri tecnici, si spostino verso le altre regioni in cui si lavora meglio e si ricava la soddisfazione di ottenere risultati migliori;

impegna il Governo:

a valutare attentamente se nelle Regioni in cui da tempo è in atto il blocco del *turn over*, il personale è insufficiente e fortemente stressato, con le conseguenze che ne derivano, c'è anche una dichiarata carenza di farmaci, le tecnologie sono meno aggiornate, non occorra un radicale capovolgimento della situazione, che non si limiti al cambiamento o al commissariamento del DG, ma che consideri almeno la necessità di garantire personale adeguato e competente;

a valutare la necessità di garantire anche in strutture in deficit di bilancio che arrivino i medicinali necessari in modo tempestivo e che siano aggiornate le tecnologie, nella certezza che i risultati positivi arriveranno dopo, grazie anche ad un monitoraggio centralizzato da parte dell'AGENAS, che valuterà anche l'attività del DG e i risultati che otterrà.

G/1315/13/12

STABILE, RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 recante misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (A.S. 1315)»;

premessi che:

l'articolo 11 del disegno di legge in epigrafe recita «A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del SSN di ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito di livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n.191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio prece-

dente. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.»;

l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 recita «Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.»;

il rinnovo dei contratti di lavoro del pubblico impiego non può prescindere dal ripristino delle risorse previste dai vigenti contratti di lavoro per la remunerazione dell'incremento della produttività e dell'efficienza nonché per la valorizzazione del merito e del disagio lavorativo; diversamente non potrebbe avere luogo di fatto un'efficace contrattazione decentrata sui luoghi di lavoro;

l'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 impedisce di fatto il recupero di risorse determinate dai pensionamenti per riutilizzarle al fine di incrementare l'efficienza lavorativa, premiare le migliori professionalità e compensare i lavori più disagiati;

occorre superare il tetto fissato dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017, altrimenti tali risorse andranno disperse, allo scopo di ricollocare, senza incremento di spesa pubblica, nei fondi contrattuali le risorse liberate dai dirigenti sanitari che vanno in pensione (la cui entità è attualmente già finanziata dal FSN);

considerato che:

il decreto legislativo n. 75 del 2017 non è una legge di bilancio, non prevede coperture o risparmi collegati;

l'articolo 23 è tra l'altro inserito nelle disposizioni transitorie e finali del decreto legislativo n. 75 del 2017 ed il blocco è previsto «nelle more» di attuazione di un meccanismo contrattuale di cui al comma 1, ed ha pertanto un carattere temporaneo;

la dinamica contrattuale, peraltro, utilizza risorse che sono già negli stipendi, e quindi nel FSN;

l'articolo 23 al comma 2 prevede altresì che il tetto vige fino all'avvenuta armonizzazione contrattuale dei fondi accessori, con il rischio che, in presenza di un blocco contrattuale, la vigenza della disposizione

possa trasformarsi in un taglio radicale senza una previsione del riutilizzo delle risorse;

la norma in questione sta già determinando notevole contenziosi con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica;

la Sezione Autonomie Corte dei Conti si è già pronunciata enunciando il seguente principio di diritto: «Gli incrementi del Fondo risorse decentrate derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, (come è l'utilizzo della retribuzione individuale di anzianità, RIA, di chi va in pensione) non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.»,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti normativi, volti a garantire l'incremento del fondo legato alla Ria dei cessati, in quanto onere già coperto dalla finanza pubblica.

G/1315/14/12

STABILE, RIZZOTTI, SICLARI, BINETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 recante misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (A.S. 1315)»;

premessi che:

l'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) recita «La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Per il triennio 2019-2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

la norma eccede la propria competenza in quanto interviene nella materia della definizione delle Aree e dei Comparti di contrattazione che la legge (articolo 40 comma 2, del decreto legislativo n. 165 del

2001) riserva - e continua a riservare anche alla luce del nuovo comma - alla contrattazione tra Aran e Confederazioni sindacali;

tale tavolo di contrattazione, all'unanimità e con piena legittimazione, si era espresso nel CCNQ sottoscritto il 13 luglio 2016 che ha accertato la rappresentatività per il triennio 2016-2018 ed ha costituito le 4 nuove Aree contrattuali della Dirigenza, tra cui l'Area Funzioni Locali composta dalla Dirigenza delle Regioni, degli Enti Locali, dei ruoli PTA del SSN e i segretari comunali e provinciali, a nulla rilevando la mancata attuazione della delega ex legge n. 124 del 2015, che istituiva i ruoli della dirigenza della Nazione (suddivisi in Stato, Regioni ed Enti Locali), a prescindere dalla collocazione contrattuale degli stessi;

l'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001 riserva un'area contrattuale (o una specifica sezione dell'area) alla sola dirigenza del ruolo sanitario sicché la dirigenza dei ruoli amministrativo/tecnico/professionale non potrebbero trovare collocazione nell'Area Sanità istituita dal CCNQ13/7/2016 e dunque correttamente tale CCNO ne ha previsto la collocazione nell'Area funzioni locali insieme alla omologa dirigenza gestionale di Regioni e Comuni;

si confonde l'appartenenza al ruolo del SSN di cui fanno parte da sempre i dirigenti PTA e che nulla a che fare con la collocazione contrattuale che deve tener conto delle differenze giuridiche della dirigenza sanitaria normata specificamente dalla legge n. 229 del 1999;

considerato che:

la disposizione ha natura ordinamentale e quindi non può essere considerata ammissibile in una norma di carattere finanziario come la legge di bilancio;

la disposizione espropria prerogative esclusive della contrattazione e si condiziona la stessa;

la disposizione lede il diritto di un'intera categoria (quella della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa del SSN collocata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 in distinti ad autonomi ruoli professionali rispetto alla dirigenza del ruolo sanitario) ad avere una propria rappresentanza di categoria ed un proprio contratto di lavoro che tenga nel debito conto le specificità proprie della dirigenza sanitaria rispetto a quella professionale, tecnico e amministrativo del SSN;

la ricollocazione della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa (in sigla PTA) del SSN nell'Area Sanità non ha impatto finanziario o al limite potrebbe addirittura comportare oneri aggiuntivi, nel caso in cui - come prevedibile - condividendo la stessa Area e lo stesso CCNL, venissero estesi anche alla dirigenza dei ruoli PTA del SSN, i benefici contrattuali oggi riservati specificamente ed esclusivamente alla dirigenza del ruolo sanitario;

dalle motivazioni suesposte si evince la necessità di garantire una rappresentanza contrattuale di categoria alla dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN, che diversamente, pur comprendendo quasi 5000 unità impegnate in funzioni strategiche (avvocati, ingegneri tecnici/

gestionali/ambientali/clinici, statistici, sociologi, analisti, provveditori, capi del personale, contabili, ecc.), a causa della confluenza nell'Area Sanità - che conta 130.000 dirigenti del ruolo sanitario - per una mera questione matematica (numeri assoluti e 5 per cento di rappresentatività), non potrebbe sedere al tavolo negoziale con proprie Organizzazioni rappresentative;

pertanto il comma 687 è da intendersi quale conferma della competenza in capo all'apposito accordo ARAN - Confederazioni Sindacali in materia di definizione delle Aree e dei Comparti di contrattazione,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti normativi, volti ad abrogare il comma 687 dell'articolo 1 legge della 145 del 30 dicembre 2018 od in alternativa ad apportare modifiche al dettato normativo dell'articolo 40, comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001, prevedendo che tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, siano definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza e che una apposita area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e un'area dirigenziale riguarda la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo del Servizio sanitario nazionale per gli effetti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.

G/1315/15/12

RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 recante misure emergenziali per il Servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (S1315)»;

premesso che:

l'articolo 12 reca disposizioni sulla formazione in materia sanitaria; la Medicina estetica è un'area formativa in forte ascesa ed espansione, che si pone ormai come prima scelta di giovani medici neo laureati. Diventare medico estetico, offre l'opportunità di inserirsi in un contesto

professionale molto denso e ricco di offerte, distinguendosi come professionista seriamente preparato ed eticamente responsabile;

attualmente in Italia esistono due grandi scuole quadriennali, la Scuola internazionale di medicina estetica della Fondazione Fatebenefratelli di Roma e la Scuola superiore post universitaria Agorà-Società italiana di medicina ad indirizzo estetico, a Milano;

entrambi questi percorsi di formazione consentono l'iscrizione ai Registri della medicina estetica, iniziativa solo di alcuni Ordini dei medici provinciali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere la medicina estetica tra le specializzazioni delle scuole post-laurea dell'area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2005, e successive modificazioni.

Art. 1.

1.1

ZAFFINI, RAUTI

Sopprimere il Capo I.

1.2

SICLARI, RIZZOTTI, BINETTI, MANGIALAVORI, STABILE

Sopprimere il Capo I.

1.3

BOLDRINI, BINI, COLLINA, STEFANO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 10.

1.4

SICLARI, RIZZOTTI, BINETTI, MANGIALAVORI, STABILE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*l-bis.* La Calabria non è soggetta al rispetto della normativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per il debito sanitario esistente alla data del 31 dicembre 2018. Tale debito in carico allo Stato, viene rimborsato dalla regione Calabria anche tramite incremento delle addizionali regionali sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nel periodo di trent'anni fino a tutto il 31 dicembre 2048».

Art. 2.**2.1**

RIZZOTTI, BINETTI, SICLARI, STABILE, MANGIALAVORI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il Commissario *ad acta* provvede entro giorni 30 dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a costituire, a mero scopo consultivo, la Consulta dei Sindaci dei territori in cui ricadono i suddetti Presidi Ospedalieri».

2.2

BINI, COLLINA, BOLDRINI, STEFANO

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «previa» aggiungere le seguenti: «specificata e motivata».

2.3

BOLDRINI, BINI, COLLINA, STEFANO

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «provvede motivatamente» aggiungere le seguenti: «, con specifico riferimento alle ragioni avanzate dall'interessato,».

2.4

BOLDRINI, BINI, COLLINA, STEFANO

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «e senza i pareri di cui all'articolo 2, commi 4 e 5 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171».

2.5

ZAFFINI, RAUTI

Aggiungere in fine, il seguente periodo: «Gli esiti della verifica sono comunicati al Ministro della salute, alle competenti Commissioni parlamentari, alla Regione Calabria e pubblicati sul sito internet istituzionale del Commissario ad acta».

Art. 3.**3.1**

COLLINA, BOLDRINI, BINI, STEFANO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.2

ZAFFINI, RAUTI

Al comma 1 dopo le parole: «su proposta del Commissario ad acta» sono aggiunte le seguenti: «sentita l'ANAC».

3.3

RIZZOTTI, SICLARI, BINETTI, STABILE, MANGIALAVORI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «questi decade alla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «in caso di valutazione negativa scaturente dal non raggiungimento degli obiettivi, questi decade entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.4

ZAFFINI, RAUTI

Al comma 2, le parole: «Il Commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza.» *sono sostituite con le seguenti:* «Il Commissario straordinario è scelto, esclusivamente, nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale».

3.5

ZAFFINI, RAUTI

Al comma 2, le parole: «Il Commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza.» *sono sostituite con le seguenti:* «Il Commissario straordinario è scelto nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale».

3.6

MANGIALAVORI, SICLARI, BINETTI, RIZZOTTI, STABILE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «è scelto», *sopprimere la seguente:* «anche».

3.7

BOLDRINI, COLLINA, BINI, STEFANO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «anche».

3.8

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, DE FALCO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «anche nell’ambito» con le seguenti: «nell’ambito».

3.9

MANGIALAVORI, SICLARI, RIZZOTTI, BINETTI, STABILE

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche in quiescenza».

3.10

BINI, COLLINA, BOLDRINI, STEFANO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «anche in quiescenza».

3.11

ZAFFINI, RAUTI

Al comma 2, le parole: «anche in quiescenza» sono soppresse.

3.12

RIZZOTTI, SICLARI, BINETTI, STABILE, MANGIALAVORI

Al comma 3, sostituire le parole: «più anziano per età preposto ad unità», con le seguenti: «più anziano nella direzione di unità».

3.13

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, DE FALCO

*Sopprimere il comma 4.**Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4».*

3.14

ZAFFINI, RAUTI

Il comma 4 è abrogato.

3.15

SICLARI, BINETTI, RIZZOTTI, STABILE, MANGIALAVORI

Sopprimere il comma 4.

3.16

RIZZOTTI, SICLARI, BINETTI, MANGIALAVORI, STABILE

Al comma 4, sostituire le parole: «Può essere nominato», con le seguenti: «Non può essere nominato».

3.17

BOLDRINI, BINI, COLLINA, STEFANO

Al comma 4, sostituire le parole: «per più enti» con le seguenti: «per non più di due enti territorialmente contigui».

3.18

RIZZOTTI, BINETTI, STABILE, SICLARI, MANGIALAVORI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I Commissari Straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, nelle Aziende Sanitarie Provinciali, provvedono ad istituire, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e secondo le modalità operative indicate dal Commissario ad Acta, le Unità di Cure Primarie, a cui dovranno afferire i pazienti interessati da patologie classificabili come codici bianchi. Le misure di cui al presente comma, si attuano nell'ambito delle risorse della regione».

3.19

ZAFFINI, RAUTI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'ente del Servizio sanitario della Regione Calabria corrisponde al Commissario straordinario il compenso determinato sulla base dei seguenti criteri:

a) per le Aziende sanitarie provinciali con popolazione inferiore a 200.000 abitanti il compenso lordo massimo pari a euro 136.000;

b) per le Aziende sanitarie provinciali con popolazione compresa tra 200.000 abitanti e 500.000 abitanti il compenso lordo massimo pari a euro 156.000;

c) per le Aziende sanitarie provinciali con popolazione superiore a 500.000 abitanti il compenso lordo massimo pari ad Euro 166.000;

d) per le Aziende Ospedaliere e Universitarie fino a 600 posti letto il compenso lordo massimo pari ad euro 136.000;

e) per le Aziende Ospedaliere e Universitarie con posti letto superiori a 600 ma inferiori ad 800 il compenso lordo massimo pari ad euro 146.000;

f) per le Aziende Ospedaliere e Universitarie con posti letto superiori a 800 il compenso lordo massimo pari ad euro 166.000.

Agli importi calcolati sulla base dei precedenti criteri possono essere aggiunte indennità di risultato nella misura massima del 20 per cento del compenso in caso di conseguimento degli obiettivi prefissati dalla Programmazione Regionale.

I compensi dei Direttori Sanitari e dei Direttori Amministrativi devono essere calcolati sulla base dei criteri precedenti con la riduzione del 20 per cento del compenso lordo massimo previsto per i Direttori Generali ed i Commissari straordinari delle rispettive Aziende. L'indennità di risultato aggiuntiva dovrà essere ugualmente decurtata del 20 per cento».

3.20

SICLARI, MANGIALAVORI, BINETTI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Un eventuale compenso aggiuntivo potrà essere erogato al Commissario straordinario solo a condizione che all’esito della gestione, unitamente al rispetto dei tetti della spesa sanitaria si siano ottenuti la riduzione delle liste d’attesa per gli esami diagnostici e gli interventi chirurgici, la diminuzione della migrazione sanitaria passiva e l’aumento del numero delle prestazioni sanitarie in Calabria».

3.21

ZAFFINI, RAUTI

Al comma 5 le parole: «, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4» sono soppresse.

3.22

SICLARI, BINETTI, MANGIALAVORI, STABILE, RIZZOTTI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4».

3.23

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, DE FALCO

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4».

3.24

COLLINA, BINI, BOLDRINI, STEFANO

Al comma 5, sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto e quinto.

3.25

SICLARI, RIZZOTTI, BINETTI, STABILE, MANGIALAVORI

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Commissario straordinario», aggiungere le seguenti: «al raggiungimento degli obiettivi».

3.26

COLLINA, BINI, BOLDRINI, STEFANO

Al comma 5, sostituire le parole: «della verifica di cui al comma 7» con le seguenti: «sui risultati raggiunti in relazione all'incremento dei livelli essenziali di assistenza».

3.27

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, DE FALCO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il compenso aggiuntivo di cui al presente comma è erogato in relazione al superamento degli obiettivi stabiliti in particolare in materia di riduzione delle liste di attesa e all'effettivo incremento anche qualitativo dei livelli essenziali di assistenza».

3.28

SICLARI, BINETTI, RIZZOTTI, MANGIALAVORI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 6, primo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»;*

b) *sopprimere il comma 8;*

c) *al comma 9, ultimo periodo, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».*

3.29

SICLARI, STABILE, RIZZOTTI, BINETTI, MANGIALAVORI

Al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: «dirigenti del ministero della Salute», aggiungere le seguenti: «e rappresentanti della Regione,».

3.30

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, DE FALCO

Al comma 6-bis, terzo periodo, sostituire le parole da: «Commissario straordinario» fino alla seguente: «evidenziando» con le parole: «Commissario straordinario, al Commissario ad acta, nonché al Ministro della salute e alle competenti Commissioni parlamentari; una prima relazione e le successive con cadenza trimestrale sullo stato dell'erogazione delle prestazioni cliniche, con particolare riferimento alla condizione dei servizi, delle dotazioni tecniche e tecnologiche e delle risorse umane, evidenziando le criticità che hanno provocato».

3.31

ZAFFINI, RAUTI

Al comma 6-bis, terzo periodo, dopo le parole: «l'Unità di crisi trasmette al Commissario straordinario e al Commissario ad acta» sono aggiunte le seguenti: «nonché al Ministro della salute, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Regione Calabria».

3.32

RIZZOTTI, BINETTI, SICLARI, MANGIALAVORI

Sopprimere il comma 8.

3.33

ZAFFINI, RAUTI

Il comma 8 è abrogato.

Art. 4.**4.1**

ZAFFINI, RAUTI

Al comma 1-bis dopo le parole: «l'ente pubblica nel proprio sito internet istituzionale» sono aggiunte le seguenti: «nonché sul sito internet istituzionale della Regione Calabria e del Commissario ad acta.».

4.2

ZAFFINI, RAUTI

Al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente:

«Gli incarichi affidati sono comunicati al Ministro della salute, alle competenti Commissioni parlamentari, alla Regione Calabria, all'ANAC e pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione Calabria e del Commissario ad acta».

Art. 5.**5.1**

BOLDRINI, BINI, COLLINA, STEFANO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 10, sopprimere il comma 4.

5.2

ZAFFINI, RAUTI

L'articolo è abrogato.

5.3

SICLARI

Sopprimere l'articolo.

5.4

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, DE FALCO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «anche».

5.5

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, MANGIALAVORI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, secondo periodo:*

1) *dopo le parole: «reiterata incapacità di gestione,», aggiungere le seguenti: «tali da non consentire il pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili esistenti nei confronti dell'ente con le modalità ordinarie,»;*

2) *sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2018», con le seguenti: «fino all'annualità cui è riferibile detto stato di incapacità finanziaria»;*

b) *al comma 4:*

1) *al secondo periodo, sostituire le parole: «anteriormente al 31 dicembre 2018», con le seguenti: «anteriormente all'anno cui si riferisce il dissesto»;*

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ove non si debba provvedere ai sensi del successivo comma 6 secondo periodo»;*

c) *al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al fine di manlevare gli assistiti del SSN da ogni loro obbligazione verso gli erogatori per le prestazioni sanitarie ricevute in regime di accreditamento, verrà garantito l'integrale pagamento dei relativi corrispettivi».*

5.6

COLLINA, BINI, BOLDRINI, STEFANO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «ovvero una manifesta e reiterata incapacità di gestione» aggiungere le seguenti: «tale da produrre conseguenze sul piano degli assetti contabili ed economici».

5.7

BINI, COLLINA, BOLDRINI, STEFANO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «e di altre amministrazioni dello Stato» fino alla fine del periodo.

5.8

MANGIALAVORI, SICLARI, RIZZOTTI, BINETTI, STABILE

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «o in quiescenza».

5.9

BOLDRINI, COLLINA, BINI, STEFANO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «o in quiescenza».

5.10

SICLARI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Tutti i crediti delle aziende fornitrici, qualora certi, liquidi ed esigibili, hanno la natura di credito privilegiato di primo grado, anche ai fini della cessione del credito e della compensazione con i crediti fiscali e tributari dello Stato, della Regione e degli enti locali e di tutte le pubbliche amministrazioni».

5.11

SICLARI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Tutti i crediti delle aziende fornitrici, qualora certi, liquidi ed esigibili, devono essere pagati entro 180 giorni dall'apertura della gestione straordinaria ovvero devono essere certificati ai fini della cessione del credito e della compensazione con i crediti fiscali e tributari dello Stato, della Regione e degli enti locali e di tutte le pubbliche amministrazioni».

5.12

ZAFFINI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Commissariamento degli enti del Servizio sanitario regionale».

5.13

MANGIALAVORI, SICLARI, RIZZOTTI, STABILE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario straordinario di liquidazione di cui al comma 2, adotta per gli enti di cui al comma 1, le medesime disposizioni di cui all'articolo 255 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di garantire le risorse necessarie per il risanamento degli stessi.».

Art. 6.**6.1**

ZAFFINI, RAUTI

Sopprimere l'articolo.

6.2

COLLINA, BOLDRINI, BINI, STEFANO

Sopprimere il comma 1.

6.3

ZAFFINI, RAUTI

Il comma 1 è soppresso.

6.4

ZAFFINI, RAUTI

Al comma 1 la parola: «esclusivamente» è soppressa.

6.5

D'ALFONSO, BOLDRINI, BINI, COLLINA, STEFANO

Al comma 1, sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «anche».

6.6

ZAFFINI, RAUTI

Al comma 1 dopo le parole: «beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione» sono aggiunte le seguenti: «dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Regione Calabria ovvero da».

6.7

MANGIALAVORI, SICLARI, RIZZOTTI, BINETTI, STABILE

Al comma 1, dopo le parole: «Pubblica amministrazione, ovvero», aggiungere le seguenti: «della Stazione unica appaltante regionale o, in caso di impossibilità di quest'ultima,».

6.8

RIZZOTTI, SICLARI, STABILE, BINETTI, MANGIALAVORI

Al comma 1, sostituire le parole: «previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni», con le seguenti: «il commissario ad acta è autorizzato a stipulare convenzioni, anche in forma aggregata, con la stazione unica appaltante SUA della Regione Calabria».

6.9

MANGIALAVORI, SICLARI, RIZZOTTI, BINETTI, STABILE

Al comma 1, sostituire le parole: «previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni», con le seguenti: «previa convenzione, della Stazione Unica Appaltante (SUA) della regione Calabria».

6.10

COLLINA, BOLDRINI, BINI, STEFANO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare una razionalizzazione dei costi, il Commissario ad acta assicura l'aggregazione delle gare per l'acquisizione di beni e servizi, individuando a tal fine una unica struttura amministrativa aziendale o regionale supportata, ove occorra, dal personale proveniente dalle altre aziende o anche da altre amministrazioni pubbliche, selezionato sulla base di criteri di competenza ed esperienza».

6.11

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, DE FALCO

Al comma 2, dopo la parola: «stipula» aggiungere le seguenti: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.12

ZAFFINI, RAUTI

Al comma 3 dopo le parole: «il Commissario ad acta predisporre» sono aggiunte le seguenti: «di concerto con la Regione Calabria».

6.13

BINETTI, STABILE, SICLARI, RIZZOTTI, MANGIALAVORI

Al comma 3, dopo la parola: «predisporre,» aggiungere le seguenti: «con il supporto di Agenas e delle Associazioni scientifiche operanti in materia di edilizia sanitaria,».

6.14

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, DE FALCO

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «predisporre» aggiungere le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.15

ZAFFINI, RAUTI

Al comma 3 dopo le parole: «Il Piano è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali» sono aggiunte le seguenti: «d'intesa con la Regione Calabria».

6.16

BINI, COLLINA, BOLDRINI, STEFANO

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «d'intesa con la Regione».

6.17

ZAFFINI, RAUTI

Il comma 4 è soppresso.

6.18

SICLARI, RIZZOTTI, BINETTI, STABILE, MANGIALAVORI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i centri ospedalieri di primo livello della rete ospedaliera regionale sono accorpati alle Aziende Ospedaliere di rispettivo riferimento territoriale. Il Commissario *ad acta* provvede con propri decreti a definire entro tale termine le modalità operative di tale accorpamento».

6.19

ZAFFINI, RAUTI

Al comma 5 dell'articolo 6 le parole: «la spesa di euro 82.164.205» sono sostituite con le seguenti: «la spesa di euro 200.000.000».

6.20

RIZZOTTI, SICLARI, BINETTI, STABILE, MANGIALAVORI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di finanziare interventi di estrema urgenza per la sanità della Regione Calabria e garantire il diritto esigibile dei cittadini all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un Fondo rotativo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2019 e 2020, per la sensibile riduzione della mobilità sanitaria passiva e delle liste d'attesa, e per un piano per la stabilizzazione e assunzione di personale sanitario, anche in deroga alla normativa vigente. Le disposizioni di cui al presente comma, si attuano in deroga della previsione di cui all'articolo 15, comma 1, del presente decreto.

5-ter. A copertura degli oneri di cui al comma *5-bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

6.21

SICLARI, RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, MANGIALAVORI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5-bis.* Considerato lo stato di criticità di parte delle strutture sanitarie pubbliche della regione, anche conseguenti ai limiti imposti al turnover e all'attuazione del piano di rientro e la necessità di garantire comunque i livelli di assistenza ai cittadini, al solo fine di garantire il raggiungimento dei Livelli Minimi di Assistenza per la Specialistica Ambulatoriale, il cui fabbisogno minimo è stato definito dal Commissario *ad acta* con DCA 32/2017, la Regione Calabria può eccezionalmente programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per garantire l'invarianza degli effetti finanziari connessi a tale deroga, la Regione Calabria provvederà ad apportare misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria».

6.22

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, DE FALCO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5-bis.* Per il periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, non si applicano le disposizioni in materia di blocco automatico del turnover e di divieto di spese non obbligatorie, di cui al comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».

6.23

BOLDRINI, BINI, COLLINA, STEFANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza, per il periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, non si applicano le disposizioni in materia di blocco automatico del *turn over* e di divieto di spese non obbligatorie, di cui al comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Art. 8.**8.1**

BINI, COLLINA, BOLDRINI, STEFANO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la selezione di tale personale, l'AGENAS si avvale di procedure selettive pubbliche e adotta criteri selettivi sulla base dei titoli di studio inerenti l'attività da svolgere. I *curricula* dei candidati assunti sono pubblicati *online* sul sito istituzionale dell'AGENAS in una sezione apposita intitolata con riferimento al presente decreto».

Art. 10.**10.1**

ZAFFINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Aziende sanitarie commissariate*) - 1. La Commissione straordinaria per la gestione dell'ente, fermi restando i compiti e le prerogative ad essa assegnati dalla legislazione vigente, opera in coerenza con l'attuazione degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario, nonché di quelli dei piani di riqualificazione dei servizi sanitari.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la Commissione straordinaria può avvalersi, in via temporanea, anche in deroga alle disposizioni vigenti, in posizione di comando o di distacco, di esperti nel settore pubblico sanitario, nominati dal prefetto competente per territorio su proposta del Ministro della salute, con oneri a carico del bilancio dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata.».

10.2

SICLARI, STABILE, RIZZOTTI, BINETTI, MANGIALAVORI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ma soprattutto al fine di assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria».

10.3

SICLARI, STABILE, RIZZOTTI, BINETTI, MANGIALAVORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È possibile anche il commissariamento dei soli dipartimenti, settori e unità operative nei quali siano stati riscontrati condizionamenti o infiltrazioni da parte della criminalità organizzata».

10.4

BOLDRINI, BINI, COLLINA, STEFANO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, la Commissione straordinaria provvede alla immediata rotazione di tutto il personale, assicurando l'esercizio di funzioni o mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza».

10.0.1

BOLDRINI, BINI, COLLINA, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1-bis. Il Ministro della salute presenta alle Camere, a cadenza bimestrale, una relazione in merito agli atti assunti ed alle attività svolte in attuazione del presente Capo I, nonché ai relativi effetti, con particolare riguardo all'impatto sul livello conseguito dei livelli essenziali di assistenza.».

Art. 11.**11.1**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, DE FALCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni è determinata nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale».

Conseguentemente, all'articolo 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati i commi 3, 3-bis e 3-ter.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 a decorrere dall'anno 2020, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

1-quater. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione di cui ai commi 1-bis e 1-ter».

11.2

BINI, COLLINA, BOLDRINI, STEFANO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 2019, il valore della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano è determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al fabbisogno di personale *pro capite* di ciascuna di esse, anche in considerazione del blocco

delle assunzioni di nuovo personale cui sono state sottoposte le regioni che hanno stipulato un Accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il perseguimento dell'equilibrio economico».

11.3

COLLINA, BOLDRINI, BINI, STEFANO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il corrispondente valore della spesa sostenuta nell'anno 2004, o, se superiore a tale ammontare, il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

11.4

STABILE, BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, MANGIALAVORI

Al comma 1, dopo le parole: «il personale in servizio al 31 dicembre 2018.» aggiungere il seguente periodo: «È comunque garantito l'incremento del fondo legato alla RIA dei cessati, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

11.5

COLLINA, BOLDRINI, BINI, STEFANO

Al comma 1, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «È comunque garantito l'incremento del fondo legato alla RIA dei cessati in quanto già a carico della finanza pubblica.».

11.6

BOLDRINI, BINI, COLLINA, STEFANO

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «È comunque garantito l'incremento del fondo legato alla Retribuzione individuale d'anzianità (RIA) dei cessati».

11.7

BINI, COLLINA, BOLDRINI, STEFANO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. È istituito un fondo perequativo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2019, al fine di garantire l'assunzione di nuovo personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni che hanno sottoscritto un accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Il fondo è ripartito tra le regioni di cui al periodo precedente in proporzione al fabbisogno di personale pro capite di ciascuna di esse.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

11.8

BOLDRINI, BINI, COLLINA, STEFANO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Fermo restando il rispetto degli obblighi delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica e di quanto previsto per gli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi da 521 a 536, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "diminuito dell'1,4 per cento" sono soppresse.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati nel limite massimo di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

11.9

SICLARI, RIZZOTTI, BINETTI, MANGIALAVORI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per la regione Calabria, fino al raggiungimento del livello minimo dei LEA, fissato in 160, non trova applicazione il limite di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale».

11.10

BOLDRINI, COLLINA, BINI, STEFANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni che hanno sottoscritto un accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e che sono risultate adempienti negli anni 2017 e 2018 dall'accertamento effettuato dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali degli accordi sanitari di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono ulteriormente incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1 per un importo pari al 25 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente».

11.11

BOLDRINI, BINI, COLLINA, STEFANO

Al comma 3, sostituire le parole: «previo accordo» con le seguenti: «previa intesa».

11.12

SICLARI, TESTOR, RIZZOTTI, BINETTI, MANGIALAVORI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le finalità del presente articolo, ove le Regioni certifichino la necessità di coprire le posizioni rese vacanti nell'ambito delle posizioni sanitarie di cui al comma 3, le stesse, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, possono consentire l'accesso al Servizio sanitario nazionale

in qualità di dipendenti, ai medici laureati ed abilitati all'esercizio professionale, anche senza specializzazione, consentendo agli stessi la possibilità di conseguire, contemporaneamente allo svolgimento dell'attività lavorativa, il diploma di specializzazione necessario agli sviluppi professionali e di carriera, mediante modalità alternative alle attuali impiegando il personale medico così specializzato anche per i servizi attivati nell'ambito delle cure primarie. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il 30 settembre 2019, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel quale sono stabilite le modalità di individuazione delle aree mediche che necessitano copertura nonché le modalità applicative dei relativi percorsi formativi».

11.13

STABILE, DAL MAS, RIZZOTTI

Sostituire il comma 4-bis, con il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'anno 2019, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano alle Regioni e alle Province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.».

11.14

STABILE, RIZZOTTI, BINETTI, SICLARI

Dopo il comma 4-quinquies aggiungere i seguenti:

«4-sexies. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 sostituire le parole: "al 31 dicembre 2017" con le seguenti: "31 dicembre 2019"».

4-septies. All'onere derivante dal comma 4-sexies, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

11.15

MANGIALAVORI, BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE

Sopprimere il comma 5-bis.

11.16

SICLARI

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

«5-ter. Espletate le procedure di assunzione, qualora continuino a rilevarsi carenze di organico del personale sanitario è possibile, a domanda degli interessati, mantenere in servizio i medici ed il personale paramedico fino al compimento del 70 esimo anno di età. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente, pari a 2 milioni per l'anno 2019, 10 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni per l'anno 2021, 30 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9 comma 8 del presente decreto-legge».

11.0.1

STABILE, RIZZOTTI, BINETTI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

11.0.2

STABILE, RIZZOTTI, BINETTI, MANGIALAVORI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

All'articolo 40, comma 2 del d.lgs. 165/2001 apportare le seguenti modifiche:

a) al primo capoverso sostituire le parole: "non più di quattro separate aree" con le seguenti: "non più di cinque separate aree",

b) al secondo capoverso eliminare le parole: "o sezione contrattuale di un'area" e dopo le parole: "e successive modificazioni" aggiungere le seguenti: ",e un'area dirigenziale riguarda la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo del Servizio sanitario nazionale per gli effetti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni"».

Art. 12.**12.1**

COLLINA, BOLDRINI, BINI, STEFANO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del mese di luglio 2021» con le seguenti: «del mese di luglio 2020».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

12.2

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, MANGIALAVORI, STABILE

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo le parole: «medici veterinari» aggiungere le seguenti parole: «odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi»,

b) alla lettera b) dopo le parole: «e medici veterinari» aggiungere le seguenti parole: «odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi».

12.3

BOLDRINI, COLLINA, BINI, STEFANO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole: «medici veterinari» inserire le seguenti: «odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi»,*

b) *alla lettera b), dopo le parole: «e medici veterinari» inserire le seguenti: «odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi».*

12.4

BINI, BOLDRINI, COLLINA, STEFANO, MALPEZZI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

12.5

BINI, BOLDRINI, COLLINA, STEFANO, MALPEZZI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con il seguente comma:

«2-bis. Sulla base di un elenco delle strutture sanitarie con carenze di organico predisposto da ciascuna regione, i medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso svolgono presso le suddette strutture le attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato, ivi ultimando il percorso formativo con la supervisione dei direttori delle scuole di specializzazione e con l'affiancamento di tutor qualificati, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368».

12.6

COLLINA, BOLDRINI, BINI, STEFANO

Al capoverso 548-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547» con le seguenti: «esclusivamente di specializzandi iscritti all'ultimo anno di corso»,*

b) *dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'assunzione è concordata fra le Università e le Regioni o le Province autonome di Trento e Bolzano interessate»;*

c) *dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «Detto periodo è computato all'interno del periodo complessivo massimo di diciotto mesi da svolgersi in strutture esterne alla scuola di specializzazione universitaria»;

d) *dopo il sesto periodo, inserire il seguente:* «Il progetto formativo è deliberato dal Consiglio della scuola di specializzazione universitaria».

12.7

STABILE, RIZZOTTI, BINETTI, SICLARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 1 comma 365 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato. All'articolo 1 comma 366 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo la parola: "coreutica" aggiungere le seguenti parole: ", nonché del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale".».

12.8

STABILE, RIZZOTTI, BINETTI, SICLARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il secondo capoverso dell'articolo 1, comma 365 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: "Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale del ruolo sanitario, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale".».

12.9

BINETTI, STABILE, SICLARI, RIZZOTTI, MANGIALAVORI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 365 è abrogato;

b) al comma 366, dopo la parola: "coreutica" sono aggiunte le seguenti: ", nonché del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale."».

12.10

BOLDRINI, COLLINA, BINI, STEFANO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le previsioni di cui al comma 361, 363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale del ruolo sanitario, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale"».

12.11

COLLINA, BOLDRINI, BINI, STEFANO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 1, comma 365 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo la parola: "coreutica" aggiungere le seguenti parole: ", nonché del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale"».

12.12

BOLDRINI, COLLINA, BINI, STEFANO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: "coreutica" aggiungere le seguenti parole: ", nonché del personale del ruolo sanitario delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale"».

12.13

COLLINA, BINI, BOLDRINI, STEFANO

*Sopprimere il comma 3.***12.14**

TESTOR, SICLARI, STABILE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A partire dal concorso per l'accesso al triennio 2019-2022, e fino al 31 dicembre 2021, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, accedono, senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, tramite scorrimento della graduatoria fino a esaurimento dei posti richiesti, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale risultati idonei ma non ammessi al concorso per l'ammissione al predetto corso, nonché i laureati in medicina e chirurgia non ancora abilitati. A parità di punteggio, accedono i soggetti più grandi di età. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Al fine di salvaguardare la qualità formativa nonché le possibilità lavorative dei corsisti in sovrannumero, gli stessi sono ammessi alla frequenza del corso a tempo parziale. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario *standard* nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti, nonché sulla base della capienza dei Poli Formativi, dei flussi di prestazioni sanitarie e del numero dei *tutor* di medicina generale presenti in regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.».

12.15

SICLARI, BINETTI, STABILE, MANGIALAVORI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A partire dal concorso per l'accesso al triennio 2019-2022, e fino al 31 dicembre 2021, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, accedono, senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, tramite scorrimento della graduatoria fino a esaurimento dei posti richiesti, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale risultati idonei ma non ammessi al concorso per l'ammissione al predetto corso. A parità di punteggio, accedono i soggetti più grandi di età. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Al fine di salvaguardare la qualità formativa nonché le possibilità lavorative dei corsisti in sovrannumero, gli stessi sono ammessi alla frequenza del corso a tempo parziale. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario *standard* nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti, nonché sulla base della capienza dei Poli Formativi, dei flussi di prestazioni sanitarie e del numero dei *tutor* di medicina generale presenti in regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.».

12.16

BINI, COLLINA, BOLDRINI, STEFANO

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «3. A partire dal concorso per l'accesso al triennio 2019-2022 del corso di formazione specifica in medicina generale e fino al 31 dicembre 2021, per ciascuna procedura concorsuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e risultati idonei al predetto concorso, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda

di partecipazione al concorso, accedono al corso organizzato dalla Regione presso la quale hanno partecipato al concorso, tramite graduatoria riservata senza borsa di studio.».

Conseguentemente, al medesimo comma:

a) *sopprimere il terzo periodo;*

b) *sostituire il quinto periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2022, 2020, in relazione al corso 2020-2023 e 2021, in relazione al corso 2021- 2024; si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le Regioni e le Province autonome sulla base della quota di accesso al riparto del Fondo Sanitario Nazionale.».*

12.17

COLLINA, BOLDRINI, BINI, STEFANO

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «i laureati in medicina e chirurgia» fino alla fine del comma con le seguenti: «, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, accedono, senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, tramite scorrimento della graduatoria fino a esaurimento dei posti richiesti, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale risultati idonei ma non ammessi al concorso per l'ammissione al predetto corso. A parità di punteggio, accedono i soggetti più grandi di età. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario *standard* nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti, nonché sulla base della capienza dei Poli Formativi, dei flussi di prestazioni sanitarie e del numero dei tutor di me-*

dicina generale presenti in regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche e integrazioni».

12.18

TESTOR, SICLARI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Fino al 31 dicembre 2021, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, consentono ai laureati in medicina e chirurgia di accedere al servizio sanitario pubblico, seguendo un percorso formativo finalizzato all'acquisizione della specialità presso le aziende sanitarie stesse. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di svolgimento del percorso formativo per l'acquisizione della specializzazione.».

12.19

TESTOR, SICLARI, STABILE, RIZZOTTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 9 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. Gli incarichi a tempo determinato dei medici di medicina generale, per i settori dell'assistenza primaria, della continuità assistenziale e per l'assistenza ai turisti, nei casi di carente disponibilità, possono essere conferiti ai soggetti di cui al comma 1, anche prescindendo dai limiti temporali previsti dalla disciplina contrattuale per i medici non iscritti nelle graduatorie regionali vigenti.''.»

12.20

BOLDRINI, BINI, COLLINA, STEFANO

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al terzo anno del corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato».

12.21

BINI, BOLDRINI, COLLINA, STEFANO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In considerazione della carenza di medici di medicina generale, che si prevede in aumento per i prossimi anni, e nelle more di una riprogrammazione dei fabbisogni e della formazione dei medici di medicina generale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, fino all'anno 2024 l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è consentito anche ai medici iscritti al Corso di formazione specifica in medicina generale».

12.22

COLLINA, BINI, BOLDRINI, STEFANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro della Salute con apposito decreto per 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, individua le attività che possono essere esercitate dai medici con iscrizione al corso di formazione specialistica di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale».

12.23

BINI, BOLDRINI, COLLINA, STEFANO

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b-quinquies*) dopo le parole: "sulla base di accordi regionali e aziendali" sono aggiunte le seguenti: "potendo prevedere un incremento del numero massimo di assistiti in carico ad ogni medico di medicina generale nell'ambito dei modelli organizzativi multi professionali nei quali è prevista la presenza oltre che del collaboratore di studio, anche di personale infermieristico, nonché nelle Regioni dove siano stati istituiti e finanziati contratti/incarichi di infermiere di famiglia/di comunità e di psicologo di cure primarie senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;"

b) dopo la lettera *m-ter*) è aggiunta la seguente:

"m-quater) fermo restando quanto previsto dalla lettera *0a*), prevedere modalità e forme d'incentivo per i medici inseriti nelle graduatorie affinché sia garantito il servizio nelle zone carenti di personale medico nonché specifiche misure conseguenti alla eventuale rinuncia agli incarichi assegnati".

6-bis. Al fine di incentivare e valorizzare la funzione didattica del Servizio sanitario nazionale e garantire immediata disponibilità di professionisti sanitari contrastando il ricorso a forme di esternalizzazione delle attività assistenziali e di intermediazione di personale, ogni Azienda sanitaria, sede di formazione universitaria dei corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione nonché della professione di ostetrica, è autorizzata ad assumere, al termine di ogni anno accademico con contratti di formazione-lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del CCNL integrativo 2001 gli abilitati alle suddette professioni che si siano laureati nell'Ateneo con cui la stessa

Azienda ha stipulato il relativo protocollo di intesa, nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili derivanti dal piano assunzionale.

6-ter. Quanto previsto nel precedente comma può essere applicato al personale appartenente al profilo professionale di operatore socio-sanitario se formato nelle sedi delle Aziende sanitarie sede di corsi di laurea delle professioni sanitarie».

12.24

SICLARI, RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, MANGIALAVORI

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «dei modelli organizzativi», con le seguenti: «di unità organizzative elementari».

12.25

BOLDRINI, BINI, COLLINA, STEFANO

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «dei modelli organizzativi» con le seguenti: «di unità organizzative elementari».

12.26

RIZZOTTI, BINETTI, SICLARI, MANGIALAVORI

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «e dello psicologo», aggiungere le seguenti: «nonché nelle Regioni dove siano stati istituiti e finanziati contratti o incarichi di infermiere di famiglia o di comunità».

12.27

BINI, COLLINA, BOLDRINI, STEFANO

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «e dello psicologo» aggiungere le seguenti: «nonché nelle Regioni dove siano stati istituiti e finanziati contratti o incarichi di infermiere di famiglia o di comunità e di psicologo di cure primarie».

12.28

COLLINA, BOLDRINI, BINI, STEFANO

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica» con le seguenti: «a saldi invariati».

12.29

BOLDRINI, BINI, COLLINA, STEFANO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è aggiunto il seguente comma:

''1-bis. I medici in formazione nel corso dell'ultimo anno di formazione, fermo restando l'obbligo formativo, possono svolgere attività assistenziale presso strutture del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico della medesima struttura. Le risorse originariamente destinate alla copertura dei contratti di formazione specialistica vengono liberate e destinate con vincolo al finanziamento di ulteriori contratti.''

6-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 521 è sostituito dal seguente:

''521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2019, di 68.40 milioni di euro per l'anno 2020, di 91.80 milioni di euro per l'anno 2021, di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.''

12.30

BOLDRINI, COLLINA, STEFANO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico che, alla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, nonché con incarichi

di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, accede alle procedure concorsuali indette dagli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2021, per la disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza" ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione a causa della recente attivazione della scuola e dell'eseguità delle borse di studio previste annualmente».

12.31

BOLDRINI, COLLINA, BINI, STEFANO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico del Servizio sanitario nazionale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stia svolgendo la propria attività con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale, anche se non in possesso della specializzazione specifica può essere ammesso anche come soprannumero laddove prevista, presso la scuola di specializzazione e l'intera attività di tirocinio è svolta presso la medesima azienda ospedaliera.».

12.32

SICLARI, RIZZOTTI, BINETTI, MANGIALAVORI

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. In deroga alle limitazioni normative vigenti, nella regione Calabria, è autorizzata l'assunzione di tutto il personale sanitario, medico e paramedico, necessario all'innalzamento dei LEA.

6-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

12.33

SICLARI, RIZZOTTI, BINETTI, MANGIALAVORI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. In tutte le Università della regione Calabria è sospeso, per il periodo di 5 anni, l'accesso programmatico alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Le scuole di specializzazione per le professioni sanitarie sono, per il periodo di 10 anni, ad accesso libero. Tale disposizione si applica per i residenti della regione Calabria e per coloro i quali si impegnano a prestare la propria attività professionale per 10 anni all'interno della Regione Calabria.».

12.0.1

BOLDRINI, COLLINA, BINI, STEFANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.***(Misure a sostegno della formazione specialistica)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 521 è sostituito dal seguente:

''521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2019, di 64 milioni di euro per l'anno 2020, di 109,30 milioni di euro per l'anno 2021, di 137,50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.''

2. Per le disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione ''Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019'', allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

12.0.2

BINI, COLLINA, BOLDRINI, STEFANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure a sostegno della formazione specialistica)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 521 è sostituito dal seguente:

''521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 62,50 milioni di euro per l'anno 2019, di 85,90 milioni di euro per l'anno 2020, di 109,30 milioni di euro per l'anno 2021, di 137,50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.''

2. Per le disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

12.0.3

COLLINA, BINI, BOLDRINI, STEFANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in materia di attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21 /CE, 98/63/CE e 99/46/ CE che modificano la direttiva 93/16/CE)

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

”1-bis. I medici in formazione nel corso dell’ultimo anno di formazione, fermo restando l’obbligo formativo, possono svolgere attività assistenziale presso strutture del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico della medesima struttura. Le risorse originariamente destinate alla copertura dei contratti di formazione specialistica sono vincolate al finanziamento di ulteriori contratti.

1-ter. Gli importi stanziati per ogni singolo contratto di cui al comma 1 per cui l’avente titolo per qualsiasi motivo rinuncia sono destinati alla stipula di ulteriori nuovi contratti in aggiunta al numero di quelli già definiti annualmente. Il Ministro della salute, di concerto con il Miur, definisce, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le modalità attuative del presente comma.”».

12.0.4

ZAFFINI, RAUTI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Personale degli enti del Servizio sanitario)

Al comma 1 dell’articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: ”ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti” sono sostituite dalle seguenti: ”ovvero, su istanza dell’interessato, al compimento del settantesimo anno di età, previo consenso da parte della direzione aziendale, e senza che la permanenza in servizio dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti”».

Art. 13.

13.1

SICLARI, RIZZOTTI, BINETTI, MANGIALAVORI

Dopo il comma 01, aggiungere il seguente:

«01-bis. In caso di violazione del blocco temporaneo delle esportazioni e dell’obbligo per i grossisti di garantire in permanenza un assorti-

mento di medicinali sufficiente, come previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dal comma 01 del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro. In caso di recidiva, al contravventore la sanzione è raddoppiata».

13.2

RIZZOTTI

Al comma 1 sopprimere le parole da: «All'articolo 34, comma 6» fino a: «"quattro" e».

13.3

BINI, BOLDRINI, COLLINA, STEFANO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 34, comma 6, del citato decreto legislativo, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il termine non si applica alle comunicazioni di carenza temporanea della disponibilità di medicinali ed alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto"».

13.4

SICLARI, RIZZOTTI, BINETTI, STABILE, MANGIALAVORI

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Al fine di migliorare la distribuzione dei medicinali ai cittadini residenti nei comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti, in detti comuni le regioni sono tenute a distribuire per il tramite delle farmacie aperte al pubblico, con la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti direttamente dalle strutture del SSN secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo 8, comma 1, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie».

13.5

BOLDRINI, BINI, COLLINA, STEFANO

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Il Direttore amministrativo è selezionato dagli elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore amministrativo. Il Direttore tecnico-scientifico è individuato in un apposito elenco costituito mediante decreto del Ministro della salute. Il Direttore amministrativo ed il Direttore tecnico-scientifico cessano dall'incarico, con conseguente risoluzione del contratto, per decorrenza dei termini e comunque entro sessanta giorni dalla data di nomina del nuovo Direttore generale, fatta salva la possibilità di conferma».

13.0.1

BOLDRINI, BINI, COLLINA, STEFANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente.

«Art. 13-bis.

*(Borse di studio per la formazione specialistica
dei medici di emergenza-urgenza)*

1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per la formazione specialistica dei medici di emergenza-urgenza è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare all'integrazione dei fondi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'attivazione delle suddette borse di studio.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

13.0.2

BINI, BOLDRINI, COLLINA, STEFANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente.***«Art. 13-bis.***(Borse di studio per la formazione specialistica dei medici)*

1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per la formazione specialistica dei medici è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 200 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare all'integrazione dei fondi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'attivazione delle suddette borse di studio.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

13.0.3

SICLARI, RIZZOTTI, BINETTI, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 13-bis.**

1. La violazione dei tempi medi di pagamento dei fornitori sanitari determina l'applicazione degli interessi di mora ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che vengono applicati dopo 90 giorni dalla fornitura».

13.0.4

SICLARI, RIZZOTTI, BINETTI, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 13-bis.**

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario *ad acta* per l'attuazione del

Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria dà piena e completa attuazione al Decreto del commissario *ad acta* n. 65 del 1 marzo 2018, all'Accordo integrativo regionale per la medicina generale, all'Attivazione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), a strumenti idonei alla riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso, al governo clinico della cronicità come disposto dal piano nazionale della cronicità, all'attivazione di *screening* oncologici e delle vaccinazioni come previsto dal piano nazionale vaccini, alla riduzione dei ricoveri inappropriati e della spesa farmaceutica e ambulatoriale».

13.0.5

RIZZOTTI, STABILE, SICLARI, GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in tema di punti nascita delle aree montane)

1. Al fine di garantire sicurezza e qualità dei servizi sanitari legati al percorso nascita, nelle aree montane gli *standard* minimi in termini di volumi di prestazioni fissati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n.70, possono essere derogati.

2. Con propri atti, le regioni possono definire:

a) il limite dimensionale minimo in termini di volume di prestazioni effettivamente erogate per il mantenimento del punto nascita;

b) le misure organizzative ritenute necessarie a garantire il massimo livello di sicurezza e di qualità delle prestazioni al l'interno della rete dei servizi regionali.

3. In via prioritaria le regioni possono disporre, nelle aree montane, e sulla base di motivate valutazioni di carattere geografico, logistico e infrastrutturale, la riapertura di punti nascita preesistenti e chiusi per effetto dell'applicazione dei vigenti *standard* minimi».

Art. 15.

15.1

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, MANGIALAVORI

Sopprimere il comma 3.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 299**

Art. 6.

6.100

IL RELATORE

Al comma 1, le parole: «Il Ministero della salute predispone» sono sostituite dalle seguenti: «Con le procedure previste dall'articolo 16-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua e le regioni assicurano, per quanto di rispettiva competenza, la predisposizione e lo svolgimento di».

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 189**

Art. 1.

1.0 (testo 2)

FREGOLENT, CASTELLONE, CANTÙ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Finalità*) – 1. La presente legge ha la finalità di rafforzare il contrasto a gravi fenomeni correlati al disturbo della nutrizione e dell'alimentazione, quali l'anoressia e la bulimia, con particolare riguardo alla tutela di giovani e adolescenti.

2. Il Ministro della salute provvede con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dell'Accordo del 22 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione", a modificare il decreto del Ministro per la sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962.»

Tit.

Tit. 1 (testo 2)

CANTÙ, FREGOLENT

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni in materia di tutela e prevenzione dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione.»

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 93

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 11 giugno 2019

Plenaria

63^a Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso il 5 marzo.

Dopo un breve intervento della senatrice GALLONE (*FI-BP*) – la quale richiama l'attenzione sul fatto che le audizioni svoltesi nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge in titolo presso la 14^a Commissione sono state di indubbio interesse per quanto concerne i temi ambientali – la relatrice LA MURA (*M5S*) propone di fissare un termine entro il quale i componenti della Commissione potranno far pervenire ulteriori osservazioni, delle quali tenere conto ai fini predisposizione di uno schema di relazione.

La presidente MORONESE – non essendovi altre richieste di intervento in discussione generale – fissa il termine per la presentazione di eventuali ulteriori osservazioni alle ore 20 di domani.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 11 giugno 2019

Plenaria

100^a Seduta

Presidenza del Presidente

LICHERI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Bonfrisco, in seguito alla sua elezione al Parlamento europeo, intende rinunciare all'incarico di relatrice sul disegno di legge. Pertanto, d'intesa con lei – alla quale rivolge i suoi migliori auguri –, conferisce l'incarico di relatore al senatore Simone Bossi.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE comunica altresì che il Governo ha depositato i nuovi emendamenti 1.3, 5.0.1 e 19.3. In riferimento a questi, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 11 di domani, 12 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1137) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore DI MICCO (*M5S*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi dall'altra, sottolineando come esso miri a rafforzare le relazioni tra le Parti, attraverso la costituzione di una Fondazione internazionale UE-ALC, volta a favorire la conoscenza reciproca, realizzare le priorità di cooperazione stabilite nei vertici tra l'UE e la Comunità degli Stati latino-americani e caraibici (CELAC), promuovendo lo sviluppo di strategie comuni, l'organizzazione di conferenze, lo svolgimento di ricerche e studi, e lo scambio e la costituzione di reti tra rappresentanti della società civile e altri attori quali le istituzioni accademiche.

Il relatore sottolinea inoltre che dal provvedimento in esame non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, poiché la Fondazione, secondo quanto previsto dall'articolo 16 dell'Accordo, si finanzia tramite contributi versati su base volontaria.

Ricorda, quindi, il percorso che, sin dal VI vertice tra l'Unione europea e i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, tenutosi a Madrid il 18 maggio 2010, ha portato nel 2016 alla conclusione dell'Accordo in ratifica, di costituzione della Fondazione UE-ALC, con sede ad Amburgo.

L'Accordo non incide su leggi e regolamenti nazionali vigenti e, al di là dell'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione, non comporta l'adozione di norme di adeguamento del diritto interno. La sua entrata in vigore è prevista a trenta giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica o adesione di almeno otto Parti di ciascuna regione, comprese la Repubblica federale di Germania e l'Unione europea.

Interviene la senatrice GINETTI (*PD*) per chiedere delucidazioni sulle concrete finalità dell'istituzione della fondazione, con riferimento alle politiche dell'Unione europea.

La senatrice FEDELI (*PD*) sottolinea l'atipicità di un accordo internazionale di istituzione di una fondazione e suggerisce di verificare gli obiettivi e le procedure di gestione della stessa.

La senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*) concorda con la necessità di procedere con cautela, soprattutto con riferimento alle modalità di finanziamento della fondazione, di impiego delle risorse e dei soggetti destinatari dei progetti da finanziare, considerato anche il contesto geografico coinvolto.

Il relatore DI MICCO (*M5S*), dopo aver enumerato gli obiettivi della fondazione, stabiliti all'articolo 5 dell'Accordo, presenta uno schema di parere favorevole sul disegno di legge, allegato al resoconto di seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1138) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice MASINI (*FI-BP*), relatrice, introduce l'esame dell'Accordo in ratifica, che fu esaminato nella scorsa Legislatura nell'ambito del disegno di legge A.S. 2813, su cui la Commissione espresse parere favorevole il 4 luglio 2017 e che non poté completare l'*iter* di approvazione.

L'Accordo è finalizzato a fornire un quadro giuridico di riferimento per approfondire e disciplinare i rapporti bilaterali nei settori della cultura, della scienza, della tecnologia e dell'insegnamento linguistico, favorendo la collaborazione e lo scambio fra istituzioni accademiche, universitarie, archivistiche e bibliotecarie.

Il disegno di legge si compone di 4 articoli. In particolare, con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana e se ne stabilisce la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 3 contiene le disposizioni di copertura finanziaria relativamente ad alcune disposizioni dell'Accordo, mentre per le restanti disposizioni l'articolo 4 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 5 l'entrata in vigore della legge di ratifica.

Non sussistendo profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, la relatrice illustra un conferente schema di parere favorevole.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere predisposto dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1141) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore DI MICCO (*M5S*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, di ratifica dell'accordo che istituisce un partenariato per rafforzare

il regolare dialogo politico tra l'Unione europea e l'Afghanistan, per migliorare le relazioni fra le due Parti e per sviluppare la cooperazione in molteplici settori, fra cui la sicurezza, lo sviluppo sostenibile e il commercio, anche al fine di promuovere la collaborazione in ambito multilaterale e incoraggiare l'inserimento dell'Afghanistan nel sistema economico internazionale. L'Accordo prevede anche la cooperazione fra l'Unione europea e l'Afghanistan nella lotta contro il terrorismo, la corruzione, il riciclaggio di denaro, il crimine organizzato e il traffico di sostanze stupefacenti, così come nella gestione delle migrazioni. L'Accordo stabilisce inoltre un'importante piattaforma di dialogo per la promozione e il sostegno di valori quali il rispetto dei principi democratici, lo Stato di diritto e la pace, contribuendo anche al sostegno dei diritti umani e delle libertà fondamentali, fra cui la parità fra uomo e donna.

Con l'Accordo, oggetto di ratifica, viene codificata e disciplinata la cooperazione tra l'Unione europea e l'Afghanistan iniziata nel 2001 e inclusa nella strategia dell'Unione europea a favore dell'Afghanistan per il periodo 2014-2016. L'Afghanistan è, altresì, incluso nel programma indicativo pluriennale 2014-2020, nell'ambito dello strumento di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea.

La vasta gamma di materie trattate, sia di competenza dell'Unione, sia di competenza dei Paesi membri, inserisce il documento in quelli che sono definiti «accordi misti» e che, pertanto, necessita della sottoscrizione sia dell'UE che dei singoli Stati membri. Va evidenziato, tuttavia, che le parti di competenza dell'UE, sono già applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° dicembre 2017, mentre le restanti, di competenza statale, verranno applicate quando l'accordo sarà ratificato da tutti gli Stati membri (avviso pubblicato sulla GUUE L 273 del 24 ottobre 2017).

L'applicazione provvisoria avrà effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento della notifica dell'Unione europea relativa all'espletamento delle procedure necessarie a tal fine, e del deposito dello strumento di ratifica, da parte dell'Afghanistan, conformemente alle sue procedure e alla sua legislazione applicabile.

L'Accordo è valido per un periodo iniziale di dieci anni ed è automaticamente prorogato per periodi consecutivi di cinque anni, a meno che una delle Parti notifichi per iscritto sei mesi prima della scadenza della sua validità, la propria intenzione di non prorogarlo.

Come precisato anche nella relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, i costi derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata, dal funzionamento del Comitato Misto e dall'organizzazione di dialoghi settoriali sarà interamente a carico dell'UE. Il provvedimento, infatti non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il relatore presenta quindi uno schema di parere favorevole, allegato al resoconto di seduta, considerato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea.

Interviene la senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*) per conoscere il numero dei Paesi che hanno già provveduto alla ratifica dell'Accordo, esprimendo perplessità in relazione ai recenti sviluppi interni all'Afghanistan che non lasciano prefigurare un'evoluzione positiva in termini di valori democratici e civili, e di attuazione degli obiettivi posti dallo stesso Accordo.

Il relatore DI MICCO (*M5S*) rassicura sul fatto che l'Accordo non entrerà in vigore in via definitiva se non dopo la ratifica di tutte le Parti firmatarie.

Il PRESIDENTE, in base ad informazioni reperite sul sito internet del Consiglio UE, informa che hanno proceduto alla ratifica ad oggi i seguenti Paesi: Afghanistan, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Spagna, Ungheria, Croazia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Portogallo, Romania, Finlandia e Slovenia. Manca ancora la ratifica di Belgio, Austria, Cipro, Danimarca, Francia, Regno Unito, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Slovacchia e della stessa Unione europea.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede un rinvio al fine di svolgere un approfondimento.

La senatrice FEDELI (*PD*), per converso, dichiara che avrebbe espresso un voto favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 maggio.

Il presidente LICHERI(*M5S*), relatore, illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato al resoconto, in cui, preliminarmente richiama la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), la proposta di decisione del Consiglio del 4 marzo 2016 (COM(2016) 109), relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della Convenzione di Istanbul, e la risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017.

Evidenzia quindi come vengano in rilievo l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del TUE (parità tra uomini e donne), gli articoli 8 (parità tra uomini e donne) e 19 (lotta alle discriminazioni basate sul sesso) del TFUE, gli articoli 21 (non discriminazione) e 23 (parità tra uomini e donne) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché la legislazione dell'Unione europea vigente in materia di ordine di

protezione europeo (direttiva 2011/99/UE), diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (2012/29/UE), sfruttamento e abuso sessuale dei minori (direttiva 2011/93/UE), asilo e migrazione (direttiva 2004/81/CE).

Nelle osservazioni, rileva che la Convenzione di Istanbul include, al Capitolo V («Diritto sostanziale»), specifiche clausole convenzionali di interesse penalistico volte a sancire obblighi di penalizzazione di condotte costitutive di fattispecie di violenza, ovvero lesive di diritti fondamentali e discriminatorie. Tra le condotte nelle quali può sostanziarsi la violenza di genere la Convenzione annovera anche le mutilazioni genitali femminili (articolo 38) e il matrimonio forzato (articolo 37). Andrebbe, quindi, valutata l'opportunità di inserire tali fattispecie, previste nell'ordinamento italiano, rispettivamente, dall'articolo 583-*bis* c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) e dall'articolo 558-*bis* c.p. (Costrizione o induzione al matrimonio), come introdotto nel disegno di legge in esame, nel catalogo dei reati contro la violenza domestica e di genere, al fine di assicurare anche a questi delitti la particolare disciplina prevista dal disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1137

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che l'Accordo in ratifica mira a rafforzare le relazioni tra l'Unione europea e i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi (ALC) attraverso la costituzione di una Fondazione UE-ALC – organizzazione internazionale dotata di personalità giuridica a norma del diritto internazionale – volta a favorire la conoscenza reciproca, realizzare le priorità di cooperazione stabilite nei vertici tra l'UE e la Comunità degli Stati latino-americani e caraibici (CELAC), promuovendo lo sviluppo di strategie comuni, l'organizzazione di conferenze, lo svolgimento di ricerche e studi, lo scambio e la costituzione di reti tra rappresentanti della società civile e altri attori quali le istituzioni accademiche;

rilevato che il disegno di legge si compone di 4 articoli. In particolare, con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC e se ne stabilisce la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1138**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

ricordato che l'Accordo in ratifica fu esaminato nella scorsa Legislatura nell'ambito del disegno di legge A.S. 2813, su cui la Commissione espresse parere favorevole il 4 luglio 2017 e che non poté completare l'*iter* di approvazione per l'intervenuta fine della Legislatura;

considerato che l'Accordo è finalizzato a fornire un quadro giuridico di riferimento per approfondire e disciplinare i rapporti bilaterali nei settori della cultura, della scienza, della tecnologia e dell'insegnamento linguistico, favorendo la collaborazione e lo scambio fra istituzioni accademiche, universitarie, archivistiche e bibliotecarie;

rilevato che il disegno di legge si compone di 4 articoli. In particolare, con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana e se ne stabilisce la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 3 contiene le disposizioni di copertura finanziaria relativamente ad alcune disposizioni dell'Accordo, mentre per le restanti disposizioni l'articolo 4 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 5 l'entrata in vigore della legge di ratifica;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1141

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che l'Accordo in ratifica, che si compone di 60 articoli, istituisce un partenariato per rafforzare il regolare dialogo politico tra l'Unione europea e l'Afghanistan, per migliorare le relazioni fra le due Parti e per sviluppare la cooperazione in molteplici settori, fra cui la sicurezza, lo sviluppo sostenibile e il commercio, anche al fine di promuovere la collaborazione in ambito multilaterale e incoraggiare l'inserimento dell'Afghanistan nel sistema economico internazionale. L'Accordo prevede anche la cooperazione fra l'Unione europea e l'Afghanistan nella lotta contro il terrorismo, la corruzione, il riciclaggio di denaro, il crimine organizzato e il traffico di sostanze stupefacenti, così come nella gestione delle migrazioni. L'Accordo stabilisce inoltre un'importante piattaforma di dialogo per la promozione e il sostegno di valori quali il rispetto dei principi democratici, lo Stato di diritto e la pace, contribuendo anche al sostegno dei diritti umani e delle libertà fondamentali, fra cui la parità fra uomo e donna;

considerato che il disegno di legge, che si compone di 4 articoli, prevede agli articoli 1 e 2 l'autorizzazione al Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo e la piena esecuzione dal momento della sua entrata in vigore, mentre l'articolo 3 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea e che l'Accordo in ratifica è stato concluso in base agli articoli 216 e seguenti del TFUE,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1200

La Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato che esso individua un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato;

ricordata la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014. Ad oggi la Convenzione è stata ratificata da 34 Stati, tra cui 17 Stati membri dell'UE, ivi inclusa l'Italia (con legge n. 77 del 2013). La suddetta Convenzione è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante il cui principale obiettivo è quello di creare un quadro globale e integrato che consenta la protezione delle donne contro qualsiasi forma di violenza, nonché prevedere la cooperazione internazionale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni a questo scopo deputate;

rilevato che la Commissione europea, nella sua proposta di decisione del Consiglio del 4 marzo 2016 (COM(2016) 109), relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della Convenzione di Istanbul, sottolinea che: *«la violenza contro le donne è una violazione dei loro diritti umani e una forma estrema di discriminazione, radicata nella disparità fra i generi e che contribuisce a mantenerla e rafforzarla. La parità tra donne e uomini è un valore e un obiettivo fondamentale dell'Unione europea, riconosciuto nei trattati: articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE), articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»*;

considerato che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 12 settembre 2017, *«condanna tutte le forme di violenza contro le donne e deplora che le donne e le ragazze siano spesso esposte a violenza dome-*

stica, molestie sessuali, violenza psicologica e fisica, atti persecutori (stalking), violenza sessuale, stupri, matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato, sterilizzazione forzata, sfruttamento sessuale, tratta di esseri umani e altre forme di violenza, che costituiscono una grave violazione dei loro diritti umani e della loro dignità; denuncia il fatto che sempre più donne e ragazze sono vittime di violenza di genere su Internet e sui social media; invita gli Stati membri ad adottare misure concrete per affrontare queste nuove forme di reato, tra cui estorsione sessuale, adescamento di minori, voyeurismo e pornografia a scopo di vendetta, e a proteggere le vittime, che possono subire traumi gravi che conducono talvolta anche al suicidio»;

visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea (parità tra uomini e donne);

visti gli articoli 8 (parità tra uomini e donne) e 19 (lotta alle discriminazioni basate sul sesso) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

visti gli articoli 21 (non discriminazione), 23 (parità tra uomini e donne) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

considerato che la legislazione dell'Unione europea vigente in materia di ordine di protezione europeo (direttiva 2011/99/UE), diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (2012/29/UE), sfruttamento e abuso sessuale dei minori (direttiva 2011/93/UE), asilo e migrazione (direttiva 2004/81/CE) presta particolare attenzione alle esigenze specifiche delle vittime della violenza di genere;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

il disegno di legge in esame si pone in linea con il contenuto della direttiva 2012/29/UE, recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;

la violenza domestica o di genere viene ricondotta dal disegno di legge alle seguenti fattispecie: – maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); – violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.); – atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.); – corruzione di minorenni (art. 609-quinquies c.p.); – atti persecutori (art. 612-bis c.p.); – diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.); – lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582 e 583-quinquies, aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma).

Al riguardo, si rileva che la Convenzione di Istanbul include, al Capitolo V («Diritto sostanziale»), specifiche clausole convenzionali di interesse penalistico volte a sancire obblighi di penalizzazione di condotte co-

stitutive di fattispecie di violenza, ovvero lesive di diritti fondamentali e discriminatorie. Tra le condotte nelle quali può sostanziarsi la violenza di genere la Convenzione annovera anche le mutilazioni genitali femminili (art. 38) e il matrimonio forzato (art. 37). Si valuti, quindi, l'opportunità di inserire tali fattispecie, previste nell'ordinamento italiano, rispettivamente, dall'articolo 583-bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) e dall'articolo 558-bis c.p. (Costrizione o induzione al matrimonio), come introdotto nel disegno di legge in esame, nel catalogo dei reati contro la violenza domestica e di genere, al fine di assicurare anche a questi delitti la particolare disciplina prevista dal disegno di legge.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 944

Art. 1.

1.3

IL GOVERNO

Al comma 1, allegato A, dopo il n. 24, inserire il seguente:

«25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento: 25 giugno 2020 e 25 ottobre 2020);».

Art. 5.

5.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri e disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il più compiuto adeguamento della normativa nazionale alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna, apportando le opportune modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) armonizzare le disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69 alla decisione quadro 2002/584/GAI, sia in relazione alla procedura di consegna e agli obblighi di informazione che alla disciplina dei motivi di rifiuto, prevedendo, in particolare, quali motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo quelli indicati dall'articolo 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, al fine di assicurare il principio del mutuo riconoscimento e la salvaguardia dei principi fondamentali dell'ordinamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 della decisione quadro e dal considerando (12), tenuto conto del principio di presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, e di quanto stabilito dal Titolo primo-bis del codice di procedura penale;

b) risolvere i contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione dell'articolo 31 della decisione quadro 2002/584/GAI, prevedendo che si possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro se contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.

4. In sede di esercizio della delega in conformità ai criteri di cui al comma 3, lettera a), possono essere apportate anche le opportune modifiche alle disposizioni di cui agli articoli 18 e 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, oggetto di novella ai sensi del comma 5.

5. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Art.18. – (*Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna*) – 1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

b) se il diritto è stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne;

c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;

d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;

e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;

f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;

g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;

h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;

i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere;

l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

m) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;

o) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;

p) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;

q) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione;

r) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;

s) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.";

b) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente articolo:

«Art.18-bis. – (*Motivi di rifiuto facoltativo della consegna*) – 1. La corte di appello può rifiutare la consegna:

a) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;

b) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

c) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.«;

6. Dall'esercizio della delega non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dalle presenti disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 19.**19.3**

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) introdurre le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, anche attraverso l’emanazione di un nuovo testo normativo di riassetto e semplificazione della disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ovvero di un testo unico volto al riordino e armonizzazione della normativa di settore, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e, in particolare, del richiamato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 e del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, assicurando altresì il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione.».

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 11 giugno 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 11 giugno 2019

Plenaria
(1^a antimeridiana)

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

C. 1898 Governo, approvato dal Senato

(Parere alla VIII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (*M5S*), *relatrice*, ricorda che sul provvedimento la Commissione ha già espresso il parere di competenza nel corso dell'iter al Senato, nella seduta del 7 maggio 2019. Il parere conteneva due osservazioni. La prima osservazione era riferita l'articolo 5, comma 1, lettera *a*), che prevedeva, con una modifica all'articolo 2-*bis* del testo unico in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) che le regioni e le province autonome introducessero disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968 che definisce gli *standard* urbanistici, la disciplina previgente prevedeva invece una facoltà, per regioni e province autonome, di derogare al citato decreto; al riguardo, si rilevava l'opportunità di un approfondimento sulla formulazione della disposizione; questa sembrava infatti prefigurare un obbligo di deroga imposto alle regioni, il quale avrebbe potuto presentare problematicità con riferimento al riparto di competenze tra Stato e regioni, alla luce delle competenze regionali in

materia di urbanistica. Segnala che l'osservazione è stata recepita: la lettera è stata infatti soppressa.

La seconda osservazione concerneva l'articolo 25. Tale articolo modifica una disposizione dell'ultima legge di bilancio (legge n. 145/2018, articolo 1, comma 998) prevedendo l'adozione, ai fini della definizione del rimborso ai comuni del minor gettito derivante da esenzioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità e alla tassa di occupazione degli spazi pubblici previste dalla medesima legge, di un decreto ministeriale sentita la Conferenza Stato-città, in luogo del regolamento adottato d'intesa con la Conferenza inizialmente previsto dalla norma; al riguardo, l'osservazione rilevava che avrebbe potuto essere valutata l'opportunità di mantenere la previsione dell'intesa e non del semplice parere. Fa presente che tale osservazione non è stata recepita e propone quindi di ribadirla nel parere che la Commissione è chiamata a rendere.

Si sofferma quindi sulle modifiche introdotte al provvedimento al Senato, che assumono rilievo per la Commissione. Ricorda in via preliminare che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia *governo del territorio*, di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), fermo restando che la disciplina in materia di contratti pubblici investe anche materie di esclusiva competenza statale come la *tutela della concorrenza* (articolo 117, secondo comma, lettera e) e *l'ordinamento civile* (articolo 117, secondo comma, lettera l); si pone pertanto l'esigenza di adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; nel prosieguo della relazione si soffermerà quindi anche quali forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali sono state inserite rispetto a quelle già presenti nel testo originario. Tra queste ultime ricorda per tutte la previsione del parere della Conferenza Stato-regioni per il regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici chiamato a sostituire le linee guida ANAC, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, lettera gg), numero 4).

In particolare, al Senato, l'articolo 1 è stato oggetto di un'integrale riscrittura. L'articolo 1 prevede, tra le altre cose, al comma 1 la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell'applicazione di alcune norme del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) relative alle modalità con le quali i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture (cioè attraverso centrali uniche di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti articolo 37, comma 4); al divieto di appalto integrato (articolo 59, comma 1) e all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti a un albo ANAC peraltro non ancora formalmente costituito (articolo 77, comma 3). Sottolinea che non si tratta quindi di una sospensione in blocco di tutto il codice dei contratti pubblici ma solo della sospensione di alcune specifiche norme. Il successivo comma 6 prevede, sempre fino al 31 dicembre 2020, una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria; il comma 7 eleva fino alla medesima data da 50 a 75 milioni di euro i limiti di importo oltre i quali è obbligatorio il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; i commi successivi intervengono sull'i-

stituzione di un collegio consultivo tecnico per prevenire le controversie nelle fasi esecutive del contratto (commi 11-14); sulle varianti ai progetti definitivi di infrastrutture strategiche (comma 15); sui mezzi di prova dell'assenza dei motivi di esclusione dalle gare (comma 16). Il comma 18 detta una disciplina transitoria – sempre fino al 31 dicembre 2020 – del subappalto in base alla quale il subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto dei lavori; al riguardo sottolinea che anche in questo caso si tratta di una norma transitoria, nella more di una riforma più complessiva, che troverà attuazione fino alla fine del 2020; rimane però fermo il limite del 30 per cento per le opere per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti o opere speciali. Il comma 20 lettera *h*) interviene infine sulla disciplina dei lavori sotto-soglia.

L'articolo 4, modificato al Senato, prevede una serie di misure riguardanti, la nomina e le funzioni dei commissari straordinari per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari (tra questi vi è anche un nuovo programma di interventi infrastrutturali per i comuni fino a 3.500 abitanti). Il Senato ha mantenuto la previsione che l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari avvenga d'intesa con i presidenti delle regioni interessate.

L'articolo 4-*bis*, inserito al Senato, reca modifiche alle disposizioni della Legge di Bilancio 2018 riguardanti i contributi erogati a favore dei comuni per le opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, con particolare riferimento alla disciplina del recupero delle somme erogate nei casi di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti.

All'articolo 4-*ter* il comma 8 affianca al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso una cabina di coordinamento presieduta dal presidente della regione Abruzzo e composta da rappresentanti delle amministrazioni locali e centrali interessate.

All'articolo 4-*quinqüies* si prevede, nell'ambito delle misure di accelerazione degli interventi di edilizia sanitaria, che la nomina del relativo Commissario straordinario avvenga sentite la regione o la provincia autonoma interessata.

All'articolo 4-*septies* si prevede che le regioni inviino al commissario unico straordinario per gli interventi di adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione delle acque, istituito dal medesimo articolo, una relazione dettagliata su tutte le misure intraprese per superare la procedura di infrazione in materia.

L'articolo 5-*septies* reca uno stanziamento volto all'installazione di sistemi di videosorveglianza presso i servizi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia nonché presso le strutture che ospitano anziani e disabili. In base al comma 3, lo stanziamento costituisce limite di spesa entro il quale un «apposito provvedimento normativo» provvederà a dare attuazione agli interventi previsti. Al riguardo, rileva andrebbe valutata l'opportunità di specificare meglio la fonte giuridica del futuro provvedimento e se essa debba essere di rango primario, in modo da poter individuare nell'ambito della

legge da approvare adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, alla luce delle competenze di regioni e comuni in materia. In tal senso potrebbe essere sufficiente, alla luce degli stretti tempi di conversione del provvedimento, l'approvazione di un ordine del giorno da parte dell'Assemblea volto a chiarire che si intende fare riferimento a un provvedimento legislativo. Ricorda che su questa materia è in corso l'esame in sede referente presso il Senato di un testo unificato (S. 897), già esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite I e XI della Camera e approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 23 ottobre 2018 (C. 1066).

Il comma 8-*bis* dell'articolo 13 prevede che con atto emanato dai commissari straordinari per la ricostruzione post-sisma, sono individuate le modalità con i quali acquisire i necessari pareri e nulla osta da parte degli organi competenti per le attività di ricostruzione, anche mediante apposita conferenza dei servizi. Al riguardo, segnala che andrebbe valutato se la formulazione non consenta una sorta di «delegificazione spuria» della normativa sulla conferenza dei servizi recata dalla legge n. 241 del 1990 da parte di una fonte atipica quali gli «atti» dei Commissari straordinari, con un possibile impatto sulle competenze degli enti territoriali, di norma coinvolti nelle conferenze dei servizi.

Il deputato Davide GARIGLIO (*PD*), nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto, condivide la necessità di ribadire nel parere l'osservazione non recepita del precedente parere con riferimento all'articolo 25. Condivide anche le criticità segnalate con riferimento all'articolo 13, comma 8-*septies*, che costituisce a suo avviso un tentativo di aggirare la normativa relativa alla Conferenza dei servizi. Ritiene invece non sufficiente, con riferimento all'articolo 5-*septies*, rimediare con un semplice ordine del giorno. È evidente che in materia è necessaria una legge, in assenza della quale si è fatto solo propaganda elettorale. Rileva infine che l'integrale riscrittura dell'articolo 1 operata dal Senato rende del tutto superato l'approfondimento al riguardo compiuto in precedenza dalla Commissione.

La senatrice Erica RIVOLTA (*L-SP-Psd'Az*), in risposta alle osservazioni svolte dal collega Gariglio con riferimento all'articolo 5-*septies*, osserva che ragioni di evidente urgenza hanno spinto ad inserire subito lo stanziamento di spesa nel decreto-legge, in attesa dell'approvazione del progetto di legge S. 897 in discussione al Senato. L'evidente urgenza giustifica anche le disposizioni relative ai poteri dei commissari straordinari in materia di acquisizione di pareri e nulla osta da parte delle amministrazioni competenti di cui all'articolo 13, comma 8-*bis*.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (*M5S*), *relatrice*, nel concordare con le considerazioni da ultimo svolte dalla collega Rivolta, ricorda anche che comunque i commissari straordinari, ai sensi degli articoli 7 e 13, dovranno comunque operare coinvolgendo i presidenti delle

regioni interessate. Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria

S. 1315 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alla 12^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, invita la senatrice Granato a sostituire nel ruolo di relatrice sul provvedimento la senatrice Abate, impossibilitata a partecipare.

La senatrice Bianca Laura GRANATO (*M5S*), *relatrice*, ricorda che sul testo originario del provvedimento la Commissione ha già espresso il parere di competenza nel corso dell'iter alla Camera, nella seduta del 15 maggio 2019. Il parere approvato conteneva alcune osservazioni. Rileva come le osservazioni fossero volte a introdurre clausole di tutela delle autonomie speciali: in particolare, si richiedeva la soppressione, agli articoli 11 e 12 in materia di spesa per il personale medico e di formazione di tale personale, dei riferimenti alle province autonome di Trento e di Bolzano, alla luce della piena competenza legislativa e amministrativa delle province in tali materie. Si richiedeva inoltre l'inserimento di una clausola generale di salvaguardia delle autonomie speciali. Tali osservazioni sono state recepite.

Illustra quindi sulle modifiche introdotte alla Camera che assumono rilievo per le competenze della Commissione e che non sono state oggetto del precedente parere.

All'articolo 1, al comma 1, è stato specificato che la finalità del Capo I (Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della regione Calabria) è anche quella del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza.

All'articolo 3, comma 1, è stato specificato che per le aziende ospedaliere universitarie calabresi l'eventuale nomina di un Commissario straordinario da parte del Commissario ad acta per il rientro dalla situazione di disavanzo sanitario avverrà previa intesa con il rettore.

Al medesimo articolo, al comma 5, è stato specificato che l'eventuale compenso aggiuntivo del Commissario straordinario sarà subordinato all'esito positivo della verifica delle attività svolte dal Commissario.

All'articolo 3, è stato inserito un nuovo comma 6-*bis*, che prevede che ai fini dell'adozione da parte del Commissario straordinario dell'atto aziendale chiamato a disciplinare l'attività delle ASL calabresi venga istituita un'unità di crisi speciale per la regione con il compito di effettuare – entro tre mesi dalla sua istituzione – visite ispettive straordinarie presso le

aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e ospedaliere-universitarie. L'Unità di crisi, nominata con decreto del Ministro della salute, è composta da dirigenti del Ministero della salute e da un numero massimo di cinque esperti nelle discipline chirurgiche, mediche, anatomopatologiche e dei servizi diagnostici. Con una modifica al precedente comma 6 si è previsto che l'adozione del nuovo atto aziendale debba avvenire entro sei mesi, e non nove, dalla nomina del Commissario straordinario.

All'articolo 4, è stato aggiunto il comma 1-*bis* in base al quale quando, ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario o il direttore generale sostituisce direttori amministrativi e sanitari dichiarati decaduti, possono essere nominati a tali incarichi, nel caso in cui nessun soggetto iscritto nei relativi elenchi regionali di idonei abbia espresso manifestazione di interesse, anche soggetti non iscritti, purché in possesso di laurea, specialistica o magistrale, e di comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale nel settore sanitario o settennale in altri settori.

All'articolo 6, al comma 4, è stato specificato che la Convenzione tra gli enti del Servizio sanitario della regione Calabria ed Invitalia Spa per l'attivazione dei programmi di investimento e appalto dei lavori prevista dal comma può essere attivata anche per l'attuazione degli interventi già inseriti negli accordi di programma stipulati in materia tra le Amministrazioni centrali, le regioni e gli altri soggetti pubblici interessati.

Il comma 4-*ter* dell'articolo 11 sopprime la norma che dispone il blocco automatico del *turn over* del personale del Servizio sanitario regionale per l'ipotesi di mancata adozione, entro un determinato termine, dei provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione.

I successivi commi 4-*quater* e 4-*quinqies* concernono i requisiti per la nomina di direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali.

Infine il comma 5-*bis* prevede che nelle regioni commissariate per mancato rispetto dei piani di rientro dai disavanzi sanitari ai sensi del decreto-legge n. 159/2007 (e cioè Campania, Lazio, Calabria e Molise), per diciotto mesi e nelle more di una riforma complessiva, la rosa dei candidati da sottoporre al Presidente della regione per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali è proposta dalla competente commissione secondo una graduatoria di merito. Si specifica che la nomina può comunque essere effettuata da parte del Presidente della regione anche prescindendo dall'ordine della graduatoria. Con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni la previsione potrà applicarsi anche alle regioni che, pur non essendo commissariate, sono sottoposte a un piano di rientro (e cioè Puglia, Abruzzo e Sicilia). Ricorda, in proposito, che già a legislazione vigente, in base al decreto legislativo n. 171 del 2016, è il presidente della Regione a nominare i direttori generali delle ASL.

All'articolo 12, il comma 2, nel testo modificato alla Camera, estende ai medici veterinari le norme che consentono, a determinate condizioni, ai medici in formazione specialistica di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario; per tutti i medici viene anche consentita, a determinate condizioni, l'assunzione a tempo determinato e con orario parziale prima del conseguimento del titolo di spe-

cializzazione. Viene demandata ad accordi tra le regioni, le province autonome e le università interessate la definizione delle modalità di svolgimento della formazione specialistica di tali soggetti una volta assunti, che dovrà proseguire a tempo parziale e secondo il principio che la formazione teorica è svolta presso le università e quella pratica presso l'ente o l'azienda di inquadramento.

Al comma 5 dell'articolo 12 la Camera ha invece soppresso la previsione che autorizzava ai semplici iscritti ai corsi di specializzazione in medicina generale l'esercizio dell'attività di medici di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario.

All'articolo 13, il nuovo comma 01 prevede che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) adotti, dandone previa notizia al Ministero della salute, un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di medicinali, nel caso in cui esso si renda necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità.

Inoltre, il nuovo comma 1-*bis* prevede che, al fine di garantire il necessario monitoraggio sul territorio nazionale inteso a prevenire stati di carenza di medicinali, sia aggiornato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'AIFA, con l'istituzione, a supporto del direttore generale, delle figure del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico.

Rileva come le modifiche apportate appaiano prevalentemente riconducibili, per quanto concerne le disposizioni relative alla regione Calabria, alla *ratio* unitaria di agevolare il compito di risanamento del settore sanitario e ricorda che in materia anche la giurisprudenza della Corte costituzionale appare orientata ad agevolare tale opera, ad esempio garantendo che, nel concreto esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, l'azione del Commissario *ad acta* si possa svolgere al riparo di ogni interferenza da parte di organismi regionali (si veda ad esempio la sentenza n. 117/2018).

Con riferimento invece alle modifiche alle ulteriori disposizioni in materia sanitaria, rileva che le stesse attengono alla materia «tutela della salute» di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Al riguardo, segnala che la conseguente esigenza di prevedere adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali appare soddisfatta dall'accordo in sede di Conferenza Stato-regioni previsto dall'articolo 11, comma 5-*bis*, con riferimento alla possibile estensione ad altre regioni delle disposizioni in materia di nomina dei direttori generali, e dagli accordi tra le regioni e le province autonome e le università interessate previsti dall'articolo 12, comma 2, lettera *c*), capoverso 584-*bis*, con riferimento alla formazione specialistica medica.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle ore 11,10.

Plenaria**(2^a antimeridiana)**

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 11,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del «regionalismo differenziato» ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

Seguito dell'audizione di rappresentanti della SOSE Spa

(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Emanuela CORDA, *presidente*, avverte che l'audizione sarà trasmessa anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Dà quindi la parola al professor Vincenzo Atella, *amministratore delegato e direttore generale della SOSE Spa*.

Vincenzo ATELLA, *amministratore delegato e direttore generale della SOSE Spa*, e Marco STRADIOTTO, *responsabile analisi della finanza pubblica della SOSE Spa*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il deputato Davide GARIGLIO (*PD*), nonché le senatrici Erica RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) e Bianca Laura GRANATO (*M5S*).

Vincenzo ATELLA, *amministratore delegato e direttore generale della SOSE Spa*, e Marco STRADIOTTO, *responsabile analisi della finanza pubblica della SOSE Spa*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Emanuela CORDA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della SOSE Spa e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 12,15 è ripresa alle ore 12,30.

Audizione della Ministra per il Sud, Barbara Lezzi

(Svolgimento e conclusione)

Emanuela CORDA, *presidente*, avverte che l'audizione sarà trasmessa anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Dà quindi la parola alla Ministra Lezzi.

Barbara LEZZI, *Ministra per il Sud*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il deputato Davide GARIGLIO (*PD*), nonché le senatrici Erica RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), Bianca Laura GRANATO (*M5S*) e Roberta TOFFANIN (*FI-BP*).

Barbara LEZZI, *Ministra per il Sud*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Emanuela CORDA, *presidente*, ringrazia la Ministra Lezzi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,15 alle ore 13,20.

ALLEGATO 1

Disegno di legge c. 1898 di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019 («Sblocca cantieri»)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 1898 di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019 recante disposizioni urgenti per il rilancio dei settori dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'iter al Senato, nella seduta del 7 maggio 2019;

rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), fermo restando che la disciplina in materia di contratti pubblici investe anche materie di esclusiva competenza statale come la tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) e l'ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l); si pone pertanto l'esigenza di adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

l'articolo 5-*septies* reca uno stanziamento volto all'installazione di sistemi di videosorveglianza presso i servizi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia nonché presso le strutture che ospitano anziani e disabili; in base al comma 3, lo stanziamento costituisce limite di spesa entro il quale un «apposito provvedimento normativo» provvederà a dare attuazione agli interventi previsti; al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di specificare meglio la fonte giuridica del futuro provvedimento e se essa debba essere di rango primario, in modo da poter individuare nell'ambito della legge da approvare adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, alle luce delle competenze di regioni e comuni in materia;

il comma 8-*bis* dell'articolo 13 prevede che con atto emanato dai commissari straordinari per la ricostruzione post-sisma, siano individuate le modalità con i quali acquisire i necessari pareri e nulla osta da parte degli organi competenti per le attività di ricostruzione, anche mediante apposita conferenza dei servizi; al riguardo, andrebbe valutato se la formulazione non consenta una sorta di «delegificazione spuria» della normativa sulla conferenza dei servizi recata dalla legge n. 241 del 1990 da parte di

una fonte atipica quali gli «atti» dei Commissari straordinari, con un possibile impatto sulle competenze degli enti territoriali, di norma coinvolti nelle conferenze dei servizi;

l'articolo 25 modifica una disposizione dell'ultima legge di bilancio (L. n. 145/2018, articolo 1, comma 998) prevedendo l'adozione, ai fini della definizione del rimborso ai comuni del minor gettito derivante da esenzioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità e alla tassa di occupazione degli spazi pubblici previste dalla medesima legge, di un decreto ministeriale sentita la Conferenza Stato-città, in luogo del regolamento adottato d'intesa con la Conferenza inizialmente previsto dalla norma; al riguardo, potrebbe essere valutata l'opportunità di mantenere la previsione dell'intesa e non del semplice parere;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

- sostituire, all'articolo 5-*septies*, comma 3, le parole: «provvedimento normativo» con le seguenti: «provvedimento legislativo»;
- approfondire la formulazione dell'articolo 13, comma 8-*septies*;
- sostituire, all'articolo 25, comma 1, le parole: «sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali» con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

ALLEGATO 2

Disegno di legge S. 1315 di conversione del decreto-legge n. 35 del 2019 (Sanità Calabria e altre disposizioni in materia sanitaria)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1315 di conversione del decreto-legge n. 35 del 2019, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;

richiamato il parere reso sul testo originario del provvedimento, nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 15 maggio 2019;

rilevato che:

le modifiche introdotte al Capo I – Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della regione Calabria – appaiono riconducibili alla *ratio* unitaria di agevolare il compito di risanamento del settore sanitario in quella regione; al riguardo, si ricorda che in materia anche la giurisprudenza della Corte costituzionale risulta orientata ad agevolare l'opera di rientro dalle situazioni di disavanzo nel settore sanitario, ad esempio garantendo che, nel concreto esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, l'azione del Commissario ad acta si possa svolgere al riparo di ogni interferenza da parte di organismi regionali (si veda ad esempio la sentenza n. 117/2018);

le modifiche introdotte al Capo II – Disposizioni urgenti in materia di salute – attengono alla materia tutela della salute di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione; al riguardo, si segnala che la conseguente esigenza di prevedere adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali appare soddisfatta dall'accordo in sede di Conferenza Stato-regioni previsto dall'articolo 11, comma 5-*bis*, con riferimento alla possibile estensione ad altre regioni delle disposizioni in materia di nomina dei direttori generali delle ASL, e dagli accordi tra le regioni e le province autonome e le università interessate previsti dall'articolo 12, comma 2, lettera c), capoverso 584-*bis*, con riferimento alla formazione specialistica medica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 11 giugno 2019

Comitato VI

**Permeabilità delle procedure di appalto ed evidenza pubblica
alla infiltrazione delle associazioni criminali**

Riunione n. 3

Coordinatore: BARTOLOZZI (FI)

Orario: dalle ore 13,20 alle ore 14,20

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedì 11 giugno 2019

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza del Presidente
PUGLIA

La seduta inizia alle ore 11,37.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sulla *web TV* della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali: audizione del Presidente e del Presidente del collegio sindacale della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG)

Il PRESIDENTE, ringrazia il geometra Diego Buono, Presidente della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) e la dottoressa Rendina, che della Cassa presiede il Collegio sindacale. Ricorda che l'Ente è stato istituito nel 1955 come ente pubblico per la previdenza e assistenza dei geometri ed è stato trasformato in associazione di diritto privato nel 1995. Alla Cassa nel 2017 risultavano iscritti

87 mila geometri in attività, con un monte contributivo superiore ai 500 milioni di euro all'anno, grazie ai quali sono assicurate le prestazioni di cui beneficiano 30 mila pensionati. I rappresentanti della CIPAG sono chiamati, in questa sede, a fornire il loro fondamentale contributo sul tema delle proprie politiche di investimento e di spesa. Parliamo di un patrimonio di attività che supera i 2 miliardi di euro, fra investimenti e crediti legati principalmente al recupero di contributi. Per quanto riguarda gli investimenti, l'obiettivo della Commissione è quello di comprendere sia in che modo viene gestito il processo di selezione degli stessi, che la dinamica delle principali classi dell'attivo: componente azionaria e obbligazionaria dei fondi in portafoglio, gestione diretta e indiretta degli immobili, e partecipazioni aziendali. Si tratta di ambiti che, come è emerso ripetutamente nel corso delle precedenti audizioni, attendono ormai da anni di essere disciplinati in modo armonizzato e l'auspicio di tutte le istituzioni audite è che siano maturi i tempi per l'adozione di questa cornice normativa delegata dall'articolo 14, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011. Per quanto riguarda la spesa, l'interesse principale è quello di acquisire elementi di approfondimento relativi alle prestazioni erogate dalla cassa, sia di natura obbligatoria che integrativa. Guardando l'attivo dello stato patrimoniale CIPAG, inoltre, appare di immediata evidenza la consistenza dei crediti contributivi, il cui ammontare supera gli 800 milioni di euro. Anche su questo dato, saranno graditi elementi informativi volti a comprendere con quali modalità e con quale velocità l'ente pensa di poter rientrare in possesso di quanto ritiene di sua pertinenza. Vi è poi un ulteriore elemento che desta la nostra attenzione: conoscere le politiche che la cassa ha messo in atto per sostenere i giovani che si affacciano sul mercato del lavoro e, più in generale, i soggetti caratterizzati da un monte retributivo ridotto. Ricorda che, come emerso anche in altri contesti che saranno a breve oggetto di approfondimento, la CIPAG si confronta con un numero di iscritti che evidenzia da tempo un *trend* in riduzione, a fronte di prestazioni che aumentano in numero e ammontare. Queste dinamiche si sono tradotte nella difficile gestione del saldo previdenziale che, come evidenziato dalla Corte dei conti nell'audizione del 28 maggio, hanno determinato negli ultimi anni degli squilibri che la cassa ha affrontato attivamente, prendendo decisioni che hanno determinato l'aumento delle entrate e il contenimento della spesa. Ricorda infine a tutti che questo ciclo di audizioni testimonia la volontà della Commissione di approfondire la situazione degli enti gestori prima di esprimere i propri pareri. Chiede pertanto, di mantenere il massimo equilibrio possibile nelle dichiarazioni riferite agli atti di competenza della Commissione per rispetto delle regole di funzionamento della stessa e per evitare che avvengano prese di posizione, che possono anche determinare confusione e preoccupazione per gli operatori del settore, per poi essere smentite dal voto della maggioranza dei componenti. Ciò premesso, do la parola al Presidente Buono.

Il presidente BUONO fa presente, in premessa, che l'analisi delle dinamiche gestionali e la lettura dei dati relativi alla CIPAG non può prescindere

dere dall'esame del quadro in cui i geometri liberi professionisti si sono trovati ad operare in quest'ultimo decennio. Il settore dell'edilizia, infatti, ha registrato una contrazione più marcata rispetto a quella già critica osservata nello stesso periodo per il resto dell'economia nazionale. Ciò con inevitabili conseguenze sull'attività produttiva, sul mercato del lavoro e sulle dinamiche reddituali degli operatori del settore. Nonostante la crisi, la categoria dei geometri ha tuttavia evidenziato una riduzione degli imponibili medi previdenziali più contenuta rispetto ad altre professioni che operano nel settore delle costruzioni e attualmente cominciano a consolidarsi segnali di fiducia e di ripresa. Ricorda che in tale contesto nel 2014 il saldo della gestione previdenziale è divenuto negativo ma che grazie alle riforme nel tempo approvate la CIPAG è di nuovo in grado di garantire la sostenibilità della gestione. Segnala che nel dicembre 2018 è stato deliberato dal comitato dei delegati l'innalzamento dell'aliquota del contributo soggettivo al 18 per cento, già approvata dai Ministeri vigilanti, con previsione di contestuale retrocessione di una parte del contributo integrativo al montante contributivo, in percentuale variabile a seconda della data di prima iscrizione alla Cassa. Evidenzia che, oltre alla sostenibilità è necessario garantire l'adeguatezza delle prestazioni: in tal senso, la misura di aumento dell'aliquota consente sia di riequilibrare il saldo che di aumentare le pensioni future. La riduzione della platea, pari al 10,9 per cento fra il 2008 e il 2018, si spiega sia con i dati relativi all'andamento demografico ed economico che con i riflessi della riforma scolastica, che ha provocato una iniziale confusione nelle prospettive professionali e lavorative della categoria. Per invertire questo *trend* e incentivare le iscrizioni all'indirizzo CAT (Costruzione Ambiente Territorio), CIPAG insieme al Consiglio Nazionale dell'Ordine ha avviato un progetto nel 2013 rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado che sta portando effetti positivi tangibili. Sottolinea che un'ulteriore opportunità di crescita della platea è rappresentata dall'innovazione tecnologica e digitale, che lungi dal costituire una minaccia per la professione, esprime una delle leve più dinamiche e incisive nell'evoluzione della figura del geometra, che ha da tempo sviluppato la capacità di intercettare nuovi spazi e nuove opportunità nel mercato del lavoro, con una forte propensione per le nuove tecnologie. Mette in evidenza che la varietà e complessità delle competenze dei geometri riducono il rischio di sostituzione uomo-macchina e forniscono una chiave di volta per ampliare gli ambiti di intervento. La situazione è in miglioramento anche per la crescita del monte retributivo che è aumentato del 10 per cento negli ultimi tre anni. Affronta poi il tema dei crediti contributivi che derivano quasi esclusivamente dalle difficoltà economiche incontrate dagli iscritti. La CIPAG ha avviato da diversi anni una serie di azioni nei confronti degli iscritti morosi finalizzate all'incentivazione del pagamento, previo monitoraggio delle posizioni in sofferenza, preservando comunque l'esigibilità del credito, la cui prescrizione viene tempestivamente interrotta anche con azioni autonome da parte dell'Ente. È stata attivata una forma di riscossione attraverso un canale diretto degli uffici con l'iscritto, per la ricerca guidata di una soluzione dilazionata di rientro della contribuzione a favore di quei

soggetti da sempre regolari che a causa della crisi si sono trovati in difficoltà. Rammenta, altresì, che la cassa geometri ha da tempo messo a disposizione degli iscritti la possibilità di attivare il rientro della morosità attraverso piani di ammortamento, che ha riscosso un notevole successo tra gli iscritti consentendo di gestire la morosità prima di attivare la riscossione coattiva. Persistendo la morosità e in difetto di attivazione del pagamento seppure dilazionato, la CIPAG agisce con l'iscrizione a ruolo ed ora in via sperimentale con decreti ingiuntivi, attraverso società di recupero crediti e, laddove possibile, con trattenute su pensione. Segnala che la ricerca di strategie di riscossione più incisive si muove in un quadro vincolato e che è stato più volte sollecitato, unitamente ad altre casse, un intervento legislativo volto ad attribuire valore esecutivo agli avvisi contributivi emessi, al pari di quanto avviene gli avvisi di addebito con valore esecutivo notificati dall'INPS. Ciò eviterebbe, peraltro, l'allungarsi dei tempi dell'azione nonché un dispendio di consistenti risorse economiche per le attività degli agenti della riscossione o del contenzioso. Ancora, evidenzia tra le difficoltà operative per la riscossione dei crediti, la mancata estensione ai professionisti dell'intervento sostitutivo, attualmente disciplinato nel Codice dei contratti pubblici, che consente anche a coloro che non siano in regola con i versamenti contributivi di ottenere il pagamento da parte della pubblica amministrazione purché il pagamento stesso vada a copertura della contribuzione dovuta. In ultimo, rappresenta come sulla riscossione dei crediti stiano incidendo in modo sensibile, rendendo molto complesso effettuare valutazioni sistematiche, i provvedimenti legislativi approvati a partire dal 2016 in materia di definizione agevolata dei carichi pendenti presso gli agenti della riscossione.

Il PRESIDENTE segnala che la CIPAG ha fornito alla Commissione un contributo corposo e, alla luce del tempo residuo a disposizione, fa presente che lo stesso verrà successivamente approfondito in una ulteriore occasione di confronto. Dà quindi la parola ai componenti che desiderassero porre delle domande agli auditi.

L'onorevole TONDO (*Misto-NCI-USEI*), ringrazia il presidente PUGLIA per la sua introduzione e per le puntualizzazioni sull'utilità del percorso conoscitivo. Chiede al presidente Buono un chiarimento sugli immobili in gestione diretta e la posizione della CIPAG sul decreto-legge n. 32 del 2019 in discussione alla Camera dei deputati.

Il presidente BUONO, fa presente che per quanto riguarda gli immobili destinati ad uso direzionale, si tratta di edifici che non sono utilizzati dalla Cassa ma dall'Ordine dei Geometri per le sedi provinciali di collegio. La CIPAG ne detiene la proprietà e mentre l'Ordine versa dei canoni per la relativa locazione. Per quanto riguarda il decreto-legge n. 32 del 2019 esprime un parere positivo sulle norme ivi contenute sottolineando che osservazioni puntuali sono state rese pubbliche dal Consiglio Nazionale dell'Ordine.

Il PRESIDENTE chiede infine un approfondimento sulle politiche a sostegno dei giovani, dei soggetti caratterizzati da un monte retributivo ridotto e più in generale sulle politiche di *welfare* della Cassa.

Il presidente BUONO, fa presente che per i nuovi iscritti con età inferiore ai trenta anni la contribuzione è ridotta ad un quarto nel primo biennio e alla metà per i successivi tre anni; inoltre, non è dovuto il contributo minimo integrativo. Tali agevolazioni non incidono tuttavia negativamente sul futuro previdenziale del professionista, in quanto la Cassa riconoscerà nel momento della liquidazione della pensione una quota figurativa di contributo soggettivo pari alla differenza tra quanto dovuto senza riduzioni e quanto pagato: in questo modo pur avendo versato una contribuzione ridotta, dal punto di vista previdenziale sarà come se la contribuzione fosse stata versata interamente, sia in termini di anzianità che di montante contributivo. Inoltre, i giovani geometri possono usufruire di contributi economici nel caso di partecipazione a corsi professionali validi per l'acquisizione di crediti formativi, con il duplice obiettivo di acquisire specializzazioni professionali e di adempiere all'obbligo della formazione professionale obbligatoria. Più in generale, la Cassa sta attuando un piano di intervento di *welfare* integrato in favore dei propri iscritti, coerente con le norme del settore e rientrante nelle sue finalità statutarie, realizzando in tal modo un sistema di protezione e sostegno degli associati dal loro ingresso nel mondo della professione fino ed oltre il pensionamento. Gli interventi comprendono: assicurazione sanitaria integrativa, inclusa la tutela del rischio di non autosufficienza; provvidenze straordinarie per malattie ed eventi calamitosi; contributi figurativi per giovani iscritti già richiamati; incentivi per la formazione; fondo rotativo; accesso agevolato ai prestiti; convenzioni per mutui e prestiti agevolati; posta elettronica certificata gratuita; assicurazione professionale gratuita per il primo anno di iscrizione.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola alla dottoressa Rendina, Presidente del Collegio dei Sindaci.

La dottoressa Rendina sottolinea che il Collegio sindacale della CIPAG agisce in modo puntuale, attento e costante e garantisce il controllo sulla gestione. I risultati dell'attività sono allegati ai principali documenti contabili. Ringrazia la Commissione e auspica la possibilità di futuri approfondimenti.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti della CIPAG per la loro disponibilità e dichiara conclusa l'audizione. Ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 18 giugno per l'audizione dell'INPGI.

La seduta è tolta.

La seduta termina alle ore 12,43.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedì 11 giugno 2019

Plenaria

9ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

La seduta inizia alle ore 11,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La Presidente VALENTE (PD) avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che gli auditi e i commissari che ritengano che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Audizione del Primo Dirigente della Divisione Anticrimine della Polizia di Stato presso la Questura di Trento, Annamaria Maggio, e del Tenente Colonnello presso l'Ufficio legislazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Filippo Vanni

La PRESIDENTE introduce l'audizione del Primo Dirigente della Divisione Anticrimine della Polizia di Stato presso la Questura di Trento,

Annamaria Maggio, e del Tenente Colonnello presso l'Ufficio legislazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Filippo Vanni.

La dottoressa MAGGIO svolge la propria relazione, indi svolge la propria relazione il tenente colonnello VANNI.

Pongono quesiti agli auditi i senatori FANTETTI (*FI-BP*) e ALFIERI (*PD*), la senatrice RAUTI (*FdI*) e la PRESIDENTE, ai quali rispondono, fornendo i chiarimenti richiesti, la dottoressa MAGGIO e successivamente il tenente colonnello VANNI.

La PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Presidente del Tribunale di Milano, dottor Roberto Bichi

La PRESIDENTE introduce l'audizione del dottor Roberto Bichi, Presidente del Tribunale di Milano.

Il dottor BICHI svolge la propria relazione.

Pongono quesiti all'audito il senatore ALFIERI (*PD*), la senatrice CONZATTI (*FI-BP*) e la PRESIDENTE, ai quali risponde, fornendo i chiarimenti richiesti il dottor BICHI.

La PRESIDENTE ringrazia il presidente Bichi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,15.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di martedì 11 giugno 2019

INDICE

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 225

DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Martedì 11 giugno 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alvise MANIERO

Incontro con Didier Reynders, Ministro degli Affari esteri del Belgio, candidato alla nomina di Segretario Generale del Consiglio d'Europa

L'incontro si è svolto dalle ore 13 alle ore 14.

